

Associazione Bronte Insieme Onlus



I Fatti di Bronte

Il processo a Bixio

Atti del processo tenutosi a Bronte nel 1985

Queste pagine sono state in parte tratte dal libro “Il processo a Bixio” (Giuseppe Maimone Editore, Catania 1991) pubblicato, a firma di Salvatore Scalia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Bronte in occasione di un [Convegno-processo](#) a carico di Nino Bixio che la Città di Bronte celebrò, dopo oltre cent’anni, nel 1985.

Si cercò di far luce su un episodio oscuro della spedizione garibaldina in Sicilia e, attraverso un giudizio sull’operato di Garibaldi ma soprattutto del suo luogotenente, porre nella giusta ed inequivocabile prospettiva i tragici fatti successi a Bronte nell’agosto del 1860. Allora per tre giorni, dal 17 al 19 Ottobre, Bixio e la Commissione mista eccezionale di guerra da lui nominata restarono sul palco degli imputati, protagonisti di un processo che con puntigliosità e partecipazione riesaminò la loro condotta durante quei giorni.

Al convegno, che ebbe grande risonanza anche sulla stampa nazionale, presero parte studiosi, giuristi, intellettuali, uomini di studio, storici di notevole livello, politici. Tra gli altri parteciparono gli storici Emilia Morelli, Massimo Gangi, Giuseppe Giarrizzo, Salvatore Candido, gli avvocati Armando Radice, Guido Ziccone, Sebastiano Aleo e Cesare Zaccone, il socialista Salvo Andò, Pasquale Bandiera, Luigi Giusso, Adriana Laudani e il vicepresidente della Camera, Giuseppe Azzaro.

La Corte, che giudicò Bixio ed il comportamento della Commissione, presieduta dall’ex presidente della Regione siciliana, all’epoca presidente della Enciclopedia Italiana, Giuseppe Alessi, era composta dai giudici Antonio La Pergola, Ettore Gallo, Vittorio Frosini e Martino Nicosia.

Noi oggi vogliamo continuare a far conoscere per amore di verità e di giustizia ciò che accadde nell’agosto del 1860 quando per cinque giorni [il paese di Bronte fu messo a ferro e a fuoco](#). Contro gli amministratori, favorevoli ai Borboni, ma anche contro vittime innocenti furono commesse atrocità incredibili. Ma un atroce ingiustizia fu anche commessa contro cinque malcapitati, tra i quali il liberale avvocato Nicolò Lombardo, che un tribunale di guerra, in poche ore, e senza aver dato tempo alla difesa di organizzare le discolpe, all’alba del 10 Agosto 1860 [fece fucilare in presenza di tutta la popolazione](#) nella piazzetta antistante la Chiesa di San Vito «col secondo grado di pubblico esempio».

Il “Processo a Bixio” è anche un giusto riconoscimento che Bronte ha voluto dare a Nicolò Lombardo, questo suo figlio ingiustamente bollato e condannato come criminale, vittima di una giustizia sommaria per essere di esempio alle popolazioni contadine che la secolare fame di terre poneva in agitazione e poteva facilmente condurre alla rivolta.

Associazione Bronte Insieme Onlus
Novembre 2013

In copertina “La fucilazione”, murales (in Via Madonna di Loreto, *Catoio*)

INDICE

| | |
|---|----|
| 1985, Bronte processa Bixio | 4 |
| Gli storici | 6 |
| Il processo | 19 |
| La sentenza | 48 |
| Gli articoli dei giornali | 67 |
| <i>“Che fascista quel Bixio...”</i> | 67 |
| <i>Processo a Bixio: eroe o violento?</i> | 69 |
| <i>Bixio innocente nel caso-Bronte</i> | 69 |
| <i>Imputato Nino Bixio, assolto</i> | 70 |

1985, Bronte processa Bixio

Per ricordare e riscrivere i tragici fatti del 1860, Bronte celebrò, dopo oltre cent'anni, **dal 17 al 19 Ottobre 1985** nel salone del Collegio Capizzi, un convegno-processo a carico di Nino Bixio.

Si cercò in questo modo far luce su un episodio oscuro della spedizione garibaldina in Sicilia e, attraverso un giudizio sull'operato di Garibaldi ma soprattutto del suo luogotenente, porre nella giusta ed inequivocabile prospettiva gli avvenimenti di Bronte.

Al convegno, che ebbe grande risonanza anche sulla stampa nazionale, parteciparono studiosi, giuristi, intellettuali, uomini di studio, storici di notevole livello. Tra gli altri parteciparono gli storici Emilia Morelli, Massimo Gangi, Giuseppe Giarrizzo, Salvatore Candido, gli avvocati Armando Radice, Guido Ziccone, Sebastiano Aleo e Cesare Zaccone.

Massimo Ganci, nel suo intervento, affermava l'esigenza di attenersi ai fatti più che alle opinioni e che gli avvenimenti di Bronte offrivano l'occasione per una nuova ricerca storica sulla spedizione garibaldina in Sicilia. La sommossa brontese rientra, infatti, per Gangi fra quelle ribellioni scatenate sotto l'impulso della fame, della miseria e dell'ingiustizia. Non c'erano risvolti ideologici nè politici in quelle violente insurrezioni, ma solo motivi di ordine economico e sociale.

La relazione del prof. Giarrizzo, ampia, documentata e ricca di profonde considerazioni critiche, evidenziava come l'insurrezione brontese affondasse le sue radici a circa trent'anni prima, da quando si era incominciato a parlare della distribuzione delle terre demaniali ai contadini, distribuzione che si era realizzata altrove, ma non a Bronte, per l'ostacolo della Ducea.

Stupiva il fatto poi che i garibaldini ignorassero sostanzialmente la situazione brontese.

Unico difensore di Bixio era lo storico prof. Salvatore Candido, che non ha aveva alcun dubbio sul suo operato che rientrava negli specifici doveri militari frutto di leggi e decreti che obbligavano il suo agire.

Alla tavola rotonda fece seguito, con inizio nella mattinata di venerdì 18, il «Processo a Bixio».

La Corte, che giudicò Bixio per i fatti del 1860, presieduta dall'ex presidente della Regione siciliana, all'epoca presidente della Enciclopedia Italiana, Giuseppe Alessi, era composta dai giudici Antonio La Pergola all'epoca presidente della Corte Costituzionale, Ettore Gallo giudice della stessa Corte, Vittorio Frosini ordinario di filosofia del diritto all'epoca componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Martino Nicosia all'epoca presidente della Corte d'appello di Catania.



Sostenero l'accusa l'Avv. Sebastiano Aleo assieme all'amico di gioventù avv. Armando Radice, rispettivamente del Foro di Catania e di Milano.

Non risparmiando colpi duri nei riguardi del braccio destro di Garibaldi, asserirono che il processo con cui furono condannati a morte i cinque rivoltosi brontesi, si svolse sommariamente e che Bixio, prima ancora di conoscere le prove, ne aveva già deciso la condanna, e quindi a lui erano da addebitare responsabilità anche storico-politiche.

Per la difesa si impegnarono gli avvocati Guido Ziccone e Cesare Zaccone (rispettivamente del foro di Catania e di Torino), rivelandosi ancora una volta tutti e due intransigenti assertori delle regole fondamentali dello stato di diritto e democratico. Hanno sostenuto, infatti, che Bixio andava assolto sia sul piano storico-politico che su quello prettamente giuridico e morale, poichè il processo del 1860 si era svolto con una commissione giudicatrice legittimamente costituita, e la sentenza, inoltre, produce diritto e nessuno può disapplicarne il contenuto.

Lo scrittore Emanuele Bettini, fu il *teste di accusa* mentre il professore Carlo Paterniti fu *teste a discolpa*.

Con le arringhe degli avvocati difensori si concludeva la giornata di lavori, rimandando all'indomani la sentenza.

Ma la manifestazione non si concluse con un giudizio sull'operato del Generale garibaldino. L'esito venne rimandato di alcuni mesi per meglio documentare la Corte e poter valutare, alla luce di ulteriori ricerche storiche, il copioso carteggio al fine di stilare un documento che ponesse nella giusta ed inequivocabile prospettiva i fatti del lontano 1860.

Le conclusioni, estensore il prof. Ettore Gallo, illustrate dal sen. Alessi nel marzo del 1987, **furono una assoluzione sia per Bixio sia per i rivoltosi**: ogni responsabilità fu addossata alle circostanze che davano ragione sia all'avvocato Lombardo, sia ai massacratori, sia a Bixio il quale fece fucilare senza distinzioni l'uno e gli altri pur di non essere intralciato nella marcia trionfale dei garibaldini verso l'Unità d'Italia.

Il Collegio, composto esclusivamente da giuristi, si limitò a dare, alla luce della legislazione dell'epoca, un giudizio di revisione critica attorno ad un episodio cruento occorso nella storia del Risorgimento italiano.

[La sentenza](#), dal taglio squisitamente giuridico, chiarisce il valore che i fatti ebbero nella loro realtà storica e, con attento rigore storico, analizza anche il complesso di cause, variamente interferenti, che determinarono la selvaggia esplosione di violenza. «La responsabilità della sentenza - scrissero i giudici nelle conclusioni - dev'essere ascritta esclusivamente ai giudici che la hanno deliberata.»

Nel corso del Convegno, il 10 ottobre del 1985, il Comune fece erigere in memoria delle vittime di Bixio [un monumento](#) che fu posto ai piedi della scalinata che immette sul piazzale della [Chiesa di San Vito](#) luogo della fucilazione. La scultura è opera del brontese [Domenico Girbino](#).

Con molta enfasi, le due targhe apposte sul monumento recitano: «Ad perpetuam rei memoriam che nell'agosto 1860 di cittadini brontesi donò la vita in olocausto - Amministrazione Comunale - 10 ottobre 1985». Stranamente, però, a pochi metri dal monumento (proprio dalla piazza San Vito, dal n. 4) inizia una stradina che porta ancora il nome del Generale Bixio.

Bronte processa Bixio

Gli storici

(Emilia Morelli, Massimo Gangi, Giuseppe Giarrizzo, Salvatore Candido)

Bronte, 17 ottobre 1985

Dopo il saluto del Padre Rettore del Collegio Capizzi, prende la parola il sindaco di Bronte Pino Firrarello e il processo a Nino Bixio si apre con un dibattito di storici presieduto da Emilia Morelli.

Pino Firrarello, sindaco di Bronte

Signori siamo arrivati a questo convegno dopo una riflessione durata anni. In occasione della rievocazione che la Rai organizzò per ricordare il percorso dei Mille giunse un invito al comune di Bronte a parteciparvi. L'occasione ci spinse a una rilettura degli avvenimenti in cui il popolo fu giudice e giudicato. Leggendo e rileggendo le pagine puntigliose e obiettive di Radice ed altri documenti ancora, maturò in noi l'idea di discutere nuovamente gli avvenimenti del 1860.

Avvenimenti certamente tristi sui quali alcuni hanno espresso anche l'opportunità di stendere il velo dell'oblio. Eppure il dubbio che potesse trattarsi del primo discutibile processo di quell'Italia che faticosamente andava riunendosi ci spingeva ad occuparci del fatto.

Ci siamo chiesti, molte volte, se la istintiva diffidenza nostra verso il potere costituito non può anche essere figlia dei tormentati avvenimenti del 1860. Ci siamo chiesti ancora se riprendere in esame questi avvenimenti non può servire per invitare le generazioni future all'uso della ragione come strumento insostituibile per sanare ogni discordia.

Forse i fatti di Bronte non sarebbero mai avvenuti se giustizia e verità avessero trovato opportuna collocazione. In un certo senso, a nostro avviso, i fatti giunsero all'epilogo anche perché alle spalle ci furono secoli di lotte con organismi sconosciuti al popolo brontese, ma di cui patì i soprusi e le vessazioni. Le lunghe liti con l'Ospedale Grande e Nuovo di Palermo, i riscatti onerosi degli usi civici e la donazione della Ducea da parte di Ferdinando accesero gli animi e spinsero i contadini alla disperazione. Terre sognavano la notte, erba e legna cercavano di giorno, e in un continuo rincorrere la sopravvivenza giornaliera ritenevano che con Garibaldi e i garibaldini avrebbero risolto ogni problema.

Nella rievocazione di quelle vicende Cesare Abba sembra essere stato molto lucido allorché fa dire a Padre Carmelo che il contadino non poteva seguire il piemontese, perché a lui non serviva la scuola e neppure la libertà, ma aveva bisogno di pane per non morire. Mondi diversi e lontani che tentarono di incontrarsi, ma forse senza mai capirsi sufficientemente; mentre negli equivoci politici di Crispi e Pilo e di Crispi e Cavour la morale, come spesso accade, non trova conforto nella politica e le ragioni di stato spazzano via sentimenti anche nobilissimi. E così, tra rivoluzioni mancate e contestazioni permanenti, dopo anni lunghi e tormentati permangono ancora incomprensioni e ingiustizie.

Nascondere la verità non serve a nessuno e noi non siamo in cerca di rivincite. Ma vogliamo la serenità del nostro popolo e la fine di qualsiasi etichetta che possa offenderlo.

Emilia Morelli

Do inizio con una precisazione: Ganci, Giarrizzo, Candido ed io, in quanto studiosi di storia, non possiamo fare processi. Il nostro mestiere ci porta ad esaminare i fatti, a spiegarli nel loro divenire, nelle loro cause e nelle loro conseguenze, senza pregiudizi. Non vogliamo, soprattutto, immettere nel passato preoccupazioni del presente, giudicare, cioè, alla luce di una realtà completamente diversa, sia dal punto di vista politico sia da quello sociale.

La cosa non è facile, ne convengo, soprattutto perché bisogna individuare quei problemi che oggi potrebbero essere preminenti, ma che non lo erano un secolo fa, così come allora preoccupavano situazioni che oggi ci fanno sorridere.

Massimo Ganci

Nel momento in cui la rivolta esplose, una parte della classe dirigente brontese, quella che fa capo all'avvocato Lombardo (mentre la parte popolare, la parte eversiva, la parte "truculenta" - mettiamo questo aggettivo tra virgolette - fa capo al famoso Gasparazzo) si trova di fronte ad un bivio. Cosa deve fare? L'unica cosa da fare era quella di avvicinarsi, avvicinarsi a coloro i quali erano entrati nel paese e avevano fatto quello che avevano fatto, e nello stesso tempo cercare di arginare questa rivolta, per poter, in un certo senso, moderarla e far sì che non degenerasse.

Questa è sostanzialmente la parte che recita l'avvocato Lombardo.

A questo punto entra in ballo Bixio. Ora l'azione di Bixio a mio avviso deve essere vista sotto un duplice profilo. Innanzi tutto il profilo della logica militare. Bixio era un soldato, era un generale. Aveva degli ordini da parte di Garibaldi. Quali erano questi ordini? Gli ordini erano quelli di tenere le retrovie calme in quanto che Garibaldi, avendo praticamente interpretato il messaggio che Vittorio Emanuele gli aveva mandato con il conte Litta Modigliani (il messaggio ufficiale e nello stesso tempo il biglietto con il quale il re informava Garibaldi che poteva benissimo non tenere conto di quello che era il messaggio ufficiale il quale gli imponeva di non oltrepassare lo Stretto), aveva deciso di sbarcare in Calabria e quindi le retrovie dovevano essere calme, perché non poteva fare uno sbarco con una Sicilia in preda alla sommossa ed al disordine.

Ora, la logica militare è quella che è. E' crudele e chiunque sia stato sotto le armi sa che in certi momenti si devono prendere delle decisioni, o usare dei comportamenti che certamente nella vita civile, nella vita normale non si pensa di mettere in pratica. E di conseguenza non è un giudizio

che io voglio dare, desidero solo fissare un punto preciso di orientamento per capire un po' il comportamento di Bixio. [Vancini nel suo film](#) ha presentato Bixio quasi come un personaggio cinico, come un personaggio crudele, come un personaggio al limite del sadismo; non credo che ci sia alcun riscontro obiettivo in questa concezione.

Bixio era certamente un tipo alla guascone, alla D'Artagnan, ma non era un tipo cinico. Se lasciò molto a desiderare anche sotto il profilo del rispetto delle regole giuridiche non credo che i fatti autorizzino un giudizio come quello dato da Vancini. Ma ripeto non voglio neppure esagerare nella difesa di Bixio; voglio semplicemente dire che agì perseguendo un obiettivo militare. Aveva l'ordine di tenere le retrovie calme, aveva l'ordine di riportare la calma nei paesi della fascia orientale della Sicilia, la cui agitazione era sfociata nei terribili fatti di Bronte, e agì nel modo in cui agì. Il risultato fu positivo nel senso della logica militare; nel senso cioè che Garibaldi poté sbarcare in Calabria e arrivare sino a Napoli con tutto quello che segue e che noi conosciamo.

Naturalmente se noi ci fermassimo a guardare questa vicenda di Bronte soltanto dal punto di vista della logica militare, saremmo limitati nella analisi storica. Dobbiamo pure affrontare una valutazione di carattere politico, naturalmente rispetto agli anni in cui si svolsero i fatti.

Bixio gestì il processo in maniera certamente sommaria e coinvolse assieme agli autori materiali dei massacri anche l'avvocato Lombardo ed altri che, tutto sommato, si erano adoperati per ridurre i danni ed evitare gli eccessi. Tale comportamento colloca Bixio tra quei protagonisti del Risorgimento che diedero scarsa importanza alla funzione delle classi subalterne puntando sulle classi altolocate e soprattutto sulla borghesia. Ma, ripeto, è estremamente difficile nel quadro di una situazione sostanzialmente rivoluzionaria, quale era quella nella quale si trovava Bixio, presentare costui soltanto come un reazionario il quale reprime le giuste esigenze dei contadini (certamente così fu ma in quel momento non credo potesse essere fatto altro).

C'è una frase nel film di Florestano Vancini pronunciata da Bixio che mi sembra rivelatrice: Noi non siamo venuti qui per trasformare la società siciliana, se ne preoccuperanno, se lo vorranno, i governi che verranno dopo. Ma i governi che vennero dopo non se ne preoccuparono affatto!

Emilia Morelli

Uno dei miei primi lavori è stata la raccolta e la pubblicazione dell'epistolario di colui che è stato definito il secondo dei Mille. Che avesse un carattere impulsivo, non c'è dubbio, ma anche attitudine al comando. Basta rileggere le pagine di Abba che rievocano Bixio comandante del *Lombardo*, quando, a un accenno di discussione, non dimenticava che il capitano ha poteri assoluti sull'equipaggio. E come non poteva saperlo chi aveva navigato per anni su mari quasi sconosciuti su navi mercantili?

Bixio era, però, anche l'uomo che, battutosi a duello con Carmelo Agnetta, ne ebbe storpiata per sempre una mano e riconobbe giusto che quella mano fosse stata punita per il gesto inconsulto. Anche per questo la missione di polizia che gli affidò Garibaldi non gli andò a genio.

Giuseppe Giarrizzo

Stiamo rivisitando il ‘processo di Bronte’, per essere chiari il processo celebrato a Bronte ai primi di agosto 1860 dinanzi ad una commissione eccezionale di guerra, e che si concluse il 9 agosto con la condanna di Nicolò Lombardo, Nunzio Samperi Spiridione, Nunzio Ciraldo Fraiunco, Nunzio Longhitano Longi e Nunzio Spitaleri Nunno: un civile, un fabbro e tre villici quarantenni. E tutto ciò per ‘fare il processo’ a Nino Bixio, e rifare la sterile liturgia degli errori e dei limiti della politica democratica nel 1860.

Di quel processo dunque, e non invece dell’altro, certo più importante, sui fatti di Bronte che si sarebbe celebrato nel ‘63 alla Corte di Assise di Catania e che sarà chiamato anche a giudicar del primo si vogliono drammatizzare le condizioni e gli attori e per la sua maggior notorietà pubblicistica e storiografica e perché la ‘responsabilità’ di Bixio consente di collocare più agevolmente fuori della Sicilia colpe storiche che da più parti, e con incerto esito, si era cercato di addossare ai ‘signori dell’isola’. Eppure si trattò in entrambi i casi di processi politici, che appartengono ad una fase ‘rivoluzionaria’ della storia siciliana e nazionale di cui restano episodi e da cui traggono peraltro senso: isolarli e/o decontestualizzarli può solo ridurli ad aneddoto, ora che non v’ha più materia per una patriottica ‘sacra rappresentazione’.

Ma torniamo al processo dell’agosto ‘60, per osservare subito come raramente accada di disporre di una documentazione così esplicita. Apriamo a p. 9 il quaderno di documenti, messo insieme dagli archivisti di Catania (*Il processo di Bronte*¹, Caltanissetta, Sciascia, 1985). E’ la deposizione (7 agosto) di Gaetana Celona la moglie di ‘mastro’ Gaetano Lupo, che denuncia il saccheggio della casa sua e delle botteghe e case del cognati: “... quì in Bronte si era tramata congiura contro la classe dei civili tendente al saccheggio, all’incendio e agli omicidi. I promotori si furono, *per quanto appresi da mio manto Gaetano Lupo*, don Nicolò Lombardo, don Placido Lombardo dr. don Luigi Saitta *Serlipuso*, don Carmelo e don Silvestro fratelli Minissale, don Filippo Sanfilippo e altri di questa, sol perchè volevano abbasso il presidente del Consiglio civico baronello don Giuseppe Meli e nominarsi a presidente don Nicolò Lombardo: fu qui che suscitarono i villici ad armarsi sull’idea di uccidersi i galantuomini, che non avevano sin ora voluto far dividere le terre a favore di essi contadini”.

E prima e dopo, ad apertura di libro, torna con povera orchestrazione lo stesso motivo: “si era congiurato contro la classe dei civili”, “congiurano contro i galantuomini”, “vi era una congiura contro i galantuomini di questa”, “diedero opera ad una congiura”, “incominciarono a cospirare e ad incitare i villici contro i *cappelli*”; “si riunivano ben spesso i capi di tale congiura, chiamando sempre villici tanto di campagna che dal paese”, “esisteva una congiura ordita da don Nicolò Lombardo, don Luigi Saitta, don Carmelo e don Silvestro fratelli Minissale”, “ho inteso dire per voce pubblica che don Nicolò Lombardo sia stato capo della congiura e capo della compagnia degli assassini”.

Riletta la sequenza è comunque impressionante: v’ha una congiura contro i ‘galantuomini’, accusati di aver impedito la divisione delle terre ai contadini ordita da un ristretto gruppo di civili, capeggiata da Nicolò Lombardo con l’obiettivo di occupare con la violenza il posto di presidente del municipio. La commissione eccezionale di guerra (presieduta dal maggiore Francesco De Felice; giudici A. Castro, B. Cosnaggi, L. Cragnotti; segretario Giuseppe Boscarini) accetta la tesi

¹ Il volume contenente gli [Atti processuali](#) del processo istruito a Bronte dalla Commissione Mista Eccezionale di Guerra per i sanguinosi Fatti dell’Agosto 1860 è stato pubblicato dalla nostra Associazione in formato Pdf ed è liberamente scaricabile dal nostro sito web.

della ‘congiura’, le responsabilità dei civili ‘congiurati’ e condanna a morte il suo capo: non v’ha dubbio che Bixio fosse dietro quella istruttoria e quella sentenza, esemplare per “un paese popolato da uomini metà feroci e metà codardi”. E nondimeno, di processi e sentenze come quelli di Bronte non ce ne saranno altri: “Nel disarmo di Bronte apparvero oltre 350 fucili di uomini, che in Sicilia si chiamano galantuomini e che noi chiamiamo miserabili vigliacchi. Perché non si difesero? ... Tutti disertarono il loro posto gridando aiuto, ed i pochi ignoranti e tristi si resero padroni del paese”.

Era, questo di Bixio, un giudizio severo sulla borghesia meridionale, un giudizio largamente condiviso non soltanto tra i democratici e destinato a durare a lungo: riassumeva valutazioni e analisi nel dibattito politico da almeno mezzo secolo, e che sarebbero tornate in varie vesti per almeno un secolo ancora.

La sentenza di Bronte puniva, è vero, la pretesa ‘comunista’ di farsi ragione da sé (ora Garibaldi “farà studiare la questione della ripartizione dei beni, accoglierà le domande che sieno inoltrate nei modi voluti, ma reprimerà energicamente chi si avvisi spingere alla violenza”), ma voleva soprattutto denunciare e colpire ‘la congiura’, vale a dire un uso strumentale da parte di alcuni settori della borghesia della sete popolare di giustizia (e di terra) per prevalere con l’intimidazione e la violenza su altri settori.

30 gennaio 1848: si costituisce a Bronte il comitato provvisorio. Trenta i suoi membri; lo presiede Vincenzo Meli, che ha come vice il sacerdote Ignazio Battaglia. Tra i membri il dott. Vincenzo Catania, don Giuseppe Fiorini, don Giuseppe Spedalieri, il dott. Luigi Spedalieri, il sacerdote Nunzio Lanza, il sacerdote Vincenzo Leanza, l’avv. Nicolò Lombardo, Carmelo e Silvestro Minissale, don Luigi Rizzo, Sebastiano De Luca, Vincenzo Tirendi, mastro Gregorio Venia, mastro Nunzio Pettinato, mastro Gaetano Lupo. Segretario don Antonino Radice (sarà presto sostituito dall’avv. Giuseppe Liuzzo).

Ci sono tutte le famiglie, i personaggi che affolleranno la scena del 1860: i Lombardo, i Minissale, i De Luca, i Lupo, i Meli. A conferma del fatto, che ormai dovrebbe esser pacifico, che in Sicilia la ‘rivoluzione’ del 1860 fu vissuta come ripresa e sviluppo della interrotta esperienza del ‘48.

Quel comitato provvisorio si era costituito per decisione venuta da Catania, ov’era operante un comitato generale (presidente il Marletta), che il 15 febbraio invia a Bronte il ‘patriota’ brontese Domenico Fiorini e Salvatore Brancaleone per organizzarvi senza indugi la guardia nazionale: “Raccomanda l’ordine pubblico, il rispetto alla proprietà, alle persone, rispetto che distingue la rivoluzione siciliana come quella di un popolo essenzialmente incivilito”. Misura e cautele opportune e urgenti per una comunità profondamente divisa da contrasti politico-sociali, e quindi più di altre esposta a vedere gli argini dell’ordine improvvisamente sbrecciati e travolti dall’onda alta degli odi e vendette, privati, o di parte.

La tensione comunque è destinata a montare tra il febbraio e il marzo ‘48 attorno all’abolizione della tassa sul macinato ed allo scioglimento dei diritti promiscui, giacché Bronte diventa il punto di contatto di percorsi incendiari paralleli: su un versante S. Maria di Licodia, Biancavilla, Adrano; Francavilla, Castiglione, Maletto sull’altro.

E il 23 aprile, capo Silvestro Minissale, il ‘popolo’ di Bronte si solleva contro la ducea e i ‘ducali’: “La mattina del 23 infatti, suonate le campane a stormo, una folla di popolo, al grido di ‘Viva la Rivoluzione! Viva Pio Nono’ s’avviò a Maniace a dividersi le vigne contese del Boschetto, nei giorni seguenti le terre del feudo di Santa Venera. Non vi fu spargimento di sangue, non furti, non magazzini scassinati. Anziché sommossa, fu una andata tumultuaria, solenne per mettersi in possessione degli antichi diritti da lungo tempo contrastati. Tornavano a casa i contadini lieti al fine

di avere ciascuno un pezzetto di vigna e un campicello da lavorare o da lasciare ai figliuoli. I Minissale da parte loro s'impossessarono delle terre della Piana e del carcere Bovi, e vittoriosi come reduci da una conquista, tornarono a Bronte, suonandosi a gloria le campane. Il governatore della Ducea, ... credendosi in pericolo, fuggì [il 6 maggio] da Bronte..." (Radice).

La denuncia di questi, appoggiata dal viceconsole inglese a Catania (William Rose), provocherà il 7 maggio un'ordinanza di arresto dei Minissale da parte del catanese comitato di giustizia - tra i cui membri (A. Battaglia, Benedetto Zuccarello, Luigi Di Marco, A. Trigona, Giovanni Paternò Castello, Michele Caudullo, Giovanni Paola, Innocenzo Marchese) non pochi saranno chiamati nel '60 ad assumere difficili decisioni.

L'ordinanza del comitato era stata anticipata peraltro da Carlo Ardizzone, commissario esecutivo del Valle, che il 2 maggio aveva invitato il presidente del comitato centrale catanese a dirigere a tutti i comuni circolare di arresto per i Minissale (i quali frattanto s'erano rifugiati a Brolo, in una fattoria del nipote G. Baratta, dopo un assalto di 'ducali' alla loro casa di Bronte), e chiesto l'invio a Bronte d'una squadriglia della colonna mobile. In risposta, il comitato l'avrebbe invitato a inviare nel paese una commissione (maggiore Francesco De Felice, colonnello G. B. Cianciolo e cav. Ignazio Rizzari): di fatto vi andrà il Cianciolo con una squadra, e il 6 giugno - anche in seguito a contrasti entro il comitato catanese - Benedetto Zuccarello a capo di un comitato di ufficiali (Cianciolo, Barachieri, Di Benedetto).

Questo accorda ai Minissale un salvacondotto per Palermo, ove avrebbero potuto 'scolparsi' presso il capo del governo: il rientro da Brolo e la partenza per la capitale sono l'occasione di manifestazioni popolari.

Entro questa crisi, tra il 18 e il 20 maggio, si era ristrutturato il comitato brontese, con Meli e Battaglia, i due Spedalieri e i due Minissale; quelli che restano (Catania, Fiorini, Leanza, Lombardo, Rizzo, De Luca, Tirendi, e i tre mastri Venia, Pettinato, Lupo) provvedono a riorganizzare 'nel convento dei Cappuccini' tre compagnie di guardia nazionale. Franco Thovez, il fratello del governatore della Ducea, ne organizza per suo conto una quarta.

L'uscita dei Minissale soprattutto isola Lombardo e i 'comunisti' più radicali, che si troveranno ad affrontare con maggiore difficoltà nel giugno '48 le elezioni per il nuovo consiglio civico: se i 'ducali' non prevalgono, nondimeno i comunisti sono in minoranza; e il 6 luglio sarà eletto presidente del consiglio il Fiorini, mentre il giorno dopo il dottor Ferdinando Margaglio diventa presidente della magistratura municipale.

Nella stessa seduta, il consiglio contesta la versione Thovez dei fatti del 23 aprile, protesta per la faziosità del comitato catanese, e giunge a chieder danni per 80 mila onze al governatore della Ducea. A Palermo, peraltro, il 18 settembre un comitato misto dei Comuni e dei Pari decreterà l'estinzione de "l'azione penale per i fatti avvenuti in Bronte dal 23 aprile al 3 maggio 1848 relativi ai disturbi di possesso già cessati".

Non conosco alcuna ricostruzione affidabile delle attività degli organi di potere locale tra luglio e settembre: e non è lacuna da poco, se si tien conto del contesto rivoluzionario e insieme dell'evolversi della situazione politico-militare che ha determinato la decisione parlamentare del 18 settembre e che riconsegna in Bronte l'iniziativa ai comunisti: in settembre sono i Minissale e i Lombardo a reclutare squadre di volontari brontesi per Messina e Catania.

Al decreto Riso del 26 settembre 1848 per la formazione dell'esercito siciliano, il consiglio civico risponde affidando (24 ottobre) a Carnelo Minissale l'incarico di assoldare le 28 reclute del contingente brontese, e con la nomina (30 ottobre) di una commissione per il nuovo ruolo di guardie

municipali, in seguito al decreto Calvi di scioglimento delle squadre. Ne fanno parte, con il Margaglio e Nicolò Lombardo, Antonino Cimbali, Luigi Saitta, Giuseppe Zappia e Nunzio Cesare.

Il 3 ottobre, il consiglio civico aveva proposto la terna per il capitano di giustizia (a succedere a don Mariano Meli: Cesare, Saitta, Cimbali); ma la nomina di quest'ultimo aveva irritato i 'ducali' - la cui compagnia (non eran pochi i ribaldi) dava corso a iniziative di provocazione.

I mesi dell'armistizio saranno vissuti in un clima drammatico: le campagne sono terra di nessuno, tra disertori, briganti e 'patrioti'. La guardia nazionale è lungi dall'assicurare l'ordine pubblico, neppure nei centri urbani. A Bronte cresce, e vien fatto agevolmente montare, l'odio antico e recente contro la Ducea, un corpo estraneo e ostile: il 1 febbraio 1849 il consiglio civico chiederà che sia il duca a pagare la quota brontese del prestito forzato (decreti del 20 e 27 dicembre 1848).

Tra marzo e aprile la 'rivoluzione' si sarebbe consumata: il 2 aprile cade Taormina; ma i patrioti brontesi scenderanno a Catania, che il 6 il generale Nunziante assalta e conquista. Una vicenda di 15 mesi, tesa e drammatica, che dà senso ai fatti del '60 e aiuta a capire criticamente la 'congiura' e i processi.

Bronte, martedì 7 agosto 1860. Don Sebastiano De Luca, sessantenne, proprietario, depone dinanzi alla commissione di guerra sulla 'congiura':

“Era qui formato [*ma in base agli articoli 3-5 del decreto dittatoriale 17 maggio 1860*] il Consiglio Civico, nonché il Municipio. Presidente del primo si fu il Baronello Don Giuseppe Meli, del secondo fui io. Portò questa elezione un'invidia nei Signori Don Nicolò e Don Placido fratelli Lombardo, Don Carmelo e Don Silvestro fratelli Minissale, Don Luigi Saitta, Don Salvatore Meli *Stizzera*, Don Filippo e Don Pietro fratelli Sanfilippo, i quali tutti pretendevano il predominio di questo paese. Corrucciati, incominciarono a spargere voci sediziose da prima, e poi diedero opera ad una congiura tendente a far dichiarare abbasso i detti presidenti: a riuscire alla stessa sparsero voce che i cappelli impedivano la divisione delle terre demaniali, perché sorci; ed incitavano i villici alla strage di tutti i cappelli e porzione dei mastri: a qual uopo si riunivano nella casa di Don Nicolò Lombardo, ed in quella dei fratelli Minissale ed ivi chiamavano or venti, or trenta villici istruendoli del modo come distruggere i cappelli di questo paese, incoraggiandoli a saccheggiare le loro case ed indicando il modo come incominciare la detta strage, che si era quello di chiamare 'abbasso il Municipio', ed il 'Consiglio Civico', creando il nuovo oggetto che questi dividessero le terre demaniali.

Tali incitamenti furono reiterati per il corso di quasi due mesi [*giugno e luglio '60*].

La molla primiera si era che Don Nicolò Lombardo dovea essere Presidente del Municipio e Don Luigi Saitta del Consiglio Civico, gli altri ambivano i posti di giurati e segretari. Puntarono lo sviluppo della strage e dei saccheggi per il giorno Domenica 5 del corrente [*agosto '60*] e siccome da parte de' buoni di questa Comune, e dalle autorità si scrisse a far venire forza onde impedire lo sviluppo di tale strage, così Minissale e compagni accelerarono l'incominciamento della stessa, riunendo gran numero di villici.

Ciò fatto il Don Silvestro Minissale si allontanò da questa portandosi in Messina, e il Don Carmelo [*il 31 luglio, col dr. Ferdinando Margaglio*] in Catania ad oggetto di allontanare qualunque sospetto su di loro.”

“La mattina di mercoledì primo corrente mese si videro un numero eccessivo di villici, s'incominciò a suonare qualche campana a stormo; verso le ore 23 si divisero per posti armandosi di scuri, fucili, spitoni ed altri, ed incominciarono a tirar fucilate, e scassinare qualche porta gridando 'all'armi, all'armi! Morte ai cappelli, abbasso il Presidente del Consiglio Civico e del Municipio'.

Tale sviluppo ebbe luogo il mercoledì e non già per la domenica [...], e gli autori della congiura richiamarono dalle campagne i pecoraj e i villici. L'indomani giovedì [2 agosto] tutto era terrore nel paese, s'incominciò l'uccisione di taluni individui, incendiando e spogliando le case.

Il venerdì mattina [3 agosto] il popolo guidato sempre dai Lombardo Saitta Sanfilippo, e Meli crearono il Presidente del Municipio in persona di Don Nicolò Lombardo, e quello del Consiglio Civico in persona di Don Luigi Saitta, proseguirono le stragi ed i saccheggi nonché gli incendi ...". Il 4 mattina, sabato, 'alla Croce dello Scialandro', son portati e fucilati don Rosario Leotta, don Vincenzo Saitta, Don Giovanni Spidalieri, don Giuseppe Martinez.

Tra il 1 e il 5 agosto 1860 le vittime accertate furono 14: Carmelo Luca, il notaio della Ducea Ignazio Cannata e il figlio Antonino, Vito Margaglio (figlio di don Ferdinando), i mastri Nunzio Lupo con il fratello Antonino nella loro locanda, Mariano Mauro di Salvatore (erano in sua casa le carte del comune per la divisione delle terre), il segretario della Ducea Rosario Leotta, Mariano Zappia fu Giuseppe, Vincenzo Saitta di Vincenzo, l'usciera Giuseppe Martinez, Giovanni Spedalieri e Vincenzo Lo Turco, impiegati del catasto, il cassiere comunale Francesco Ajdala. I loro corpi furono "la maggior parte sepolti nelle chiese dei Padri Cappuccini e di Santo Vito, e parte dati alle fiamme". Alle fiamme era stato dato il cadavere del notaio Cannata, e Antonino Cajno "si permise mangiare un pezzo di carne che bruciava".

Non è qui il caso di fermarsi oltre, in una ricostruzione oggettiva dei fatti (non difficile peraltro, sulla base degli atti del secondo processo, e di più tarde e pacate memorie), a smontare la tesi della 'congiura': tutti gli uccisi sono uomini del partito 'ducale', o usurpatori di terre comuni ovvero responsabili della divisione di quelle terre a villici e mastri. In quanto congiura, se una ce n'è stata, essa interpreta nel 1848-49 e nel decennio successivo il patto tra 'comunisti' e patrioti, fondato sulla comune convinzione che solo la 'rivoluzione' avrebbe dato ai contadini di Bronte e giustizia e terre. E il processo allora? e la responsabilità di Bixio?

La verità è che con quel processo non si consumò tanto un 'errore' quanto un dramma politico: e Garibaldi e Bixio, ma più di ogni altro Crispi, sapevano di combattere in Sicilia una difficile battaglia politica, più difficile certo del confronto con l'esercito borbonico, quella che avrebbe deciso della egemonia politica nel nuovo assetto di potere 'dopo la rivoluzione', epperò della forma stessa del regno della nuova Italia.

Ciò spiega le scelte del maggio e del giugno '60: affidare ai governatori, e non ai comitati di azione, l'epurazione e il reinsediamento dei consigli e dei magistrati municipali del '48; usare i beni comunali da censire per attrarre volontari e sterilizzare la questione demaniale. Una scelta siffatta, in cui Bixio e Crispi si riconoscevano, e che era il terreno politico indispensabile per fronteggiare l'attacco di Cavour (e di La Farina), non poteva non spiazzare i democratici, e soprattutto l'ala più radicale, quella che aveva guidato i 'comunisti' e puntato sulle capacità di mobilitazione rivoluzionaria offerte dalla questione demaniale: e a Bronte la presenza della Ducea minacciava di rendere disperata una situazione impossibile. Se ne togliamo Bixio, tutti gli attori di quel dramma, brontesi e no, civili, militari, 'mastri' si mossero entro spazi ristretti, se si vuole, ma a tutti familiari: il caso Bronte aveva da decenni caratteri e rischi a tutti noti.

Chi ha scelto la tesi della 'congiura', che Bixio e la commissione eccezionale faranno propria, conosceva bene i caratteri non locali dello scontro. Era disposto comunque, pur di non perdere la partita compromessa nel '48, a pagare il prezzo del giudizio di Crispi sui limiti culturali ed etici della borghesia siciliana: un capitolo questo di una brutta storia, che non si era aperto ora, ma che il '60 non era certo destinato a chiudere.

E' stato facile in passato, sul presupposto che la linea Crispi fu sconfitta nel '60, argomentare sugli errori e le colpe di Bixio. Ma la storia di poi della Sicilia avrebbe mostrato che la sinistra, se aveva perduto una battaglia, s'apprestava a vincer la guerra; e allora sarebbe stato possibile, e sul terreno politico e su quello storico, render giustizia congiunta a Bixio e alle sue vittime.

Emilia Morelli

Io vorrei fare due obiezioni. Prima di tutto non sono così convinta che un ritorno a una democrazia meno attiva sia dovuto a Crispi. Crispi, secondo me, è il più democratico degli uomini che hanno governato la Sicilia, infatti non per niente è stato allontanato quando si prende un'altra via, quindi Crispi conosceva perfettamente le cose e voleva, anzi, portarle molto avanti; non c'è riuscito.

L'altra cosa che mi domando (e vorrei che appunto Candido, quando avrò finito io ce lo dica) è quanto di tutta questa situazione di fondo che ci ha esposto Giarrizzo conoscesse Garibaldi. Mandare Bixio significava ritenere che Bronte fosse di importanza fondamentale, perché diversamente non si sarebbe inviato il secondo dei Mille. Negli altri posti siciliani non è stato mai mandato un uomo di quel livello.

Voglio aggiungere anche che non sono così sicura che l'Inghilterra con tutto ciò non c'entri, non c'entrerà sicuramente l'amministratore della Ducea di Bronte, però che Garibaldi fosse preoccupatissimo che si potesse fare un'offesa agli inglesi questo secondo me è determinante perché l'unica potenza che avrebbe protetto il suo passaggio dello Stretto sarebbe stata l'Inghilterra. E questo è un dato di fatto.

Salvatore Candido

Ci si chiede: da quali elementi e testimonianze, oltre che dalla “voce di popolo”, il tribunale giudicante trasse il convincimento che il Lombardo fosse effettivamente colpevole dei reati di cui era accusato?

Riferiamoci brevemente alle testimonianze emesse a caldo dai parenti delle vittime durante il processo, quali risultano dagli “Atti” ne *Il processo di Bronte*².

La moglie di Mastro Antonino Lupo, ucciso da un ribelle, riferendosi al Lombardo, dichiara testualmente (p. 12) che “i suddetti individui (cioè gli imputati) congiurarono contro i Galantuomini e contro la famiglia Lupo, incitando i villici al sangue, al saccheggio ed altre atrocità di uccidere i Cappelli e Mastri come quelli che non avevano fatto eseguire la ripartizione delle terre demaniali a pro dei medesimi ...”.

Il 7 agosto, la vedova di Rosario Leotta, anch'egli assassinato, dichiara (*Ivi*, pp. 15-16): “Nel giorno quattro corrente il nominato Don Nicolò Lombardo, che capitava una masnada di assassini ...”, con quel che segue; ed aggiunge, poi, che “i fratelli Lombardo ed altri giravano per le

² Il volume contenente gli [Atti processuali](#) della Commissione Mista Eccezionale di Guerra per i sanguinosi Fatti dell'Agosto 1860 è stato pubblicato dalla nostra Associazione in formato Pdf ed è liberamente scaricabile dal nostro sito web.

campagne dicendo ai villici che si doveva far la festa dei Civili ... , cioè che si doveva ammazzarli”. La vedova del Notaio Cannata indica (*Ivi*, pp. 20-21) “per capi e per autori di tali eccidi i nominati Francesco Gorgone, i fratelli Don Placido e Don Nicolò Lombardo ...”, ma espressamente richiesta di indicare quali fossero gli uccisori del marito ne indica 12 senza però citare i predetti; il 7 agosto è interrogato il sac. D. Giuseppe De Luca (*Ivi*, pp. 37-38) che dichiara che il Lombardo era uno dei “capi della congiura” e che “in di lui casa si facevano le criminose riunioni”.

Il giorno 8 agosto, poi, il villico Nunzio D’Andrea (*Ivi*, pp. 42-44), ad “analoga dimanda” risponde “che alla testa degli assassini, che commisero gli eccidi in Bronte, vi erano i fratelli Don Nicolò e Don Placido Lombardo”, ma chiarisce che “ciò lo intese per voce pubblica”; ma nello stesso giorno il ferri-fabbro Francesco Paolo Benevegna, dopo avere citato i nomi di “infelici” trucidati e di ribaldi e malfattori uccisori, aggiunge testualmente: “So che questi (intende i malfattori) erano guidati e suscitati in quell’eseccrando procedere dai fratelli Don Placido e Don Nicolò Lombardo ...” (*Ivi*, pp. 44-45). E potremmo continuare con le dichiarazioni di Nunzia Lupo che addita il Lombardo come “il condottiero ossia il capo e mandante di quelli assassini” (*Ivi*, p. 45); di Antonio Uccellatore Fragarò (*Ivi*, pp. 46-47) che non lo aveva visto “fra la ciurma” degli assassini ma che “solo sentiva nei momenti della strage e degli incendi, dalla bocca di Francesco Gorgone, che era il condottiero di quelli assassini di doversi rispettare la casa Lombardo e famiglia”; di Vincenzo Sanfilippo che dichiara testualmente (*Ivi*, p. 62): “Nei primi momenti di quei trambusti vidi io stesso a capo di quella masnada i fratelli Don Placido e Don Nicolò Lombardo; sebbene quando vi erano i civili pronunziava qualche parola d’ordine e di pace, ma poi allorché segretamente si avvicinava a quei malfattori, parlava loro a bassa voce, e faceva comprendere a questo pubblico che egli invitasse a quelli eccidi che di fatti si avverarono ...”, e così continua: “Insieme ai fratelli Lombardo vidi armati da fucile e d’armi bianche i nominati”.

Che si può chiedere ai testi d’accusa più di quanto essi abbiano detto? Furono i concittadini ad ammazzare l’avv. Nicolò Lombardo ancora prima che la “Commissione mista eccezionale di guerra” emettesse la sua sentenza e ancora prima che fossero assicurati alla giustizia tutti e 32 *gli imputati di eccitamento alla guerra civile, di devastazione, strage, saccheggio, incendio, fatti criminosi verificatisi a Bronte e dintorni dal 1° al 5 agosto*, e ancora prima che potessero farsi gli accertamenti e potesse procedersi agli arresti della maggior parte di oltre 150 *sediziosi* indicati in una “Nota” del 9 agosto 1860 dall’avvocato fiscale Michelangelo Guarnaccia (*Ivi*, pp. 63 -65 e 92-98).

Basta leggere queste testimonianze dei brontesi, la maggior parte, per altro, viziata dall’animosità, effervescenza, passionalità del momento e, più che altro, dal fatto che la maggior parte dei testimoni di accusa era legata da vincoli di parentela strettissima con gli uccisi, per rendersi conto come al tribunale militare predetto non si presentasse altra scelta che quella di dar corso alle leggi di guerra che prevedevano la pena di morte.

E’ da lamentare piuttosto che la fretta, dovuta a motivi di interesse bellico, avesse provocato la violazione della procedura, che fosse stato dato il termine di un’ora perché la gente che trovavasi in carcere potesse presentare i nomi dei testi a difesa, *le posizioni a discolpa*. In due ore l’avv. Nunzio Cesare, della parte dei “cappelli”, fece l’impossibile per proporre per il suo difeso don Nicolò Lombardo e, inoltre, per Don Luigi Saitta le causali ed i testi a discolpa ... ma i termini, alle ore 14 del 9 agosto, erano scaduti e la sentenza era in corso.

Occorre dire che noi, a distanza di 125 anni da quegli eventi, siamo in grado di vederli e giudicarli in rapporto a più ampi e completi accertamenti ed, anche e soprattutto, con una valutazione più serena di uomini e cose. Ma in quei giorni, nell’eccitazione del momento, quando la

casa bruciava, l'unica soluzione che era proposta ai giudici era quella della condanna a morte; ma era una soluzione per difetto perché molti, troppi altri imputati, avrebbero dovuto essere dinanzi al plotone di esecuzione.

Ma, ci chiediamo, cosa sarebbe avvenuto se i 13 testimoni a difesa fossero stati convocati ed ascoltati? se si fossero ascoltate le deposizioni del sac. Rizzo, del sac. Gaetano Palermo attestanti che il Lombardo si era attivamente adoperato per il mantenimento dell'ordine pubblico, o le testimonianze dei sacerdoti Giuseppe Di Bella, Vincenzo Leanza e di altri nel senso che, come leggiamo nella comparsa proposta il 9 agosto dal difensore, “diede tutta l'opera sua a poter frenare il tumulto”. Ma queste testimonianze sarebbero valse a togliere importanza e valore a quelle gravissime formulate, come abbiamo visto, dalle parti lese?

E come mai, ci si chiede ancora, un solo professionista e “civile”, il Lombardo fu portato a morire, assieme a 3 “villici”, quali erano Nunzio Ciraldo Fraiunco, Nunzio Longhitano Longi, Nunzio Spitaleri Nunno ed un murifabro (Nunzio Samperi Spiridione) mentre per gli altri due “civili” imputati (il medico chirurgo Luigi Saitta e il “civile” Carmelo Minissale) fu ordinato che sul loro conto dovesse *prendersi una più ampia istruzione?*

Occorre dire che soltanto il cadavere di Nicolò Lombardo era il cadavere eccellente che poteva essere proposto come esempio ai malintenzionati e riottosi, alle popolazioni contadine che la secolare fame di terre poneva in agitazione e poteva facilmente condurre alla rivolta. E i responsabili di questo erano Nicolò Lombardo e i suoi compagni di fede societaria, di cui in questa sede è stata poc'anzi esaltata l'immagine.

Di lì a pochi giorni la divisione Bixio, sbarcata a Melito, in Calabria, costituì la massa di manovra per l'avanzata fulminea verso Napoli. Bixio adempiva agli ordini ricevuti, ma sarebbe stato inchiodato a Bronte e dintorni qualora non fosse stato dato un esempio terribile ed il cadavere del Lombardo (ben noto fin dal 1848 nella provincia e in Sicilia) non fosse stato d'esempio, così come nell'età medievale ed anche, in tempi a noi più vicini, le teste dei decapitati erano lasciate alla visione del pubblico perché fossero di esempio a tutti quelli che passassero.

Ma tornando a Bixio, di cui alcuni testi a nostra disposizione propongono una immagine di uomo insensibile e feroce (ad es. nella nuova edizione dell'opera del Radice a p. 120, leggiamo l'episodio non storicamente accertato che Bixio avrebbe detto ai familiari del Lombardo che volevano mandargli delle uova: “Non ha bisogno di uova, domani avrà due palle in fronte”), noi ci chiediamo se è lo stesso Bixio (parimenti propostoci dal Radice, p. 121) che aveva pianto durante la fucilazione.

Bixio in nessun modo, riteniamo, può essere considerato colpevole di quanto avvenne in Bronte dal 7 al 10 agosto. Nella nostra razionalità di uomini che, dopo tanti anni, possiamo vedere gli eventi con le necessarie serenità ed informazione, ci dovremmo meravigliare molto se le cose si fossero svolte diversamente, essendo stato unanimemente, da quanti furono ascoltati, il Lombardo proposto non soltanto come facinoroso dedito alla strage ma, anche, come primo eccitatore dei tumulti popolari che erano stati la causa prima dei saccheggi, degli eccidi, della morte di 14 cittadini di Bronte. E fra quanti sono presenti in questa sala ci sono discendenti degli uccisi e degli uccisori!

Per concludere mi riferisco a due altri documenti di quei giorni firmati da Bixio. Il primo è costituito da una lettera inviata il 10 agosto, cioè nella stessa mattinata in cui era stata eseguita la sentenza, al governatore di Catania. Essa dice quale premessa: “Si è eseguita or ora la sentenza della Commissione straordinaria che condannava alla fucilazione. Triste missione per noi venuti a combattere per la libertà!”

Triste missione, invero, per un soldato.

Il secondo documento è costituito da una lettera inviata da Bixio, il 17 agosto 1860, cioè il giorno prima dell'inizio del passaggio dello Stretto, alla moglie dalla spiaggia di Giardini. In essa Bixio, dopo avere deplorato di non avere potuto partecipare alla battaglia di Milazzo e di non essere giunto in tempo "in testa al Faro per essere destinato alle prime operazioni del Passaggio", si riferisce a "un tumulto di nuovo genere scoppiato a 70 miglia da Messina" ed aggiunge: "Si bruciano case e si assassinano chiedendo divisioni di terre demaniali. Il Generale mi spedisce sul luogo con parte della Brigata - missione maledetta dove l'uomo della mia natura non dovrebbe essere mai destinato - ma in compenso sono il primo in passione!"

Missione maledetta quella di Bronte affidata, per altro, a un uomo che si definisce *il primo in passione!* Cioè un uomo animato dal sacro fuoco di servire in assoluta obbedienza agli ordini del suo Generale giunto in Sicilia *per portarci pace, libertà, giustizia!* E quanto Bixio credesse in siffatti valori appare chiaro dal corso di tutta la sua vita.

Il processo di Bronte è, sotto molti aspetti, entusiasmante per le grandi implicazioni di ordine storico ed emotivo che coinvolge. Da esso attendiamo che siano chiariti alcuni aspetti del clima di passionalità e di angoscia che si visse in quel tempo in Bronte e in parecchi altri comuni dell'isola coinvolti nelle lotte di classe e cittadine.

Questo processo, la procedura e la sentenza si svolsero secondo tempi e modalità che possono giustificarsi in tempi di emergenza e di guerra. Il vero processo, cui si riferiscono il Gaudioso, il Tenerelli Contessa, lo stesso Radice, il Sipala, si svolse dopo, a Catania e in un tribunale ordinario (la Corte di Assise del Circolo di Catania) e in tempi lunghi che si protrassero fino al 12 agosto 1863, e con giudici togati, e con le garanzie più complete per gli imputati e per il collegio di difesa.

Detto tribunale condannò all'ergastolo ben venticinque imputati e altri dodici a pene più lievi. Ma il dott. Luigi Saitta e il "civile" Carmelo Minissale furono assolti, come leggiamo nell'opera del Radice (p. 140), già nel dicembre 1860, dalla R. Procura di Catania. Chi sa che questa non avrebbe assolto, anche, gli altri cinque imputati che erano andati dinanzi al plotone di esecuzione il 10 agosto dello stesso anno!

Per concludere confermo la mia tesi che si svolge alla difesa incondizionata di Nino Bixio, manifesto le mie più vive riserve sulla procedura seguita dal tribunale giudicante di Bronte, ma esprimo nel contempo il rimpianto che un uomo di mente illuminata, della tempra di Nicolò Lombardo, sia stato sacrificato pur avendo egli lottato in nome di quegli stessi interessi di solidarietà umana e di giustizia per cui combattevano in Sicilia Garibaldi, Bixio e altri uomini di buona volontà.

Ma la storia ci pone dinanzi a episodi imponderabili che, non valutabili nel tempo nella loro giusta luce, si propongono ai posteri in una realtà ben diversa rispetto a quella immaginata dagli uomini del tempo frettolosi e disinformati.

Emilia Morelli

Devo dire che il carattere di Bixio era terribilmente impulsivo, era l'uomo che - tutti voi avete letto Abba - sul *Lombardo* dirà: "Io sono Dio, io sono il comandante, io sono Bixio, a terra farete quello che volete, finché siete sulla nave farete solo quello che voglio io".

D'altro lato anche noi abbiamo testimonianze molto precise del fatto che non gli piacque assolutamente la missione che Garibaldi gli aveva affidato all'interno della Sicilia, non gli piacque

assolutamente perché non erano missioni che gli permettevano di utilizzare quel coraggio che in lui era innato.

Vorrei finire dicendo che forse quello che hanno detto i tre relatori convincerà coloro che nei tempi hanno cominciato a dire evviva i Borboni o coloro che hanno attribuito tutti i mali dell'Italia meridionale non già agli italiani, forse sarebbe stato più giusto, ma addirittura ai piemontesi. Io non sono piemontese sono lombarda, ma dico ai piemontesi che si rendano conto che i poveri italiani arrivati qui hanno trovato quella situazione di cui abbiamo sentito parlare e che non era così facile sistemare in poco tempo, non c'erano riusciti tanti governi uno dopo l'altro.

Il processo



LA CORTE

Presidente: sen. avv. **Giuseppe Alessi**, giurista, ex presidente della Regione siciliana, all'epoca presidente della Enciclopedia Italiana;

Giudici: prof. **Antonio La Pergola**, Ordinario di diritto costituzionale nella Università di Roma, all'epoca presidente della Corte Costituzionale; prof. **Ettore Gallo**, Ordinario di diritto penale nella Università di Roma, giudice della Corte costituzionale, *estensore*; prof. **Vittorio Frosini**, Ordinario di filosofia del diritto nella I Università di Roma, all'epoca componente del Consiglio Superiore della Magistratura; dott. **Martino Nicosia**, all'epoca presidente della Corte d'appello di Catania.

Emanuele Bettini, scrittore, *teste di accusa*; **Carlo Paterniti**, professore, *teste a discolpa*;

Armando Radice e **Sebastiano Aleo**, *avvocati della pubblica accusa*;

Guido Ziccone e **Cesare Zaccone**, *avvocati, difensori di Nino Bixio*.

Bronte 18 ottobre 1985

E' il giorno del processo vero e proprio a Bixio, con la corte e gli avvocati. Il presidente della corte è Giuseppe Alessi, i giudici sono: Antonio La Pergola, Ettore Gallo, Vittorio Frosini e Martino Nicosia.

Giuseppe Alessi

Mi pare che la dizione *processo* complichì il significato del nostro dibattito, che sarà, invece, *un dibattito culturale*.

Concluderemo il dibattito secondo la richiesta che era stata avanzata dal comune di Bronte nella missiva in cui ci pregava di assumere la qualità di membri di questo consesso. La richiesta ci domandava di redigere un documento con il quale, attraverso un giudizio fondato sui documenti, si faccia piena luce sui fatti avvenuti a Bronte nel lontano 1860.

Ora è tempo che la difesa e l'accusa espongano il loro giudizio sugli atti.

Il primo quesito che credo di dover porre è il seguente: il mandato di cattura che riguarda Lombardo reca la data 8 agosto; negli atti compare una lista di nomi, cioè l'elenco degli indiziati come capi della rivolta. Da chi redatta? Da chi introdotta? Quale la ragione per cui nella nota consegnata a Nino Bixio, l'avv. Lombardo è indicato come capo?

Nell'incartamento emerge che gli amici ed i parenti di Lombardo lo scongiurarono perché si allontanasse dalla città; ma egli insistette che si sarebbe presentato a Nino Bixio con la coscienza tranquilla, poiché durante le giornate tristissime di incendi, saccheggi ed omicidi, aveva svolto il ruolo di pacificatore, salvando parecchie vite, le volte che era stato ascoltato; e aveva persino pianto di fronte a certi assassini; tra le vittime vi erano anche suoi amici.

Ecco l'esame che si impone all'una e all'altra parte del nostro dibattito.

Sembra che l'avv. Lombardo si sia presentato a Nino Bixio, nella qualità di presidente del consiglio municipale.

Pongo la domanda: come e perché Nino Bixio non potè far rilevare che egli era appunto il capo del partito comunista, il liberale dalle lunghe e costanti tradizioni, il rappresentante della parte popolare, liberale e patriottica e non già della plebe assassina?

Come è potuto avvenire il capovolgimento?

Ripeto: ho davanti il mandato di cattura; contiene le contestazioni di alcuni articoli del codice penale. Questi articoli dovranno essere esaminati dalla difesa e dall'accusa, dato che il primo di essi delinea la pena di morte per gli incitatori di una rivolta: fu l'accusa contestata all'avv. Lombardo.

Si pone allora il problema di ciò che si voleva per la manifestazione fissata al 5 agosto, a fronte di ciò che è avvenuto nei giorni che precedettero quella data; di ciò che era prevedibile a fronte di ciò che non è stato previsto.

La manifestazione, certamente da lui conosciuta, era stata anche da lui organizzata? Consta che il fratello, medico, frequentava tutte le famiglie ed incitò gli amici perché non mancassero alla manifestazione del 5 agosto. Quale deduzione trarre da tale circostanza?

Il terzo problema è il seguente: l'8 agosto Nino Bixio scrive a Dezza e gli annuncia che gli imputati saranno fucilati. In quale relazione sta la data della sentenza con la data della lettera?

Quale è insomma la posizione di Bixio con quella commissione mista di guerra?

Altro quesito: bisogna offrire una spiegazione al fatto che già erano conosciuti gli assassini; avevano nome e cognome ben indicato da tutte le fonti. Perché essi non furono inviati a giudizio alla commissione mista di Bronte, ma rinviati al tribunale di guerra di Messina e da Messina trasferiti alla competenza del giudice ordinario civile?

La discriminazione ubbidì ad un indirizzo di carattere politico, come lo stesso Bixio ebbe ad affermare in un successivo proclama ai siciliani?

Che valore ha la lettera di Bixio alla moglie, in cui accennando ai fatti di Bronte, si espresse con queste parole: *la maledetta mia missione, nella quale il meno indicato alla repressione ero io, col mio temperamento duro e il mio carattere militare?*

Vi sono degli episodi che meritano un esame approfondito: per esempio la condanna a morte del povero matto (che Verga, nella sua nota novella, fa diventare nano). Questo povero matto era lo scemo del paese, da tutti irriso. Prima che cominciassero i tumulti, arlecchinamente vestito, andava predicando, con il tricolore in mano, che sarebbe venuto il giorno del giudizio per i *cappeddi*. Forse riecheggiava cose sentite. Questo mezzo matto venne condannato a morte insieme al Lombardo ed

ad altri. Era un credente e perciò credeva ai miracoli. Una cronaca del tempo afferma che quando venne trasportato al luogo della esecuzione, andava baciando uno “scapolare” religioso che indossava dentro la camicia, proclamando che la Madonna, raffigurata nello scapolare, gli avrebbe “fatto la grazia”. Lo andava proclamando ai soldati armati che lo accompagnavano nel luogo del supplizio. Il fato volle che veramente, quando spararono contro i condannati, egli rimanesse illeso! Il miracolo si era dunque verificato! Vera la cronaca, o anche pia leggenda, si narra che il condannato si pose in ginocchio davanti a Nino Bixio gridando: *La Madonna mi ha fatto la Grazia! Ora me la faccia lei!*; ma Nino Bixio, insensibile alla invocazione, con ferocia d’animo ordinò che senz’altro gli sparassero, finendolo.

Concludendo, vorrei sottolineare che uno sguardo particolare bisogna dare alle indicazioni di Antonina Catania, di donna Rosalia Spitaleri, di Sebastiano Luca, di Carmelo Pace, del sacerdote Don Giuseppe De Luca, di Nunzio D’Andrea, di Paolo Benvegna e di Nunzia Lupo, di Ignazio Salvo, di Giuseppe Nicosia e soprattutto di Vincenzo Sanfilippo. Sono i ventitrè testimoni sentiti da quella tale commissione, precisa e minuziosissima nella esecuzione delle perquisizioni nelle case degli imputati, per rilevarne le armi, ed in quelle delle parti offese per la valutazione dei danni verificatisi in ogni casa incendiata o saccheggiata.

In contrasto con tale pedante minutissimo svolgimento dell’indagine, quando si trattò della difesa, le porte furono serrate. Dagli atti si evince una indiscutibile illegalità che infirma lo svolgimento di tutto il processo. Siamo sotto l’impero del codice di guerra; è il pubblico ministero, cioè l’avvocato fiscale, che assegna i termini ai difensori per lo svolgimento del loro compito: il pubblico ministero, non il tribunale.

Fu nominato un unico difensore ai sette imputati. L’avvocato fiscale gli assegnò solo un’ora per leggere, esaminare il processo, interrogare i sette imputati e presentare la discolpa! Un’ora sola per interrogare sette detenuti, imputati di una molteplicità di fatti gravissimi, per leggere l’incartamento e citare i testi! ma io per leggere quelle carte ho impiegato tre ore! Ammesso pure che il difensore le dovesse soltanto sfogliare, come assegnare soltanto un’ora per presentare sei discolpe e citare i testi delineando le circostanze sulle quali dovevano deporre?

Circostanza emblematica: l’avv. Lombardo si affidò come difensore proprio al suo avversario! Anche tale atteggiamento merita una valutazione perché lascia presumere la serena certezza della sua innocenza. L’avv. Cesare riuscì in due ore a fare tutto, a depositare almeno tre delle discolpe: *ma alle ore quattordici, anziché alle ore tredici*. Ebbene, la commissione mista, riunitasi, lesse un’ordinanza nella quale si afferma che essendo trascorsa l’ora assegnata, decideva di non ammettere nessuno dei quindici testimoni indicati a discolpa, attraverso i quali ciascuno degli inquisiti intendeva dimostrare non solo la propria estraneità ai delitti, ma di avere serbato una condotta contraria allo svolgimento del terrore. Nemmeno usando i poteri discrezionali che le erano propri, la commissione volle ascoltare i testimoni nel giorno del dibattimento.

Costituitesi le parti, contestati i reati, il presidente propose la domanda se vi fossero osservazioni. Ebbene nel verbale non se ne legge alcuna contro quella ordinanza di rigetto della discolpa. Negli interrogatori all’udienza, tanto il Saitta quanto il Lombardo indicarono una serie di persone - più di dieci - che potevano deporre su circostanze specifiche, a loro discolpa. Si potevano sentire almeno quelli che erano nel paese; ma non furono ammessi.

Questi gli atti.

Come si sa, furono fucilati immediatamente.

Il comportamento del Lombardo in questa vicenda fu di pieno decoro. Si nutrì dei sacramenti secondo la sua fede cattolica; non ebbe alcuna espressione di disprezzo verso alcuno; né si rivolse al popolo, che faceva ala al triste corteo.

Sembra che lo stesso Nino Bixio, successivamente, abbia riflettuto amaramente sul tipo di giustizia amministrata.

Comunque sentiremo.

Invito, però, le parti ad avvalersi anche delle fonti che vanno oltre il processo celebratosi qui a Bronte, e cioè delle risultanze del processo celebratosi a Catania. Evidentemente non ci dovremmo fermare ai problemi della legalità o della motivazione della sentenza: in ipotesi questa potrebbe anche essere insufficiente, di fronte, però, alle risultanze di una verità storica giustificatrice.

Ritengo che per noi non si tratta soltanto di accertare se il giudizio si svolse in regola formalmente, legalmente espresso *secundum acta atque alligata*, e quindi in regola con la legge imperante.

Dobbiamo esprimere un giudizio di carattere storico al di là della eventuale legalità del giudicato.

Mi auguro che la conclusione del nostro dibattito appaghi le rivendicazioni di Bronte, città che in questo momento è emblematica per tante vicende della nostra storia.

Debbo comunicare che sono stati presentati, dall'accusa e dalla difesa, i testi. Naturalmente, secondo le norme della normale procedura, deve essere ascoltato prima il teste di accusa: questi è lo scrittore Bettini. Può venire per dire le cose che intende riferire.

Emanuele Bettini

Innanzitutto devo chiarire qualche punto.

Questa mattina è apparso su *La Sicilia*, un titolo abbastanza preoccupante e una dichiarazione che io ieri, in via di amicizia, rilasciai al collega Scalia. Il titolo è “Bixio in camicia nera”. Esso va interpretato in maniera fondamentalmente diversa dal senso che potrebbe avere oggi. “Bixio in camicia nera” non significa certo vedere Bixio come un quadrunviro bensì usare termini contemporanei per un avvenimento ed un comportamento che la nostra esperienza storica ci porta a definire di tipo fascista.

E' tutto qui, non si voleva certo immaginare Nino Bixio con il manganello. Intendo dire che il suo comportamento nella circostanza alla quale ci riferiamo, secondo una definizione contemporanea può identificarsi in un comportamento di tipo fascista.

Chiarito questo so che le mie affermazioni non sono condivise probabilmente dal novanta per cento di questa assemblea. I fatti che sono avvenuti durante l'occupazione (continuo a chiamarla occupazione e non liberazione) della Sicilia, sono stati chiariti ieri.

Desidero fare una sola puntualizzazione: ho portato con me un libro scritto nel 1904, quindi quasi contemporaneo al libro di Radice, dal generale Pittalunga. Chi era costui? Era un garibaldino in fureria, divenuto poi generale, autore di *Note garibaldine sulla campagna del 1860*, libro dedicato a Cesare Abba. Ci sono dei telegrammi precisi. L'intervento di Garibaldi in Sicilia - è la mia interpretazione e ne assumo pienamente la responsabilità anche perché mi dissocio pienamente da certe altre interpretazioni date in questa sede - era preordinato ed era finanziato non solo da una raccolta di fondi, che stava avvenendo in Italia, ma soprattutto da una raccolta di fondi che proveniva dall'Inghilterra.

Ce ne parla lo stesso Pittalunga garibaldino. Cita la “Gazzetta Ufficiale” del regno, i telegrammi al momento della partenza per questa spedizione.

Per quanto riguarda il discorso di Bronte era chiaro che c'era del fermento. Lettere provenienti da Messina il 6 maggio dicono che l'insurrezione continua nell'interno della Sicilia, che la situazione è grave e che "si aspetta uno sbarco mercè il quale apporтерansi soccorsi agli insorti". Quindi chi la pensava come Garibaldi era pronto ad unirsi a lui.

Da Londra il 12 Maggio si apprende che "la raccolta dei fondi in Inghilterra ha assunto risvolti talmente importanti da discutersene presso la camera dei comuni". Rispondendo ad alcuni membri della camera il procuratore generale esprime le sue simpatie per i siciliani, spera che le sottoscrizioni aperte a Londra per aiutarli non saranno considerate illegali. Il tutto si limiterà ad una raccolta di denaro, nessuna legge sarà violata; però il semplice fatto che questa colletta non sia stata una colletta tra amici, tra simpatizzanti dell'Italia ma abbia assunto dei risvolti di livello nazionale è sintomatico.

Il 12 maggio il *Times* dice che la libertà della Sicilia tornerebbe gradita all'Inghilterra; lo stesso foglio dice che i siciliani conservano buona memoria della loro momentanea adesione all'Inghilterra. Le notizie a quei tempi naturalmente non erano divulgate come adesso, erano molto filtrate, delle cose più importanti se ne dava un risvolto minimo. Addirittura i giornali parlavano a distanza di settimane di certi avvenimenti. Comunque la presenza degli inglesi in Sicilia, non dico dei turisti inglesi che venivano a fare il bagno da queste parti, è provata da un breve telegramma di due righe che proveniva da Vienna il 14 maggio in occasione dello sbarco a Marsala.

Noi venendo dal Nord ci siamo formati il convincimento che la campagna di Sicilia - e in questo senso qui riconfermo la dichiarazione che ho rilasciato ieri al collega Scalia - fu una feroce e brutale occupazione militare. Perché? Perché quando Garibaldi partì inviò al colonnello Zambianchi un promemoria, da Talamone 7 maggio 1860, che al punto tre dice: egli campione della Causa Santa italiana, reprimerà qualunque atto di vandalismo, col maggiore rigore e procurerà di farsi amare dalle popolazioni. Siamo al 7 maggio e malgrado a Bronte vi fosse qualche movimento non era ancora successo nulla.

Leggiamo quello che c'è dietro le righe "reprimerà qualunque atto di vandalismo". Nei confronti di chi andava esercitata la repressione? Nei confronti dell'esercito regolare papalino. Certo verso coloro che la pensavano in una maniera diversa.

Non vorrei azzardare il discorso dell'eversione a Bronte, però sembra certo che l'impostazione della campagna del 1860 stesse in questi termini, perché già il 7 maggio Garibaldi impartiva al colonnello Zambianchi un ordine di repressione. E' anche possibile che Zambianchi a Bronte si sarebbe comportato in una maniera diversa da Bixio, perché si è detto che Bixio aveva fretta di partecipare a quella manovra di imbarco che è stata una barzelletta. E sarebbe stato un disastro, se non fossero intervenuti i tecnici e i consulenti militari inglesi per togliere Garibaldi dai pasticci, così come intervennero per evitare che la battaglia del Voltorno si tramutasse in disfatta completa delle truppe garibaldine.

A me preme sottolineare la mentalità poliziesca con la quale Bixio affrontò i fatti di Bronte.

Concludo dicendo che la campagna di Sicilia è stata condotta con lo stile dell'occupazione militare e quindi riconfermo tutta la mia dichiarazione, e il contenuto della mia dichiarazione di ieri.

Alessi

La parte civile vuole proporre una domanda.

Parte civile

Nel libro sui fatti di Bronte che porta la firma del teste c'è una lettera sotto la data dell'8 agosto. E' una lettera indirizzata al maggiore Dezza.

Bettini

Credo comunque che il senatore Alessi abbia dettagliatamente chiarito il problema.

Alessi

Io l'ho segnalata nella mia relazione. Qual'è la domanda?

Parte civile

La domanda è questa: siccome in altra pubblicazione la lettera, che è dell'8 agosto, porta l'elenco dei condannati, io desidero sapere se il teste ci può dare notizie precise circa la fonte da cui è estratta. Perché la lettera porta l'elenco dei condannati e in calce la firma di Bixio.

Bettini

Io per alcune parti di questo volume mi sono rifatto a Radice, l'unica cosa dove non mi sono rifatto a Radice che è anche, ritengo, la parte più importante di questo mio libretto, sono i verbali degli interrogatori ed io là rimando esattamente ...

Alessi

Scusi professore Bettini, risponda alla domanda, non ad altri argomenti. La domanda è precisa.

Bettini

Io ho risposto. Mi sono rifatto a Radice.

Alessi

Siccome l'ho segnalata nella mia relazione questa lettera, l'accusa per valorizzare l'argomento vuole conoscere da lei se può dire qual'è la fonte di ...

Bettini

Mi sono rifatto al volume di Radice.

Alessi

Allora stralciamo questa lettera ...

Bertini

Perché per me la parte importante del processo non è quella, bensì sono altri punti sui quali mi sono soffermato.

Alessi

Di fatti nel libro di Radice la lettera è trascritta. Allora grazie assai al professore Bertini.
Il teste a discolpa professore Paterniti.

Carlo Paterniti

Il punto da rimarcare è che l'azione garibaldina fin dall'esordio si presenta con una sua legislazione. E questo è un punto importante che eleva di tono il movimento garibaldino che non è sicuramente, anche per questo un semplice fatto di armi, né un'azione di guerriglia.

Garibaldi assume la dittatura, e con questo crede di avere la legittimazione formale per legiferare. In quel momento c'è una doppia legislazione in Sicilia. Garibaldi col decreto n. 7 dà ai continentali che si trovano in Sicilia, il codice penale militare sardo. Ai siciliani lascia le leggi vigenti borboniche da raggugliare con il codice penale militare sardo soltanto ai fini della misura della pena perché venga scelta quella più mite.

Questa scelta ha anche un significato, anzi ha un significato oltre quello tecnico della più agevole disponibilità della legislazione già conosciuta fino a quel momento dai giudici.

Il presidente poco fa parlava di unione, distinguendo unione dalla annessione che avvenne, ma in effetti c'erano al momento molti dubbi per la modalità di questa unione e anzi c'è da dire che i cervelli del momento, Amari per esempio, parlavano di una confederazione di tipo scozzese, era il modello scozzese che veniva richiamato e dunque si poteva pensare ad una Sicilia anche in avvenire unita ma con sua legislazione. Ma anche se si trovò il modo di trovare una legislazione penale per alcuni reati, Garibaldi venne con una sua propria disciplina al di là e al di fuori di quelle leggi che pure richiamava. I reati sono: furto, omicidio, grassazione e saccheggio.

Subito dopo lo sbarco i Mille dovettero occuparsi di mantenere l'ordine pubblico in Sicilia. Il 17 maggio ad Alcara Li Fusi, un piccolo comune in provincia di Messina, avvennero dei fatti molto più gravi di quelli di Bronte, quaranta giorni di rivolta, cadaveri in decomposizione per le strade, sistematica uccisione della classe dei cosiddetti civili.

Ecco perché Garibaldi il 17 maggio emana un decreto legato a questi reati. Il decreto n. 7 dice che il computo più favorevole di pena non vale per grassazione, furti e sequestro di persona, per questi reati è comminata subito la pena di morte.

Fu uno sforzo di prevenzione infruttuoso perché il Dittatore fu costretto a modificare le sue vedute, distinguendo il furto, che non dava spazio a nessun disegno politico, dal saccheggio che consiste nella sistematica distribuzione delle proprietà degli avversari e in cui può configurarsi un disegno politico. Perciò quest'ultimo non va trattato come un furto e non è passibile della pena di morte.

Il movimento garibaldino perseguiva il disegno politico-istituzionale dell'Unità d'Italia e non intendeva impegnarsi nei conflitti di classe che stavano esplodendo. E fu probabilmente l'esperienza di Alcara li Fusi, dove l'ordine pubblico non fu padroneggiato, a determinare l'intervento, sicuramente pesante, di Bixio a Bronte.

Questo direi per la parte sostanziale, per la parte processuale che anch'essa va tenuta in conto, bisogna dire che per sei mesi in Sicilia la giurisdizione ordinaria fu sospesa, e qui è simpatica l'annotazione dell'inglese Mack Smith che parla della delusione degli avvocati siciliani che rimasero sostanzialmente privi di occupazione.

Al posto della giustizia ordinaria, la giurisdizione penale speciale. Prima consiglio di guerra per tutti i reati, e successivamente commissioni speciali per i fatti commessi da civili. Queste commissioni speciali, e questo è il punto da rimarcare ai fini del processo di Bronte, agivano con rito subitaneo: che vuoi dire? Con rito subitaneo significa che la fase istruttoria era compressa, appiattita, ridotte le possibilità dell'intervento difensivo, ma significa anche che la sentenza, morte in molti casi, poteva essere eseguita subito. E infatti spesso così avvenne.

Il bilancio è negativo, certamente un bilancio non privo di ombre, perché molti furono i fucilati subito con rito subitaneo, senza attendere l'appello. Coloro che riuscirono a tenersi latitanti, ottennero migliori condizioni in secondo grado, e tanti alla fine riusciranno a lucrare l'amnistia dell'ottobre del 1860.

Alessi

Prima di dare la parola all'avvocato dell'accusa, la commissione crede di accogliere una richiesta del prof. Candido che ha da fare una brevissima annotazione sulla data della famosa lettera inviata da Nino Bixio l'8 agosto e che comprende i nomi dei condannati a morte, lettera che precede la sentenza e annuncia la fucilazione dei 5 condannati di cui sono fatti i nomi.

Candido

Sarò brevissimo. Effettivamente il signor Bettini, autore del *Rapporto sui fatti di Bronte del 1860* ha fatto seguire alla lettera inviata l'8 agosto 1860 da Nino Bixio al maggiore Dezza l'elenco dei 5 condannati a morte i quali furono fucilati all'alba del 10 agosto e per cui la sentenza era stata pronunciata alle ore 20 del giorno precedente.

Perché? Occorre dire che Bettini trasse il testo dall'opera del Radice *Nino Bixio a Bronte*³. Questa circostanza, quando studiai il caso a Roma nei giorni scorsi, suscitò in me vive perplessità non comprendendo come Bixio, che sapeva che gli imputati erano sette, potesse aggiungere alla lettera al Dezza le parole: *I condannati alla pena di morte dalla Commissione*, facendo seguire i 5 nomi di essi ma escludendo quelli di Luigi Saitta e di Carmelo Minissale per cui la "Commissione mista eccezionale di guerra" chiedeva che si svolgessero altre indagini.

Ho confrontato allora il testo dato da Emilia Morelli, qui presente e che, eventualmente, può essere chiamata a testimoniare circa la fedeltà con cui nel suo *Epistolario di Nino Bixio* riprodusse il testo originario da cui aveva attinto Radice. La lettera, invero, come appare dalla p. 378 del predetto volume, è così breve che ne posso dare il testo completo in questo breve intervento. Esso è il seguente: "Bronte, [8 agosto 1860]. Giuseppe Dezza. Nuovi tumulti in Regalbuto e minacce in Cesarò. Io vado in carrozza a Regalbuto. Prendete un battaglione e conducetelo a Cesarò, e fatevi intendere a vostro modo, vi unisco il rapporto delle autorità. Domani ritornate voi in Randazzo. Io

³ Il volume *Nino Bixio a Bronte*, la monografia di [Benedetto Radice](#) (tratta dal II° volume delle *Memorie storiche di Bronte*) è stato pubblicato dalla nostra Associazione in formato Pdf ed [è liberamente scaricabile](#) dal nostro sito web (100 pag., 803 Kb).

sarò in Bronte per la fucilazione e poi ci vedremo a Randazzo. Bixio”. La lettera finisce qui e non comprende il codicillo circa i nomi dei condannati alla pena di morte!

Il giorno 8 Bixio era sicuro che, data la gravità dei delitti attribuiti e delle dichiarazioni di gran parte dei testi a carico, ci sarebbero stati dei fucilati ma ignorava quali e quanti essi fossero e se per qualcuno dei 7 imputati sarebbe stata disposta una ulteriore e più ampia istruzione, come leggiamo nella sentenza del 9 agosto.

Ho l'onore di proporre i due documenti, oggetto dell'indagine, costituiti dalla fotocopia della pagina dell'*Epistolario di Nino Bixio* che comprende la lettera in esame nel suo testo, che devo considerare genuino e veridico, e dal testo tratto dal volume soprasegnato di Radice fatto suo da Bettini.

Alessi

Io ho segnalato questo come un punto del dibattito, ma mi pare che le testimonianze, abbiano anticipato molto di ciò che staranno per dire la difesa e l'accusa. Do la parola all'avvocato Aleo, che pronuncerà, diciamo così la requisitoria contro Nino Bixio.

Sebastiano Aleo

Gli atti, i pochi atti di cui disponiamo, danno la certezza morale, e tanto basta, per ritenere che il processo, la sua conclusione e i suoi tempi di trattazione furono voluti proprio da Bixio. La lettera dell'8 agosto, signor presidente e onorevoli signori, non si liquida facilmente eliminando dal suo corpo i nomi dei condannati a morte. Perché in quella lettera è comunque anticipata la conclusione del processo.

Ed è con amarezza che si deve parlare di questo intervento dell'eroe Bixio intriso di crudeltà e spietatezza, e che sembra, anche per le annotazioni storiche che si sono andate dicendo, si sia reso altresì strumento di una sorta di reazione, come dire, controrivoluzionaria, difendendo, oggettivamente, l'interesse di un altro eroe, e dei suoi discendenti; di quel Nelson, cioè, che la Ducea aveva avuto quale premio dell'impiccagione di Caracciolo. E' una pagina dolorosa della storia d'Italia!

Ma chi era Bixio? Io sono l'accusa e ho il dovere di segnalare notazioni che ci vengono da fonti che ritengo sufficientemente serene. Si è già detto abbastanza sull'uomo Bixio impulsivo e forse troppo determinato nelle sue azioni. Però signor presidente io vorrei fare qualche altra citazione, che forse non appartiene agli atti che sono stati distribuiti. La notazione è di Cesare Lombroso.

Lombroso parla di Nino Bixio come di un uomo feroce, rissante e vagabondo che poi trovò, incanalando queste sue caratteristiche nella guerra di liberazione o, come direbbero altri, nella guerra di conquista, la gloria per l'apprezzamento dei posteri. Ma Cesare Lombroso potrebbe anche essere sospetto. Tuttavia è un uomo che circa le disposizioni al maleficio dell'uomo se ne intendeva molto bene.

Ho qui sotto gli occhi alcune notazioni che questa volta vengono da chi ha esaltato Bixio e Garibaldi, e cioè Cesare Abba: dirà di Bixio “se ne lagnano tutti, ogni popolo e i suoi volontari vorrebbero abbandonarlo, è violento, insopportabile”: ma non è tutto signor presidente.

Il tema, onorevoli signori della commissione, il tema è la violenza, la disposizione alla violenza; la mancanza di pietà per le vittime.

E poi c'è la lettera del 7 che ancora una volta è illustrativa del modo di sentire e di esprimersi di Bixio, perché al maggiore Dezza egli scrive: “Bronte è in stato d'assedio e appena ho giunto” - non

era un letterato - “ho fatto consegnare le armi, gli insorti sono naturalmente fuggiti. Io però ho messo le unghie addosso ad uno dei capi”.

Il giorno 7 mattina, è la lettera signor presidente, lui ha già deciso che uno dei capi deve essere raggiunto dalla sua giustizia sommaria. Il 7 mattina, ricordatelo, il 7 mattina quando ancora devono essere sentiti i testimoni la sorte di Lombardo (di capo si parlerà soltanto per Lombardo) è già decisa. E poi c'è una lettera del giorno 8 con i correttivi che ci sono venuti stamattina. La vogliamo rileggere insieme. “Al signor Comandante Dezza”, la data è certa, è del giorno 8, “Nuovi tumulti in Regalbuto e minacce in Cesarò. Io vado in carrozza a Regalbuto. Prendete un battaglione e conducetelo a Cesarò, fatevi intendere a vostro modo” il linguaggio è sempre quello, “vi unisco il rapporto delle autorità. Domani ritornate voi in Randazzo. Io sarò a Bronte per la fucilazione”. Questa lettera del giorno 8 la dice lunga sul ruolo di Bixio al processo. Egli sa già (il processo il giorno 8 deve ancora cominciare, comincerà nel pomeriggio del 9), egli sa già che nella serata del 9, quando egli ritornerà da Randazzo, ci dovrà essere la fucilazione.

Alessi

Tenga conto però che l'istruzione già si era completata, cioè le fonti di prova erano già conosciute.

Aleo

Questo da lei non me l'aspettavo, e le dico subito perché non me l'aspettavo, perché quella è un'istruzione, se lei l'ha letta con la sua intelligenza critica e l'esperienza professionale che certamente mi sovrasta, la cui data è condizionata, e avrebbe dovuto - se lo ricordino lor signori, se lo ricordi signor presidente - avrebbe dovuto avere il vaglio del dibattimento, avrebbe dovuto avere i controlli del dibattimento, ne ripareremo da qui a un momento, e se il dibattimento è una burla, il processo è finito.

Alessi

Avvocato Aleo, desidero sottolineare questo, siccome sta facendo lei la valutazione di quella frase: io le ho detto di metterla in rapporto ad una istruzione già conclusa per dire il valore che poteva avere quella tale espressione, o di una presunzione, o di una prevedibilità oppure di un ordine, sono tutte e tre le tesi.

Aleo

La dimostrazione che fosse già tutto preconstituito, gliela do da qui a un momento.

Quando Bixio dice giorno 8: “E' già deciso domani ci dovrà essere la fucilazione”, egli sa già che l'indomani nel giro di un paio d'ore il dibattimento si concluderà, che la difesa sarà esautorata e ci sarà la sentenza di morte.

E perché dico questo? Ma perché signor presidente quando si arriva al dibattimento, noi assistiamo ad una tragica farsa, se mi consente, ad una pantomima dolorosa e tragica che coinvolge la vita di 5 persone. Riprendo il discorso che attiene alle discolpe, che esaurisce, a mio modo di vedere, il tema di questa vicenda, perché quando avremo discusso il significato e il valore di quelle discolpe non ammesse, noi non avremo più niente da dire.

Consentitemi un attimo che io mi rifaccia a queste discolpe. Eccola qua. E' una comunicazione che viene fatta da parte dell'avvocato fiscale: "quell'illustre Michelangelo Guarnaccia" che autonomamente e liberamente statuisce che entro un'ora debbono essere proposte le discolpe.

Badate, badate che dal punto di vista formale l'invito è esauriente. Esauriente nel senso che si dà carico di far conoscere alla difesa quali siano gli adempimenti cui gli imputati hanno diritto, quali siano le facoltà che da quel momento vengono loro concesse per preparare la difesa: "Atteso che la causa è sul punto di dover essere trattata, accordiamo agli imputati suddetti il termine di un'ora per presentare le loro eccezioni e difese, il difensore, da eleggersi, sarà uno per tutti, e può informarsi del processo depositato presso questo cancelliere, dimorante nella casa del signor Fiorini, e che da questo momento in poi, gli imputati possono conferire coi loro difensori".

Allora, in un'ora il difensore doveva recarsi nella cancelleria che era presso la casa del dott. Fiorini e prendere conoscenza degli atti (perché se non avesse letto quali erano gli elementi di accusa, quali erano le indicazioni probatorie, quali erano i testimoni che stavano a carico di tutti e 7 gli imputati - gli imputati erano 7 - naturalmente non avrebbero potuto concepire una sorta di piano difensivo), andare al carcere e colloquiare con ciascuno degli imputati e informarli delle colpe che a ciascuno di essi venivano attribuite. Predisporre le note difensive e le discolpe con le indicazioni dei testimoni.

Ebbene, quel povero cristo di difensore, il quale pare che fosse un avvocato valente, probabilmente anche lui ha, come dire, subito l'effetto di un'intimidazione generale, certo che di una parola di protesta da parte di questo difensore nel processo verbale di dibattimento non se ne ha cenno. Ma non gliene possiamo fare una colpa, non possiamo sapere come siano andate le cose (forse non venne verbalizzato, può succedere anche questo), e se poi consideriamo il clima di quel momento probabilmente il presidente lo zittì per non perdere tempo.

Dunque, signor presidente, il difensore, che è questo avvocato Cesare, uno per tutti, depositò in cancelleria tre discolpe articolate. Badate che bisogna apprezzare la rapidità e la puntualità della discolpa, perché c'è una discolpa articolata per il signor Saitta, ce n'è un'altra altrettanto articolata per Carmelo Minissale, ce n'è un'altra articolata per don Nicolò Lombardo.

Mi riferisco essenzialmente alla discolpa in favore di Nicolò Lombardo, che dei tre sarà la vittima (gli altri due, pur senza che venisse sentita la discolpa, andranno a finire avanti ad altri giudici), è una discolpa abbastanza articolata che chiama in causa testimoni e su dieci posizioni diverse e articolate in maniera da coprire l'arco degli addebiti che si muovevano all'imputato principale. Ci danno l'esempio don Gaetano Palermo sacerdote, mastro Carmelo Petralia e il sacerdote Mariano Meli (sono undici, non dieci) "per contestare che nel giorno ultimo di Luglio ora spento il Lombardo nella pubblica piazza, dinnanzi al caffè di mastro Vincenzo Isola", veda com'è particolareggiata la discolpa per chi ha una certa esperienza sull'attendibilità a priori di queste discolpe, "ai contadini che tumultuavano per la divisione delle terre comunali, il Lombardo arringava l'ordine esortandoli a darsi baci promettendo loro la divisione legale e pacifica delle terre".

E allora il discorso della congiura, che voleva si sopprimessero i cappelli, sarebbe caduto se questi fossero stati ascoltati.

Poi c'è un'altra posizione: "Il Lombardo spese tutta l'opera sua per poter frenare il tumulto nei giorni susseguenti nei quali durava il disordine, il che può contestarsi dai signori delegato don Nicolò Spitaleri", quindi un uomo di autorità e di prestigio, "don Giuseppe Radice, don Giuseppe Di Bella, sacerdote Vincenzo Leanza". E allora, le discolpe vengono presentate una con un'ora di ritardo, le altre due, se io non vado errato, ma non ha importanza il ricordo, con un'ora e mezza di

ritardo. Il tribunale misto di guerra, dopo un falso dibattimento i cui testimoni essenzialmente si limitano a confermare le dichiarazioni rese senza un minimo di scandaglio in ordine alla loro attendibilità, dichiara tardive le discolpe e le respinge.

Allora io domando a lor signori che sono giudici, avvocati illustri, magistrati di alti consessi, è senza significato in sede giudiziaria che si assegni un'ora di tempo per l'espletamento di un'attività difensiva che avrebbe richiesto parecchie ore, per esaminare gli atti, conferire coi detenuti e predisporre le discolpe? E tuttavia quel poveraccio di difensore nel tempo che è al di sotto del tempo sufficiente riesce a presentare le discolpe.

Gli imputati al dibattimento, soprattutto don Nicolò Lombardo, ripeteranno le loro discolpe, si rifaranno alle testimonianze di coloro che si vorrebbe fossero sentiti. Il tribunale dice che la causa è sufficientemente istruita e passa alla camera di consiglio. A che ora è cominciato il dibattimento nel pomeriggio? Fino alle due e mezzo c'è un'attività difensiva che è documentata dal cancelliere il quale riceve le posizioni a discolpa; alle ore 20 c'è la sentenza di morte, da eseguirsi entro 2 ore (poi verrà rimandata, all'indomani mattina forse perché Bixio non era potuto arrivare in tempo da Randazzo).

Ora signor presidente, onorevoli signori della commissione, io vi chiedo: che senso può avere un processo siffatto che si conclude in maniera, consentite la parola, vergognosa dal punto di vista procedurale; è una irrisione al diritto di difesa, e badate, non al diritto di difesa in senso formale; alla necessità della difesa in senso sostanziale.

Perché se da queste considerazioni che attengono al rito, passiamo al merito, il discorso diventa ancora più drammatico. Nei primi due giorni della istruttoria, - e lor signori sono troppo esperti per saper leggere soprattutto nelle carte di tipo processuale - nei primi due giorni di istruttoria non si è fatto altro che riceversi acriticamente tutte le denunce e le lamentele che con sospetta urgenza e tempestività venivano proposte al tribunale misto di guerra.

Ma vogliamo esaminare, onorevole signor presidente, onorevoli signori della commissione, sia pure fuggevolmente, questi atti istruttori che al dibattimento, stando a quanto risulta dal verbale, non pare che siano stati letti? E mi spiego anche perché non sono stati letti; perché se il presidente avesse dato lettura degli atti dell'istruttoria, non avrebbe potuto concludere il processo nel giro di poche ore: ricordo alle ore 20 la camera di consiglio è bella e conclusa. Allora il processo si istruisce nei giorni 7 e 8 agosto.

Se io non vado errato, l'elenco delle testimonianze comincia con la vedova Cannata, la quale parla di una congiura, di una congiura di cui ella avrebbe avuto notizia dalla bocca del povero morto, del notaio Cannata, che era già defunto per le violenze patite dai rivoltosi. Poi viene interrogata la signora Gaetana Celona.

Signor presidente sembrano copie conformi, sembrano due testimonianze a ricalco, ma lasciamo stare l'aspetto apparente, perché probabilmente la verbalizzazione non riproduce fedelmente il modo di esprimersi di queste povere donne. Tutte e due parlano di una congiura, non ben conosciuta, riferita dai loro congiunti e di cui erano indicati come capi don Nicolò e Placido Lombardo, don Luigi Saitta, don Carmelo e Silvestro Minissale, don Filippo Sanfilippo. Poi viene sentita la signora Nunzia Avellino vedova Lupo. Anche a lei avevano ammazzato il marito, la donna parlerà anch'essa di una congiura, "per quanto appreso da mio marito".

Ora io mi rendo conto che l'ora non è delle più felici; tuttavia bisogna sottolineare come i giudici non fecero una sola domanda per verificare l'attendibilità del riferimento; non chiesero mai a nessuna delle testi: "ma tuo marito di preciso cosa ti ha riferito?". Si sono passivamente accontentati della affermazione mio marito mi ha detto che c'era una congiura!

Su questo tema io non posso che richiamare quanto detto dal prof. Giarrizzo.

Poi c'è la testimonianza della signora Antonina Cannata vedova Leotta che riferisce del bacio di Giuda; cioè di un intervento che sarebbe stato operato direttamente dall'avvocato Lombardo per convincere il proprio marito a trasferirsi presso non so bene se una chiesa o un convento. Questa testimone indicherà poi come testimone un certo Nunzio D'Andrea, il quale dirà di essere stato costretto a sparare contro il suo datore di lavoro e farà anche i nomi di coloro che lo hanno costretto. Ma egli è reticente perché non dice tutti i nomi di coloro che lo istigarono a sparare contro il suo datore di lavoro. Per questo sarà incarcerato ed in carcere resterà anche dopo il dibattimento. Il discorso ci porta molto lontano!

C'è però un testimone del quale non possiamo non considerare con particolare attenzione la deposizione anche perché di essa si trova eco nella sentenza, ed è il testimone Vincenzo Sanfilippo, l'ultimo dei testi, ed è una strana coincidenza questa! perché fino a quel momento, signor presidente, onorevoli signori della commissione, si era parlato di questa congiura, si era detto che questa congiura aveva lo scopo di far cadere i depositari del potere per innalzare il Saitta e il Lombardo; si era anche detto che questa congiura oltre che ispirata dal problema delle terre era anche destinata alla soppressione dei "Cappelli", ma non c'era stata una rappresentazione, diciamo diretta, della partecipazione dell'avvocato Lombardo.

Ma, signor presidente, con la testimonianza volontaria del signor Vincenzo Sanfilippo, che è un ventenne, potremmo parlare di shakespiriane coincidenze. Questa la dovremmo leggere. Si è volontariamente presentato Vincenzo Sanfilippo, e il processo è chiuso, perché costui così si esprime: "Mi chiamo Vincenzo Sanfilippo di don Mariano di anni venti, civile da Bronte". "Perché vi siete a noi volontariamente presentato?". "Per dichiarare quanto segue. Prima di succedere la strage, saccheggi ed altro, in questo comune si osservava un certo ammutinamento in tutti i villici di questo paese i quali non avvicinavano alcuna delle persone civili e solo si vedevano sempre abboccate in segrete confidenze coi fratelli Placido e Nicola Lombardo".

Vi prego di fermarvi un momento con la vostra intelligenza critica su questa capacità discriminatoria dei colloqui che avrebbero preceduto le vicende drammatiche e che erano limitati alle persone di un certo rango, e non si estendevano a persone di rango differente. Questo ragazzo, che ha questa capacità penetrativa, questa capacità di cogliere aspetti che normalmente sfuggono all'osservazione comune, rileva la stranezza di questo colloquiare tra persone dello stesso ceto: "Tenevano le loro conferenze in casa Lombardo e in talune strade eccentriche, cosa che ci faceva molto allarmare e ci facevano fare forti sospetti che congiurassero a danno delle classi civili".

Mi sembra di capire questo ragazzo che va in giro per il paese e scopre nei vicoli più appartati e meno frequentati che c'è qualcuno che parla sotto voce con altri. "Nei primi momenti di quei trambusti, vidi io stesso a capo di quella masnada", ecco signori della corte, ecco il problema risolto, "vidi io stesso a capo di quella masnada i fratelli don Placido e don Nicolò Lombardo".

Il processo è risolto e badate che l'anima se la salva questo povero ragazzo, testimone prezzolato, perché dopo avere detto che don Placido e don Nicolò Lombardo guidavano i rivoltosi aggiunge, per la verità, che quando vi erano i civili pronunziavano qualche parola d'ordine e di pace, ma poi, allorché segretamente si avvicinavano a quei malfattori, parlavano loro a bassa voce, incitandoli agli eccidio.

Egli ha percepito (non so come abbia fatto) che il Lombardo pubblicamente ostentava parole di pace e di quiete, ma poi segretamente, senza che egli potesse sentirlo, ovviamente, istigava gli altri alla rivolta.

La sentenza, esaminando la posizione di Nicolò Lombardo, così ipocritamente si esprime: “Intesi nelle forme di rito, tanto i testimoni a carico che a discarico”. Mi direte che è uno stampato predisposto. Ma è una beffa! una delle pagine più scandalose della magistratura! Poi dirà che ha inteso anche il difensore, il quale ha concluso. Io non so che cosa abbia detto il difensore, che tempo abbia utilizzato per svolgere la difesa di sette disgraziati, candidati alla pena di morte le cui posizioni, se volessimo sottilizzare, non sono sempre compatibili. Ma tant’è, quel poveraccio qualche cosa avrà detto!

Allora, signor presidente, onorevoli signori della commissione quale è la conclusione di questa mia chiacchierata. Come preannunziato nella lettera del sei, come ribadito nella lettera del sette, come conclusivamente affermato nella lettera dell’otto, Bixio ha deciso per la morte di quei disgraziati. E’ lui che pilota il processo, è lui che vuole che il processo si concluda entro il nove, perché lo preannunzia: “Domani sarò a Bronte per la fucilazione”. Ecco perché viene strozzata ogni possibilità di difesa degli imputati, e i testimoni non vengono sentiti.

E’ mostruoso, signori della commissione. Anche quando le accuse fossero state ben diverse da quelle che noi abbiamo riscontrato, ogni sensibilità di giudice avrebbe dovuto avvertire la necessità di dare spazio alla difesa soprattutto quando c’è in palio la vita di sette persone.

Allora che cosa diciamo. Fu una necessità del momento? io a questa necessità credo poco e credo che noi faremo pochi passi verso una vita più civile e più degna, finché cercheremo di giustificare queste necessità che si risolvono nella violenza contro i propri simili. Ma la necessità doveva pur essere resa compatibile, anche per un minimo di credibilità esterna, a quelle che erano le esigenze di un regolare dibattito che poteva anche protrarsi fino all’indomani e non sarebbe caduto il mondo se Bixio anzicchè partire il 10 per Milazzo o per Messina, fosse partito l’11 o se qualcuno dei 5 avesse potuto per caso scampare alla tragica sorte.

E quel povero scemo, per quello che io ho letto, per quello che io ho capito, era proprio un povero mentecatto, il quale si compiaceva di strombazzare annunci mortuari per i “Cappelli”, forse perché percepiva certe confidenze o un certo vociferare nell’ambiente, nel momento in cui viene finito dal sergente Niutti, viene qualificato come una canaglia.

Bixio sarà stato un eroe, sarà stato un uomo che sfidava il rischio e lo affrontava con coraggio. Ma bisogna essere cauti nella valutazione di un uomo il quale sembra non avere rispetto né per sé, né per la propria vita né per la vita degli altri.

In conclusione, la sentenza è stata una sentenza di morte, cinque persone sono state abbattute dalle raffiche della fucileria dei garibaldini, in nome della libertà.

Riflettete, onorevole signor presidente e onorevoli signori della commissione, su questo tema della libertà portata a Bronte sulle baionette dei garibaldini, e ditemi se bisogna ancora esaltare la memoria di un uomo che tuttavia fece sopprimere i propri simili.

Alessi

Do la parola all’avvocato Guido Ziccone, difensore di Nino Bixio.

Guido Ziccone

Mi rifiuto, avv. Aleo (mi perdoni se parlo in modo, diciamo, tipico di noi avvocati quando facciamo le arringhe), mi rifiuto di scendere sul piano, su cui dirò pochissimi cenni, che lei ha astutamente

evocato e portato avanti della ricostruzione del carattere di Bixio o dei rapporti che c'erano all'interno del comune tra alcuni gruppi di persone ed altri gruppi di persone.

Io mi rifiuto di difendere Bixio da un'accusa che non ritengo seria, l'accusa di uno che è venuto qua e dice io voglio ammazzare, dove stanno le persone che posso fucilare, e a chi gli chiede se vuole fucilare i colpevoli o gli innocenti, risponde non mi interessa, possibilmente gli innocenti.

Ma non è così, non è possibile. Ma siccome Bixio è feroce, forse vuole scaricare la sua ferocia nei fatti di Bronte. No, questo non è consentito, non mi interessa se abbia avuto ragione, o abbia sbagliato il nostro criminologo-medico. Non mi interessa, perché qualunque sia stato il carattere di Bixio, noi in questo processo abbiamo elementi per una valutazione che va molto al di là del suo carattere e delle ragioni psicologiche che lo hanno spinto nel momento dell'atto che ha compiuto. E sono condizionamenti di tipo storico-politico, ed i condizionamenti di tipo storico-politico sono nel senso indicati nella tavola rotonda.

Era un momento particolare, Giarrizzo ha parlato se non ricordo male di un dramma politico di rilevanza enorme, e Bixio interviene per risolvere un dramma politico di rilevanza notevole che può avere ripercussioni sul destino della Sicilia. E allora perché ha fatto il processo in un certo modo va valutato proprio sulla base di queste considerazioni. E bisogna chiedersi non se ha avuto torto o ragione quando ha detto processate rapidamente: bisogna chiedersi se c'era o non c'era necessità politica di chiedere un giudizio rapido? In che momento eravamo? eravamo in stato di necessità, come dice Bixio nelle lettere, e a questo punto per il penalista non ha più importanza se Bixio aveva torto o ragione, stato di necessità che anche possibilmente ipotizzato, quando è ritenuto tale è causa esimente, con la legittima difesa putativa.

Bixio si trova nelle condizioni di ritenere che la sua azione pronta ed immediata serve a salvare l'obiettivo politico e militare che egli ha, e serve a salvare decine e centinaia di altre vite umane perché questo lo dice espressamente Bixio nelle lettere che sono state lette. Qui bisogna dare una lezione altrimenti i morti si moltiplicano giorno per giorno in vari luoghi e non è una previsione astratta, è una previsione tanto concreta in quelle lettere dove noi vediamo questa enorme fretta di Bixio che vuole immediata giustizia.

Bixio dice devo andare a sedare questo, a sedare quest'altro, mi chiamano da questo luogo, ci sono moti da quest'altra parte. Questa è la realtà in cui opera Bixio. Quindi egli ha tutti i motivi e tutte le ragioni per ritenere indispensabile una azione di esemplarità e di rapidità del processo e di efficacia della pena. E allora non è più strano che Bixio abbia voluto che a Bronte si desse un esempio attraverso un processo rapido ed esemplare. Ed io lo dico ripetendo la premessa di poco fa: che in linea generale e di principio io combatterò tutta la vita questo modo di ragionare. Ma nel caso concreto e come difensore di Bixio ho il dovere di dire che egli si è ispirato a quei principi a cui ancor oggi si ispira la maggior parte della umanità combattente. Perché la maggior parte delle comunità combattenti si ispira al principio della rapidità delle azioni che servono a mantenere alcuni obiettivi in cui si crede. Ed allora a questo punto l'indagine assume un altro ruolo ed un altro significato.

Andiamo più nel profondo, guardando gli atti del processo, e comprendiamo se nei limiti ragionevoli della celerità, Bixio ha tenuto un comportamento corretto o ha tenuto un comportamento non corretto.

Valutiamo cioè se si poteva essere meno sommari, se si poteva avere meno rigore, se si poteva istruire un po' meglio. Io do a tutte queste domande concretamente e sulla base della documentazione una risposta favorevole a Bixio. Il processo doveva essere svolto immediatamente.

Certo se fosse vero quello che Verga scriveva nella sua novella, cioè che Bixio diceva: prendetene cinque qualunque che devo fucilare qualcuno, siamo ai limiti di un atto che può trovare la sua giustificazione politica perché sono cose che avvengono ancora oggi, perché gli attentati terroristici in cui spesso c'è la mano del governo, non del governo italiano ma dei governi di tutto il mondo, di tutti i paesi del mondo, sono proprio questo, sono atti politici che purtroppo passano per la vita di qualche innocente, sono cose contro le quali ho combattuto, combatterò e combatteremo tutti.

Però qui non ha nemmeno fatto questo Bixio; non l'ha fatto. E lo stesso Verga qui non dico una cosa di prima mano, dico quello che mi diceva il professor Sipala che ha controllato due versioni della stessa novella, lo stesso Verga mentre la prima volta dice: "Bixio venne ed ordinò prendete: 5 a caso", nella seconda versione dice: "Prendete i primi cinque della lista", alludendo ad una lista già predisposta dai notabili della stessa Bronte.

Presidente non sono cose indifferenti, cioè egli sostanzialmente cerca di fare ciò che è necessario, e Verga che rappresenta la reazione emotiva ad un atteggiamento che politicamente non condivide, sente il bisogno ripensandoci di essere più obiettivo e più sereno. Io vi invito brontesi che l'avete con Bixio a riflettere ulteriormente su questo punto.

Vogliamo vedere dagli atti processuali se ha preso cinque a caso, se ha preso i primi cinque della lista, se gli era indifferente colpire i colpevoli o gli innocenti, ed io dico che anche su questo piano non gli era indifferente. E non lo dirò per le annotazioni psicologiche che non era feroce, perché contro la ferocia potrei contrapporre le lacrime: sono stati letti documenti in cui si dice addirittura che Bixio coraggiosamente sviene e cade da cavallo per l'emozione. Un uomo che non cade per la paura, che affronta le battaglie, che la professoressa Morelli definiva un uomo coraggioso e che invece cade da cavallo e sviene non per lo spettacolo della morte, alla quale è abituato, ma perché nel suo animo soffriva dovendo non uccidere in guerra ma giustiziare dei suoi simili.

Io non voglio dire che sia così, non mi interessa sottolineare la figura sentimentale di Bixio, suscitare l'emozione o esaltarne la figura romantica oppure mettere meglio in vista la figura cinica di Bixio, qui il discorso fondamentale è nei fatti, e nei fatti Bixio non è vero che si compiaccia di ciò che fa e manda a morte senza motivo i primi che gli capitano, non si può confondere il comportamento di Bixio con il comportamento che in tempi molto più recenti altri militari in altre parti del mondo hanno tenuto, quando per rappresaglia o per stanchezza nelle guerre o per ira nei confronti di un intero popolo hanno volutamente massacrato innocenti e sono stati poi processati dai loro paesi che li hanno condannati, perché non c'era lo stato di guerra che giustificava questo tipo di massacro. Non siamo nella stessa situazione del nazismo. Non c'è quest'atteggiamento di Bixio, anzi è provato esattamente l'opposto.

E dico subito perché è provato l'opposto, io chiedo alla corte, chiedo a coloro i quali stanno dall'altra parte, ma perché ne ha ammazzati solo 5, e perché ne ha assolti due, e perché non ne ha trucidati altri 15, 20, 50 che dagli atti risultano già arrestati e che vengono trasferiti a Messina, dove molti saranno successivamente condannati a pene severe? Questa è la realtà di fondo.

I 14 morti c'erano stati a Bronte; i moti c'erano stati o non c'erano stati, gli incendi, i saccheggi? Il fatto è certo. Nessuno lo ha messo in dubbio. E allora la reazione non è una reazione a una provocazione inventata. Non è un processo che viene tutto inventato come noi siamo abituati a vedere anche nel 1985 in molte parti del mondo. Non siamo nell'ipotesi di una strage compiuta dalla polizia o dai servizi segreti per poter provocare la reazione o per poter poi avere il processo. Qua abbiamo 14 morti reali, abbiamo parte della popolazione di Bronte che reagisce nei confronti di un'altra parte della popolazione di Bronte.

E' vero o non è vero che Bixio ha evitato il linciaggio, è vero o non è vero che queste fazioni di cittadini stavano dall'una e dall'altra parte armati e pronti ad uccidersi e a scannarsi? E' vero! E allora, Bixio è intervenuto in questa situazione, e in questa situazione non ha ucciso col piacere sadico di chi uccide, non ha sparso sangue indifferentemente nella quantità maggiore possibile. Ha invece fatto quello che egli riteneva sicuramente il minimo indispensabile per poter affrontare come andava affrontata la situazione.

Quindi l'atto in astratto e in concreto fuori dal giudizio di colpevolezza di ciascuno degli imputati è un atto spiegabile, è un atto corretto politicamente, è un atto che ha la sua motivazione anche giuridica, perché 14 morti giustificano la condanna a morte immediata ed esemplare di 5 persone.

Rimane un grande problema che è quello a cui tengono in modo particolare i brontesi. Ma furono giudicati oppure no i veri colpevoli? Qua voglio subito fare una precisazione. Non è sufficiente, l'ho già detto, arrivare al risultato che non furono condannati i veri colpevoli, non dico i soli colpevoli, perché lo sappiamo tutti benissimo che non furono fucilati tutti i colpevoli, ma questo credo che sia irrilevante, Bixio ha fucilato il minor numero possibile di persone. E perché lo ha fatto?

Allora a questo punto arriva un sospetto, che è forse anche nelle fonti storiche, ma che soprattutto circola nelle strade di Bronte. Siccome Bixio aveva bisogno di soldi, siccome gli inglesi avevano dato soldi, siccome voleva ingraziarsi gli inglesi, quando venne qua chiese: devo ammazzare cinque, chi devo ammazzare? ammazza quello che ha dato fastidio alla [Ducea di Nelson](#) per tanti anni; ma è colpevole? non ha importanza se è colpevole o innocente, tanto tu avrai la tua ricompensa; certo, ecco se fosse così io devo dire che, sul piano morale, Bixio sarebbe da condannare e da condannare alla fucilazione. Ma non ci sono elementi per ritenere che le cose siano andate così e non ci sono elementi per varie ragioni che adesso io dirò.

Primo. Furono assolti due e tra i due assolti c'era una persona che veniva indicata, da quasi tutte le testimonianze, come uno di coloro i quali avevano tradizionalmente dato manforte e organizzato e diretto questo partito dei comunisti contro la Ducea di Nelson. Quindi non si spiegherebbe tanto perché il favore alla Ducea di Nelson dovrebbe essere stato limitato alla condanna del Lombardo.

Secondo. Il Lombardo non è un estraneo a tutti questi fatti. Il Lombardo non è uno preso a caso nel paese, non è il nemico personale del notaio Cannata, è, sulla base di tutte le fonti, il professor Giarrizzo lo ha detto in modo chiarissimo e nettissimo, il leader di un movimento politico che egli chiama, tra virgolette, comunista e che vuole attuati a Bronte i diritti che riguardano la ripartizione delle terre demaniali; e che non sia soltanto un pensatore, e che non sia soltanto uno studioso lo dimostra il fatto che egli viene chiamato a ruoli e responsabilità di tipo operativo nei momenti più importanti. Lo si fa credo sindaco o l'equivalente del sindaco, diventa il comandante di una certa guarnigione. Quindi non è un uomo che sta a casa a studiare. E' un uomo che svolge attivamente la sua opera nel territorio di Bronte. Allora egli è giustamente indicato come il capo di questo movimento. Distinguiamo questa parte dal resto delle testimonianze.

Io ho letto tutte le testimonianze e ha ragione l'avvocato Aleo, e hanno ragione i brontesi: è stato condannato un uomo alla fucilazione quasi esclusivamente sulla base del sentito dire. Ma la circostanza che indica il Lombardo quale capo di questo movimento, ispiratore di questo movimento, è un fatto pacifico e scontato, ma è un fatto che fa onore al Lombardo, perché Lombardo era colui il quale difendeva questi diritti, e perché non riconoscergli questo ruolo se questo ruolo ha, ecco perché tutte le donne, le vedove degli uccisi dicono: secondo noi era Lombardo il capo della rivolta.

E anche qui un'osservazione: ma che vuol dire queste non sono testimonianze valide perché sono testimonianze delle parti lese?

Oggi noi abbiamo un sistema processuale in cui la parte lesa è considerata testimone e in cui si condanna (la giurisprudenza è copiosissima in questa direzione) anche e soltanto per la testimonianza della parte lesa valutata secondo il libero apprezzamento del giudice. Ebbene, qui non abbiamo una parte lesa. Qui abbiamo decine di parti lese, abbiamo delle vedove che certamente in quel momento non hanno tanto presenti i calcoli politici da operare per favorire o non favorire un partito.

Hanno nel loro animo l'esacerbazione delle vedove (perché le vedove siciliane anche del 1985, ma certamente del 1860 non sono indifferenti alle morti dei mariti e non sono indifferenti alle morti dei mariti che avvengono in quelle circostanze). Ebbene nell'immediatezza queste donne dicono: per noi il responsabile è il Lombardo. Questo vuol dire che sicuramente alla base di questo movimento politico c'è il Lombardo. Questo però non significa responsabilità sicura del Lombardo. Ecco qui io concordo con l'avvocato Aleo, concordo con chi domani rifarà il processo al Lombardo e forse arriverà a dire che si tratta semmai di una sorta di responsabilità preterintenzionale, perché chiarirò subito che nella migliore delle ipotesi ha responsabilità per preterintenzione di tutto ciò che è avvenuto a Bronte.

Egli è certamente il capo di questo movimento, e questo movimento non è estraneo a questi moti e a queste quattordici uccisioni, questa è l'altra realtà politica che Bixio ha capito e che ha capito bene, perché oggi glielo conferma questa tavola rotonda e glielo ha confermato il professor Giarrizzo l'altro giorno, e quando la professoressa Morelli dice: Garibaldi capì subito di che cosa si trattava tant'è vero che mandò Bixio e non avrebbe mandato Bixio se non si fosse trattato di una cosa importante.

C'è certamente qui uno scontro che non è l'inserimento di colui il quale vuole dare a fuoco, vuole compiere il furto o vuole ammazzare e uccidere il suo nemico personale in un momento di tensione sociale. C'è al contrario lo scontro fra due fazioni politiche e come si può sostenere l'estraneità del leader e dell'ispiratore e del capo di una fazione politica, quando c'è lo scontro di due fazioni politiche?

Si può dire una sola cosa. Ma Lombardo lo voleva il sangue? Io voglio rispondere assieme a voi, anche assieme alla difesa ad oltranza del Lombardo, non lo voleva il sangue, voglio riconoscere assieme a voi nella misura che poteva, cercava di uccidere meno persone possibile, che poteva anche essere stato un calcolo politico, perché poteva anche capire che se si andava al di là di certi limiti ci poteva essere una pesantissima reazione. Mentre egli, scusatemi la parentesi, ma se i processi si fanno seriamente non si deve escludere nulla, il Lombardo potrebbe essere stato benissimo una persona che per tempo ha condotto una sorte di doppio gioco.

Da un lato era rispettabile e voleva l'ordine, risparmiava le morti, ma dall'altro lato, provocatoriamente mandava avanti le persone perché ci fossero le morti. E lo stato italiano ha recentemente emesso mandati di cattura per persone che avevano soltanto manifestato idee accusandole di avere consapevolmente accettato che quelle idee avrebbero potuto provocare attentati. Questa è la verità nel 1985 in un paese che non ha 14 morti al giorno e che non ha i moti che avevano l'Italia e la Sicilia del 1860.

Ebbene, anche se Lombardo è un uomo che in tutti i modi ha cercato di realizzare il suo scopo politico, con il minimo della violenza possibile, c'è tuttavia, signor presidente, una realtà incontestabile: a un certo punto la situazione gli sfugge di mano, la barbarie di questi 14 morti di Bronte che la gente ricorda ancora con emozione.

Questi sono i fatti. E allora se c'è questa responsabilità sia pure di natura preterintenzionale dell'avv. Lombardo, se è vero che egli è il capo di questa fazione in lotta, come può rimproverarsi Bixio se, siamo nel 1860, si celebra un processo sommario di guerra per soddisfare l'esigenza oggettiva di dare subito una lezione esemplare per evitare altri morti; non si poteva certo pretendere un processo scrupolosissimo per accertare in che misura Lombardo poteva essere o meno istigatore più o meno occulto dei moti e degli eccidi.

Certamente, signor presidente, tutti vorremmo che non si celebrassero mai processi che non pervengono ad accertamenti rigorosi delle singole responsabilità, l'ho già detto prima, ma ciò non è compatibile con i processi sommari, con i processi di guerra; i processi sommari e i processi di guerra devono avere per loro natura immediatezza ed esemplarità.

A Bronte vi era l'esigenza della guerra, e quindi Bixio ha fatto il suo dovere, e se anche questo suo dovere non lo avesse fatto con rammarico (ma ci sono fonti che dicono che lo ha fatto piangendo) egli lo ha fatto con misura e con intelligenza, perché non ha ucciso 50 persone, ha assolto uno che forse non riteneva essere capo tanto quanto Lombardo.

Ultima argomentazione: certo noi potremmo dire che non è stato Bixio a fare il processo e a firmare la condanna. Bixio ha certo nominato i giudici, ma non v'è prova ch'egli abbia concordato coi giudici sulle responsabilità dei singoli. Egli può essersi fidato della valutazione fatta dai giudici. Ma non credo di aver bisogno, per chiedere l'assoluzione di Bixio, di appellarmi a questi documenti.

Se facessimo il processo oggi mi basterebbe dire: ma scusate, Bixio è forse giudice? No! Ebbene se c'è stato errore che colpa ha Bixio? L'accusa dovrebbe dimostrare che Bixio ha imposto ai giudici la condanna a morte di Lombardo, perché costui dava fastidio alla Ducea di Nelson. Questa è la sola possibile accusa che si potrebbe muovere a Bixio.

Ebbene un simile argomentare sarebbe, lo dico ai cittadini di Bronte, un impoverimento, un grande dramma che non è solo locale. Non si è trattato di uno scontro di personalismi tra chi vuole fare il sindaco e chi non vuole farglielo fare, queste sono cose che capitano nel 1985, in tempo di pace, quando la gente non ha più ideali, quando la gente non combatte per nulla. Lombardo non combatte per essere sindaco contro chi vuoi mantenere la carica di sindaco. Queste cose avvengono oggi! ma oggi non si rischia la vita. Non fu, quella di Bronte, una lotta di potere combattuta, come si farebbe oggi, con gli anonimi e le canzoni. Fu quella una lotta per l'affermazione di ideali politici.

Lombardo fu perdente e venne fucilato, se avesse vinto forse oggi avrebbe una statua nella piazza principale di Bronte. Ma quando si tratta di lotte ideologiche al di là del giudizio politico, sul piano morale spesso chi perde è di statura non inferiore al vincitore; e se l'ordinamento giuridico esige che il perdente venga giudicato colpevole e condannato, il giudizio della storia, ad oltre un secolo dai fatti, ci consente di dire che se Bixio ha fatto il suo dovere agendo nella linea dell'Unità d'Italia che è quella che storicamente è stata riconosciuta valida, anche Nicolò Lombardo ha compiuto il suo dovere cercando di raggiungere quegli obbiettivi che la sua fede politica gli indicava.

Alessi

Do la parola all'avvocato Armando Radice che replicherà per la condanna.

Armando Radice

Sarebbero sorti gli elementi di barbarie a Bronte se si fosse dato vita a diritti già riconosciuti, ma sempre praticamente negati da quel partito ducale, che si era sempre ispirato alla politica

reazionaria e repressiva della Ducea di Nelson; una ducea inglese, che aveva demeritato delle tradizioni di nobiltà della propria nazione?

Si è vero, vi furono in Sicilia delle illustri famiglie inglesi, che apportarono ricchezze e riforme, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo di iniziative e di commerci; si è vero, vi furono le corvette inglesi che protessero lo sbarco di Garibaldi, ma vi fu anche la Ducea di Bronte, fonte di intimidazioni e violenze, quasi a significare la maledizione della sua nascita, frutto della ricompensa per una forca. La forca su cui Nelson aveva appeso Caracciolo, l'eroe della rivoluzione napoletana, una forca che aveva fruttato all'amante di Lady Hamilton 25.000 ettari di terre di Bronte, sulle quali fu impedito, con ogni genere di violenza, l'accesso ai contadini, che da secoli avevano goduto del diritto di pascolo e di passaggio.

Volendo procedere ad una revisione storica in senso giuridico e politico, di questo processo, il primo quesito che si pone, dal punto di vista giuridico, riguarda la investitura, la composizione, la qualifica e la competenza della commissione giudicante, con riferimento ai reati di eccitazione alla guerra civile, di devastazione, strage e saccheggio, con premeditazione, contestati agli imputati ai sensi degli art. 129, 130, 131, 351, 355, del decreto dittatoriale del 28 maggio 1860.

Nell'epigrafe della sentenza si legge:

In nome di Vittorio Emanuele II, Re d'Italia

La commissione mista eccezionale di guerra, all'uopo eretta.

on si precisa in base a quale norma e da chi era stata eretta questa commissione mista eccezionale di guerra.

Noi dobbiamo ritenere che questa commissione sia stata una di quelle, previste dal decreto di Garibaldi del 9 giugno 1860, che stabiliva la creazione in ogni capodistretto di una commissione speciale per il giudizio dei reati comuni, procedendo con il rito stabilito dello statuto penale militare e delle leggi in vigore fino al maggio 1849. Non si precisa, in tale decreto, a quale legislazione appartengano lo statuto e le leggi richiamate.

Si potrebbe, a prima vista, pensare che, essendo stata emessa la sentenza in nome di Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, leggi e procedura siano quelle del Regno d'Italia.

Cosa assolutamente impossibile per il semplice fatto che, alla data del 9 agosto 1860, Vittorio Emanuele II non era ancora Re d'Italia. Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia il 17 marzo 1861 a seguito dei plebisciti, tenutisi nei vari stati liberati: plebisciti che avevano sanzionato, come quello tenuto in Sicilia nell'ottobre del 1860, l'annessione non al Regno d'Italia, ma la formazione della nazione italiana unificata sotto Casa Savoia. Questa unificazione fu deliberata dal primo Parlamento italiano il 18 febbraio 1861 e poi solennemente proclamata il 17 marzo 1861, adattandosi la formula: Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

Da questa inoppugnabile premessa discende che la sentenza emessa in data 9 agosto 1860 dalla predetta commissione mista eccezionale di guerra, è un atto che non può essere ritenuto assunto a giuridica esistenza.

Va, per altro, rilevato che Garibaldi, quando sbarcò in Sicilia e si proclamò Dittatore in nome di Vittorio Emanuele II, non aveva ricevuto alcuna investitura, né tanto meno quella di costituire tribunali straordinari che potessero giudicare, in nome di S. M. Vittorio Emanuele II, allora Re di Sardegna.

L'intestazione dei decreti di Garibaldi è sempre la seguente:

*Italia e Vittorio Emanuele
Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia
In virtù dei poteri a lui conferiti*

Dove non si specifica mai chi e quando gli abbia attribuito tali poteri.

Denis Mack Smith è perentorio nella sua *Storia di Sicilia*: “Provocatoriamente si era nominato e si era proclamato investito dal Re d’Italia”.

Il presidente illustrissimo conoscerà l’excursus storico della lotta tra Cavour e Garibaldi, in riferimento alla spedizione in Sicilia: vi fu sì una lettera privata del 5 agosto 1860 di Vittorio Emanuele a Garibaldi, dove si raccomandava l’annessione della Sicilia al Regno di Sardegna, ma vi fu anche una lettera di Garibaldi a De Pretis del 9 settembre 1860 dove è chiaramente detto: “Piola vi avrà detto come io, deferente volentieri ai vostri consigli e desideri, fossi sul punto di concedervi la facoltà di proclamare, quando voi lo avreste voluto, l’annessione della Sicilia alle altre provincie liberate. Se ho dovuto negarmi ancora questa compiacenza, si fu per la convinzione che mi domina che l’annessione o, dicendo più rettoricamente, la proclamazione dell’Italia una e di Vittorio Emanuele suo Re, non debba farsi che allorché il popolo italiano, combattente dall’estrema Sicilia, sia giunto in Roma, capitale d’Italia ...”.

Quali norme di diritto processuale e sostanziale furono applicate dalla commissione convocata da Nino Bixio, per giudicare il Lombardo e gli altri?

A rigore di logica, si dovrebbe ritenere che, essendo stata pronunciata una sentenza in nome di Vittorio Emanuele II, Re d’Italia, siano stati applicati, quanto meno, il codice di rito e il codice penale del Regno di Sardegna.

Il richiamo all’art. 129, 130, 131, 135,296 e 355 cod. proc. pen., fatto in sentenza, per la condanna degli imputati alle spese del giudizio, dimostra invece che furono applicate le norme di diritto penale e processuale penale in vigore, prima della spedizione dei Mille, nel Regno delle due Sicilie.

Infatti lo stesso articolo viene richiamato nella sentenza emessa il 14 aprile 1860 dal consiglio di guerra di Palermo, in nome di Sua Maestà Francesco II. Quelle stesse leggi contro le quali Garibaldi aveva chiamato il popolo siciliano alla rivolta. Il Lombardo e gli altri verranno fucilati, ai sensi dell’art. 129 del codice borbonico, per aver eccitato la guerra civile tra sudditi del Regno, proprio per quella eccitazione, alla quale il popolo siciliano era stato chiamato dal proclama di Salemi.

Manca, peraltro, agli atti l’atto di investitura dei componenti la commissione, l’atto formale, con il quale il governatore del distretto aveva proceduto alla scelta dei cosiddetti giudici; *aliunde* si ricava che tale nomina era irregolare per quanto riguardava la persona del presidente e l’avvocato fiscale. Disponeva, infatti, l’art. 4 del decreto sopra citato, che l’avvocato fiscale doveva essere scelto fra i giurisperiti del distretto e che tassativamente non potevano far parte della commissione i preposti alle forze armate.

Ora si dà il caso che il presidente De Felice fosse un maggiore e l’avvocato fiscale un tenente delle forze armate, tanto è vero che la commissione si chiamerà commissione mista eccezionale di guerra, dove il “mista” sta a significare che ne facevano parte sia militari che civili.

Non vi è, peraltro, cenno negli atti della concessa autorizzazione del governatore a giudicare con procedura subitanea, come prescriveva l’art. 7 del detto decreto. Ma noi ancora affermiamo che anche se le nomine fossero regolari e l’autorizzazione a procedere con rito sommario concessa, il problema insuperabile è che tali signori non avevano investitura, diretta o indiretta, per emanare una sentenza in nome di Vittorio Emanuele II, Re d’Italia, in nome cioè di un rappresentante di una

istituzione, al momento inesistente. La verità è che il processo di Bronte fu una vera e propria esecuzione sommaria, camuffata da un paravento giuridico.

Basta esaminare la procedura adottata negli atti preliminari al giudizio per convincersi che è stato ignominiosamente violato ogni più elementare diritto di difesa.

Infatti: il nove agosto, alle ore 12, l'avvocato fiscale Guarnaccia, sostituendosi alla commissione, accorda agli imputati il termine di un'ora per presentare le loro eccezioni e difese, ed eleggersi un difensore e potersi informare del processo depositato presso il segretario cancelliere. Tale provvedimento, si noti bene, viene notificato agli imputati dall'usciera Torretta alle ore 12. Siamo in presenza di un falso macroscopico perché un atto redatto in casa Fiorini, sede della commissione, non poteva essere notificato agli imputati ristretti in carcere alla stessa ora. Solo il percorso da casa Fiorini al carcere avrebbe impegnato, quanto meno, una ventina di minuti.

Hanno potuto gli imputati prendere visione degli atti depositati presso il cancelliere, sig. Boscarini? Assolutamente no!

Troviamo agli atti un interrogatorio dell'avv. Lombardo, da parte dell'avvocato fiscale, il quale invita l'imputato a scegliersi un difensore per sé e per gli altri imputati. L'avv. Lombardo sceglie l'avv. Nunzio Cesare.

Tale interrogatorio viene notificato agli imputati, sempre alle ore 12.

Come possa l'avv. Guarnaccia aver preso il provvedimento di cui sopra alle ore 12, recarsi dall'avv. Lombardo subito dopo e far notificare la scelta dell'avv. Cesare, sempre alle ore 12, è la riprova più eloquente della indegna maniera di procedere da parte dei cosiddetti giudicanti.

Gli imputati non avrebbero mai potuto presentare le loro discolpe entro le ore 13.

La ricerca dell'avv. Cesare, la visione degli atti da parte di costui, avrebbe dovuto consentire un lasso di tempo che avrebbe dovuto ricorrere dalla effettiva notifica degli atti e dalla nomina dell'avv. Cesare, con la conseguente visione degli atti depositati.

La verità è che le posizioni a discolta, presentate alle ore 14, furono respinte con lo specioso pretesto che era trascorsa l'ora di tempo, concessa dall'avvocato fiscale, non si sa bene con quali poteri.

Non processo, dunque, ma esecuzione sommaria.

Non meno carente si presenta la sentenza dal punto di vista sostanziale: ammesso che possa essere ritenuta valida la contestazione dell'art. 129 "Chiunque ecciterà la guerra civile tra popolazione e popolazione del regno ..." (quando, per le considerazioni che abbiamo sopra fatto, la Sicilia non faceva parte del regno d'Italia ancora inesistente, né può ritenersi che vi sia stata investitura da parte di Vittorio Emanuele II a Garibaldi per l'applicazione in Sicilia delle leggi sardo-piemontesi), va rilevato che nella motivazione della sentenza manca la dimostrazione che il Lombardo abbia eccitato i suoi concittadini alla guerra civile e abbia capeggiato il corteo che la sera del 2 agosto si rese responsabile dei saccheggi e degli incendi.

Infatti, con riferimento ai saccheggi del giorno 2, nella sentenza si legge: "Fra i capi di quella terribile comitiva erano Nunzio Samperi Spiridione, Nunzio Ciraldo Fraiunco, Nunzio Longhitano Longi, Nunzio Spitaleri Nunno ed altra volta D. Nicolò Lombardo".

Che significato si deve attribuire a questa espressione letterale, in senso logico e grammaticale? Indubbiamente quello di una partecipazione del Lombardo ad altro fatto, commesso in altro tempo e in altro luogo. E' ovvio, infatti, che se l'estensore avesse voluto aggiungere ai nomi dei capi del corteo anche il nome del Lombardo, avrebbe detto "altresi" e non "altra volta". Poiché nella

motivazione della sentenza non si riscontra nessun altro richiamo alla persona del Lombardo, con riferimento al corteo della sera del 2 agosto ed agli eccidi verificatisi il giorno successivo, non si vede come possa essere ritenuta motivata la condanna del Lombardo come responsabile morale degli eccidi e dei saccheggi.

E qui va precisato che a nessuno dei coimputati fu contestato un concorso materiale negli eccidi, verificatisi in tempi e in luoghi diversi.

Vero è che nella sentenza si parla come fatto storico antecedente, di un “ammutinamento” dei villici per “isolare i civili” e si prospetta che i villici, secondo il teste De Luca, si sarebbero abboccati con l’avv. Lombardo per una eventuale divisione violenta delle terre, ma questa supposizione non può essere posta, in senso logico e giuridico, come premessa maggiore per la affermazione di responsabilità dell’avv. Lombardo in ordine al reato contestatogli, che ha come oggetto l’eccitazione alla guerra civile e il concorso in stragi e devastazioni. E ciò per la semplice considerazione che, anche a voler ammettere che i villici “ammutinatisi” (e qui tralascio ogni considerazione dell’ammunitamento, reato essenzialmente militare) si fossero abboccati con l’avv. Lombardo, resta da provare che l’avv. Lombardo si sia comportato in modo tale da “eccitare” alla guerra civile e ad “azioni di strage e di saccheggio”.

Né va trascurato il fatto che al Lombardo fu addebitato il fatto di non aver ottemperato all’ordinanza emessa da Nino Bixio il 6 agosto 1860 sulla consegna delle armi, quando il Lombardo si trovava già in stato di arresto e quindi impossibilitato a consegnare armi eventualmente in suo possesso. Si potrebbe obiettare che, quantunque in stato di arresto, il Lombardo avrebbe potuto dare agli inquirenti le indicazioni necessarie per il reperimento delle armi in suo possesso.

Ma questa obiezione perde ogni suo valore ove si consideri che i testi, indicati nella lista presentata dalla difesa del Lombardo e respinta dalla commissione giudicante, erano destinati a provare che il Lombardo, spontaneamente, aveva segnalato al segretario di Nino Bixio che in casa sua vi erano delle armi.

Il proscioglimento del Minissale e del Saitta, nei confronti dei quali vi erano le stesse accuse mosse nei confronti del Lombardo, sono la prova più eloquente che l’avv. Lombardo era la vittima predestinata, accanto a quattro contadini, nei confronti dei quali vi erano scarsissime prove, come si può evincere dalla lettura delle deposizioni testimoniali.

Ma un episodio, signor presidente, vorrei ricordare e sottolineare a riprova dell’innocenza dell’avv. Lombardo. La nomina a proprio difensore dell’avv. Nunzio Cesare, uno dei più alti esponenti del partito ducale, del partito avversario.

Sul piano morale è la nota forse più alta di questo sventurato processo: Lombardo chiama il suo avversario politico a legittimare il contenuto del suo operato. Se il Lombardo si fosse macchiato di quei delitti, che gli avevano addebitati, io credo che l’avv. Cesare si sarebbe rifiutato di difenderlo. Vi sono solidarietà che vanno oltre la toga e l’impegno professionale: era la solidarietà di due galantuomini che ritrovavano il contenuto civile di un rapporto dialettico al quale il Lombardo non era mai venuto meno.

La difesa dell’avv. Cesare era il sigillo del comportamento, tenuto in quei giorni dal Lombardo, a difesa del quale si erano offerti i sacerdoti di Bronte, inclusi in quella lista a discolpa, respinta perché presentata alle ore 14. Quei sacerdoti che si erano prodigati con il Lombardo, in quei giorni, per arginare la marea, che animi esacerbati avevano scatenata.

Sapeva benissimo il Bixio, quando arrivò a Bronte, quali fossero state nel paese ed altrove le cause del malcontento e delle sommosse. Non c’erano certamente motivi di opposizione alle forze

garibaldine, alle quali le masse contadine avevano fornito, con la rivolta del 4 aprile, il supporto e l'occasione per l'intervento in Sicilia di Garibaldi.

Si dirà che Bixio era un uomo d'armi e non di politica, ma non si può dimenticare che egli era l'uomo più vicino a Garibaldi, del quale condivideva idee e aspirazioni. E non poteva certamente ignorare i termini di un problema che le stesse forze garibaldine avevano valorizzato, con i loro principi, al momento dello sbarco a Marsala. E che tale problema fosse presente al suo spirito, ce ne dà egli stesso prova in una lettera al governatore di Catania, scritta poco prima di partire per Napoli: "Ho ricevuto or ora il suo foglio n. 2670. Sta bene tutto quello che dice. Ieri ho fatto un passo a Messina dal Dittatore che approva completamente il fatto da noi: ma vuole che le autorità tutte comprendano che anche loro hanno dei doveri da compiere e intende che siano responsabili della mancanza di energia mostrata.

Farà studiare la questione della ripartizione dei beni comunali, accoglierà le domande che siano inoltrate nei modi voluti, reprimerà energicamente chi si avvisi spingere alla violenza, in una parola non si intende essere il Dittatore di un paese popolato da uomini metà feroci e metà codardi".

D'altro canto, il col. Poulet, che egli aveva trovato in Bronte, gli aveva prontamente riferito che gli insorti erano spontaneamente rientrati in paese e non poteva il Bixio ignorare che l'avv. Lombardo si era prodigato in quella occasione, con padre Gesualdo, perché i cittadini insorti non entrassero in conflitto con le truppe del col. Poulet. Avrebbe avuto la possibilità il Bixio di svolgere accertamenti presso il questore De Angelis per conoscere quale tipo di intervento avrebbe svolto il Lombardo nel giorno della strage allo Scialandro?

Ma in lui c'è una sorta di cieco furore, che ottunde ogni potere di critica e di analisi. Che senso ha dichiarare, il 6 agosto, il paese di Bronte colpevole di lesa umanità, volendo ignorare come la parte più sana del paese aveva prodigato ogni sua più segreta energia per evitare al paese i mali più estremi?

E con quale criterio aveva imposto una tassa di guerra al comune di Bronte di 10 onze all'ora, minacciando con la pistola in pugno il delegato di P. S. Spedalieri di fracassargli il cranio qualora non si fosse presentato puntuale con le dieci onze alla scadenza dell'ora? Indubbiamente ragioni di opportunità politica consigliavano questo atteggiamento: determinanti gli interventi del console inglese di Catania, che temeva per le sorti della Ducea di Nelson, che, fra l'altro, occorre ricordare, non fu assolutamente distrutta in quei giorni di sommossa.

Sì, Bixio aveva fretta di rientrare a Messina per proseguire verso Napoli con il suo prestigioso comandante, ma la fretta non lo poteva esonerare dal dovere di valutare una situazione, che non era assolutamente pregiudizievole ai fini della sua avventura militare.

L'avv. Lombardo si presenta a Nino Bixio per rendere conto del suo operato, ma ormai il suo destino è segnato. La sua fucilazione già decisa. Sarà il capro espiatorio che Bixio consegnerà alle nuove classi dirigenti, che hanno trovato alleanze perché non sia turbato il vecchio ordine e perché nulla cambi nella grigia, dolorosa atmosfera della nostra disgraziata terra. La sentenza della commissione di guerra non è altro che il paravento giuridico di una decisione politica che Bixio, non si sa quanto responsabilmente, ha già adottato. La lettura del suo diario, l'esame più attento del suo carteggio, ci danno la prova più indiscussa che Bixio aveva stabilito che i cosiddetti capi sarebbero stati fucilati.

Alessi

C'è uno studente che chiede di parlare. Venga avanti e dica il suo nome.

Mario Grasso

Io sono un alunno della VA del Liceo Scientifico di Adrano. Gli alunni di III A del Liceo Classico di Bronte, di V A del Liceo Scientifico di Adrano, di III A e di III B del Liceo Classico di Adrano, esaminate le fonti storiche inerenti i fatti verificatisi a Bronte nel 1860, rilevano che l'operato di Bixio a Bronte si appalesa, in base alla documentazione esistente, come lesivo dei più elementari diritti umani, dato che la condanna a morte comminata a Nicolò Lombardo ed altri risulta decisa *a priori*, tant'è vero che nessuna prova seria fu addotta a sostegno della colpevolezza dei 5 giustiziati; avvertita l'esigenza che la verità storica debba essere ristabilita specie considerando i giudizi altamente positivi espressi su Bixio in quasi tutti i libri di storia in uso nelle scuole; fatti propri i giudizi espressi su Bixio da Cesare Lombroso il quale lo definì uomo feroce, rissoso e vagabondo, nonché da Cesare Abba, che lo definì uomo violento e insopportabile; considerata non del tutto sincera e semmai frutto di un tardivo rimorso la famosa frase scritta da Bixio alla moglie in relazione alla maledetta missione compiuta a Bronte; aderendo sentitamente a quanto l'avvocato Sebastiano Aleo ha messo in rilievo a proposito della colpevolezza di Bixio, con il suo intervento del 18 ottobre '85; presa visione dei telex, con cui alunni di quinte classi di altri istituti hanno plaudito alla condanna di Bixio, già formulata dagli studenti del liceo di Bronte durante il mini processo tenutosi giorni fa nei locali della scuola; ritenuto infine opportuno che vengano allegati agli atti di questo processo le copie dei telex pervenuti al Liceo di Bronte, nonché la lettera spedita dal poeta Giuseppe Laganà, respingono decisamente la valutazione da alcuni studiosi formulata e tendente a giustificare l'operato di Bixio in nome della famigerata ragion di stato; esprimono ferma condanna dell'operato di Bixio, auspicando una seria revisione critica del nostro Risorgimento ed in particolare dell'impresa dei Mille.

Alessi

Prego l'oratore di assicurare gli alunni del Liceo Classico di Bronte, del Liceo Scientifico di Adrano, del Classico di Adrano che la commissione terrà conto di questo intervento, anche se non si può condividere, dovendo ancora giudicare, il giudizio espresso.

E allora la parola all'avvocato Cesare Zaccone.

Cesare Zaccone

I miei contraddittori hanno affermato che, quando Bixio arriva, il 6 agosto, alle 10 del mattino, tutto è finito, tutto è tranquillo, perché Poulet ha già pacificato tutto, non è più successo niente, è tutto perfetto, non ci sono più motivi di preoccupazione. Allora, se i miei contraddittori avessero ragione, devo concludere che Antonino Lupo è morto per cause naturali nella notte tra il 5 e il 6 agosto!

Tra il 5 e il 6, essendo Poulet, con la sua compagnia, all'interno della città ed essendo il Lombardo il delegato della compagnia della guardia nazionale per sorvegliare l'ordine, tra il 5 agosto e il 6, viene trucidato Antonino Lupo; non bisogna dimenticare questo fatto straordinariamente importante.

Quando Bixio arriva non è che proprio tutti si stiano abbracciando e dando pacche sulle spalle dicendo che tutto è finito, che sono tornati amici, che non succede più niente. C'è ancora un morto nella notte. Che cosa fa Bixio a quel punto?

Anzitutto impone il coprifuoco. Ha fatto bene o ha fatto male ad imporre il coprifuoco? Mi pare che la risposta discenda dalla circostanza che ai 14 morti dei giorni precedenti se ne era aggiunto in quella notte ancora uno.

Chiede la consegna delle armi; direi che questo è il primo provvedimento che va preso quando si vuole evitare, in uno stato di grave tensione, che i moti o le esasperazioni possano trascendere al di là del semplice ceffone.

Poi dispone di convocare la famosa commissione di giustizia, della quale dovremo parlare.

Le domande che dobbiamo porci, a questo punto, a me pare che debbano essere due: se vi fu una responsabilità di Bixio nell'aver convocato quella commissione di giustizia e se si possa intravedere una sua responsabilità nel non essersi opposto all'esecuzione della sentenza. In queste domande è evidentemente compresa tutta quella problematica sulla legittimità dell'insediamento della commissione che il collega Armando Radice ha poco fa sollevato.

Andiamo per ordine.

Ha sbagliato Bixio nel richiedere l'intervento di quella commissione mista? E che cosa rappresenta quella commissione? Dobbiamo conoscerne l'origine, per valutarne la legittimità. Gli atti che hanno determinato l'istituzione della commissione non li abbiamo avuti.

Ma, stamattina, il prof. Paterniti ci ha detto che questa commissione mista derivava la sua investitura da un decreto di Garibaldi, che ne aveva il potere, come comandante supremo in zona di guerra. Questi poteri il comandante supremo li ha ancora oggi; il potere di emanare bandi militari in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare di guerra è attribuito, dall'art. 17 della legge penale militare di guerra, al comandante supremo.

Si è posto il problema della legittimità costituzionale dell'art. 17 e si è risposto escludendo che le norme sul potere di bando siano state abrogate o siano illegittime, perché il potere di emanazione dei bandi militari non contrasta con i principi costituzionali, che, anzi, lo giustificano.

Dunque, ancora oggi, esistono tribunali di guerra che applicano la legge penale militare di guerra e i bandi che il comandante supremo ha il potere di emanare sia in materia di leggi sostanziali che di norme processuali.

L'unica condizione per l'esercizio del potere di bando è che esista lo stato di guerra o che si sia verificata una particolare e determinata situazione per cui sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, sebbene si sia in tempo di pace: e nessuno potrà negare che questa fosse la condizione della Sicilia dopo l'11 maggio 1860, ed al momento dei fatti. Ed allora il decreto del dittatore Garibaldi che dispone - in materia processuale - la istituzione delle commissioni di giustizia era un decreto perfettamente legittimo.

Affermo, in conclusione, che la istituzione di queste commissioni era legittima; in ogni caso, appariva legittima. Non dimentichino mai questa identità, perché ciò che appare equivale a ciò che è; per la valutazione giuridica non è necessario che una cosa sia; è sufficiente che una cosa appaia essere: noi diciamo che il putativo equivale al reale.

Commissione legittima, legittimamente investita, necessità, obbligo direi più che necessità, obbligo di convocarla, di sottoporle quei fatti che richiedevano comunque un intervento.

Seconda domanda: si può vedere una responsabilità di Bixio nel non essersi opposto al comando che è contenuto nella sentenza? La sentenza è un giudizio, ma contiene sempre un comando; e la sentenza deve essere eseguita. Come si supera questo problema da parte dei miei contraddittori? Dicendo che la sentenza è l'effetto di un preordinato disegno del medesimo Bixio che opera nascostamente insieme alla commissione, per far sì che la decisione sia in un certo senso: questa affermazione si ricaverebbe dalla esistenza di tre lettere che portano la data del 6, del 7 e dell'8 di agosto di cui parlava stamattina il collega Aleo.

Mi pare giusto rispondere, sia pure brevemente, a questi argomenti che sono fondamentali nella valutazione del comportamento, perché, se vera fosse questa affermazione, non c'è dubbio che una responsabilità nella decisione la si potrebbe anche ravvisare. Ma il caro collega Aleo, leggendo la prima lettera, ha dimenticato di leggere la nota in cui sta scritto che la data del 6 agosto è certamente sbagliata perché la lettera fu indirizzata al consiglio municipale di Cesarò il giorno 8 e non il giorno 6. L'affermazione non richiede dimostrazione, posto che il contenuto della lettera riferisce fatti sicuramente avvenuti il giorno 7.

La deduzione, che si vorrebbe ricavare dalla lettera del 7 agosto, nel punto in cui si dice che egli aveva messo le mani su uno dei capi, non ha, secondo me, nessun significato, posto che noi sappiamo per certo che l'avvocato Lombardo si consegnò a Bixio o nel pomeriggio dello stesso giorno 6, o comunque subito al mattino del giorno 7, ricevendo quell'accoglienza, che Radice descrive nel libro, che sta a significare che al Bixio, appena giunto e certo non al corrente dei ruoli, il Lombardo era stato descritto come il capo: questa era l'opinione che si veniva formando attraverso tutto il complesso di atti istruttori che, dal giorno 7 mattina, venivano raccolti. Ed infine circa il contenuto della lettera dell'8 mi pare che sia stata già fatta una rapida giustizia stamattina attraverso l'intervento del prof. Candido; abbiamo compreso che i nomi dei condannati alla fucilazione non erano nel testo originale della lettera.

Il fatto stesso che, nei testi, quei nomi siano aggiunti non realizza soltanto un falso storico, ma rivela la totale mancanza di argomento a sostegno della tesi di una partecipazione di Bixio all'attività della commissione.

Torniamo alla nostra domanda: c'è stata una responsabilità di Bixio nel non essersi opposto al comando che era contenuto nella sentenza? Io credo che a questa domanda si possano dare due risposte: una, che è quella giusta, la lascio per ultima, perché è quella giusta; l'altra è che, secondo me, Bixio non aveva motivo di opporsi. Non aveva motivo di opporsi, perché la sentenza appariva giusta. Dico "appariva", e ho detto poco fa che l'apparenza, molto spesso, è per noi un'equivalenza dell'essere. La sentenza era coerente con le prove raccolte, perché non c'è dubbio che le prove raccolte davano motivo a quella decisione. Basta leggerle. Io vorrei sottoporre tutti questi elementi probatori a loro, per chiedere se la decisione non appaia giustificata.

Ma non è questo il discorso che dobbiamo fare, perché non stiamo facendo un processo alla sentenza. Io dico che la sentenza appariva giusta, era emessa da una commissione legittimamente costituita, appariva congrua con quella che poteva essere la gravità dei fatti (14 morti e 38 case bruciate) e appariva, lo ha detto bene il mio collega Ziccone, quanto mai opportuna in termini di prevenzione generale. Non solo: ma essa conteneva (questo nessuno l'ha rilevato fino ad ora) altri elementi di credibilità. Giudizio vi fu, perché, per la posizione di alcuni accusati, si disse che sarebbero stati necessari ulteriori approfondimenti dal punto di vista della prova.

Come si replica da parte dei miei contraddittori? Certo, tutto questo è vero, ma la sentenza ha in sé un vizio che è quello della sua sommarietà, della sua eccessiva rapidità: quella rapidità che ha portato al rifiuto delle posizioni a discolpa, perché i termini accordati alla difesa furono

assolutamente insufficienti. Sono perfettamente d'accordo, ma termini assurdi e insufficienti sono ancora oggi presenti nella nostra procedura. Certo, qui siamo ai livelli massimi, ma il processo subitaneo, quello di cui parlava stamattina il prof. Paterniti, non l'ha inventato Bixio. E neppure il decreto che istituisce la commissione e pone le regole processuali con le quali la commissione opera è attribuibile a Bixio. Il problema, semmai, riguarda altri; riguarda il Dittatore, nei limiti in cui il decreto proviene da lui, e riguarda la commissione di giustizia, che accorda i termini e regola il giudizio. Ma questo, ripeto, sarebbe un processo alla sentenza, cioè un processo diverso da quello di cui dobbiamo discutere.

Aveva Bixio motivo di opporsi alla sentenza, perché la sanzione era manifestamente spropositata? Anche questa è una domanda che ci dobbiamo porre; e a questa domanda io credo che possiamo rispondere che non c'era motivo di rilevare una sproporzione tra quelli che erano i fatti da giudicare e la sanzione che era stata irrogata: la sentenza è sempre il collegamento logico tra fatto e sanzione. Se noi volessimo verificare la congruità della sanzione con i parametri di oggi, potremmo dire che quei reati, ancora oggi, sono puniti con le stesse gravi pene; basterebbe il richiamo all'art. 286 del codice penale vigente, che puniva con la pena di morte chiunque commetteva fatti diretti a suscitare la guerra civile, quando questa avveniva. E ciò fino al 1944, anno in cui la pena di morte è stata abolita. Così basterebbe il richiamo alle norme sul saccheggio, sulla devastazione, sulla strage, che prevedono pene molto elevate.

Allora, questa è la prima parte della risposta: Bixio non aveva motivo di opporsi, perché la sentenza appariva sostanzialmente conforme alle risultanze, congrua nella sua sanzione, e frutto di un giudizio che, almeno per quello che stava scritto, sembrava essere meditato.

Ma la risposta vera è un'altra. La risposta vera è che Bixio, come tutti, era soggetto alla legge e quel posto di responsabilità, al quale era stato chiamato, era un posto che gli imponeva, ancora più di altri, il rispetto della legge. Che costui avesse della disciplina e del dovere un senso quasi religioso, si ricava dalla lettura di tutta quella documentazione che il libro di Radice riporta: "I capi stiano al loro posto, ognuno di noi deve essere al proprio posto, ognuno prenda il suo e se lo tenga, se non ne ha la dignità si dimetta".

Questa è la corretta impostazione concettuale dell'uomo che è chiamato a un posto di responsabilità.

L'affermazione, ovvia, che qualunque giurista non può non condividere, è che la sentenza è un giudizio, ma la sentenza contiene anche un comando; contiene, quindi, anche un ordine al quale tutti sono chiamati ad ottemperare. E discutere della legittimità di una sentenza è per noi giuristi altrettanto inutile che discutere della giustizia di una legge: la legge c'è e non si può discutere. Dal punto di vista giuridico l'esistenza di una norma non consente una discussione in termini di giustizia o di ingiustizia: il giudizio è di legalità vigente o di non legalità vigente. Discutere della giustizia di una sentenza (io affermo e chiedo di riflettere su questo punto), discutere della giustizia di una sentenza è altrettanto inutile e fuori tema come discutere della giustizia della legge.

Qualcuno ha detto che la sentenza produce diritto e al comando del diritto bisogna dare sempre esecuzione.

La soluzione del problema sociale, che aveva affannato, per anni, i governanti di allora, non può essere sicuramente richiesta a un uomo come Bixio: sicuramente un semplice, sicuramente un rozzo. Basterebbe leggere il libro di Staglieno per comprendere come costui fosse un bravo soldato, ma non fosse certamente un uomo di cultura e, soprattutto, un uomo di cultura storica. I fatti di cui oggi noi discutiamo e nei quali si vorrebbe ravvisare una responsabilità di Nino Bixio sono l'effetto

e l'epilogo inesorabile, naturale di una lunga politica di non intervento da parte di chi avrebbe dovuto in precedenza intervenire.

Chiedere a Bixio un comportamento di scelta tra il fare e il non fare, fra l'eseguire la sentenza e il non eseguirla significa non aver compreso che a lui, soldato, spettava soltanto di eseguire un ordine e che la non esecuzione dei doveri impostigli dalla sua funzione sarebbe stata causa - questa volta sì, responsabile - di altri morti.

Ecco, allora, in una proposizione, il tema del processo: competeva a Bixio una possibilità di scelta? Fu a lui richiesto un giudizio o non piuttosto fu dato un ordine, quando fu inviato a Bronte? La risposta a queste domande, nel giudizio del giurista, è semplice e senza incertezze. E semplice e senza incertezze diventa la risposta alla domanda se egli ebbe, nell'occasione, responsabilità.

Alessi

Nel concludere il dibattito, annuncio che la nostra commissione chiede al signor sindaco che le cassette nelle quali sono stati incisi tutti questi interventi ci siano comunicate in dattilografia, perché vogliamo esaminarli *digne ac competenter*, vuol dire con molta attenzione e con deferenza delle nostre possibili forze.

Trarremo il giudizio da tutte le documentazioni che ci sono state date e quando questo giudizio l'avremo concluso io lo comunicherò per telefono al signor sindaco perché egli decida il modo come deve essere reso pubblico. Se mi dirà 'torni', e ci sarà ancora quest'aula così piena e assetata di conoscere la conclusione, io senz'altro prenderò l'aereo e ritornerò per leggerlo nelle forme concernenti o solenni, che si crederà.

Questo mi pare che è il modo più riverente e serio di concludere questo dibattito. Perciò per quanto riguarda la commissione, facciamo il nostro più vivo complimento per questo grado di civiltà che Bronte sta dimostrando, per noi che rimaniamo veramente e lietamente sorpresi, e per quanto ci riguarda non vi diciamo addio, ma arrivederci ai prossimi giorni.

La sentenza

Queste in sintesi le risultanze della Corte

Ritiene complessa la responsabilità per gli eccidi, le violenze, le devastazioni e gli incendi occorsi in Bronte dal 2 al 5 agosto 1860; manifestamente ingiusta la sentenza del 9 agosto 1860 della Commissione mista di Guerra che condannò a morte l'avv. Lombardo e gli altri quattro cittadini di Bronte addebitando la responsabilità della storica grave ingiustizia esclusivamente ai giudici straordinari che hanno deliberato la sentenza; esclude la corresponsabilità di Nino Bixio nella fucilazione ma censura il comportamento di Bixio, quale Generale delle truppe di occupazione, per grave imprudenza e per l'eccessiva ed ingiustificata durezza della sua condotta nei riguardi dei condannati.

La Corte assolve, infine, i giudici per aver agito in particolari situazioni psicologiche “che, purtroppo, trovano riscontro nel corso degli eventi bellici, ma non giustificazione nella coscienza etica dell'umanità”

La Commissione

(designata dal sindaco di Bronte con lettera 22 luglio 1985) composta dai signori:

Sen. avv. Giuseppe Alessi - Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, *Relatore* (eletto presidente della commissione).

Prof. Antonino La Pergola - Ordinario di diritto costituzionale nella I Università di Roma, Vicepresidente della Corte costituzionale.

Prof. Ettore Gallo - Ordinario di diritto penale nella Università di Roma, giudice della Corte costituzionale. *Estensore*.

Prof. Vittorio Frosini - Ordinario di filosofia del diritto nella I Università di Roma, Componente del Consiglio superiore della magistratura.

Dott. Martino Nicosia - Presidente della Corte d'appello di Catania.

Ascoltati gli interventi degli storici professori Candido, Ganci e Giarrizzo nella tavola rotonda presieduta dalla professoressa Emilia Morelli, nonché le ragioni dell'accusa, sostenute dagli avvocati Sebastiano Aleo e Armando Radice, che conclusero per la responsabilità del generale Nino Bixio nella fucilazione dei cittadini di Bronte, e quelle della difesa, rappresentate dal prof. avv. Guido Ziccone e dall'avv. Cesare Zaccone, che hanno sostenuto l'assoluta estraneità di Nino Bixio, udita la relazione del presidente sen. avv. Giuseppe Alessi, acquisiti numerosi documenti e testi storici e biografici, e a seguito di varie sedute durante le quali sono state riesaminate le trascrizioni degli interventi registrati e discussi i vari punti di fatto e di diritto dei quesiti proposti,

ha espresso il seguente motivato avviso.

1) Come ha precisato più volte il presidente di questo collegio, solo impropriamente si è parlato di “processo”, e altrettanto impropriamente si definirebbe “sentenza” l'apprezzamento che la commissione è stata chiamata ad esprimere a conclusione di tre giorni di appassionato ed elevato

dibattito su fatti e comportamenti ormai consacrati dalla storia del Risorgimento. Non senza ragione al dibattito, oltre ai giuristi, hanno partecipato anche storici e politici.

Vero è che, essendo peraltro questo collegio composto esclusivamente da giuristi, giuridico è evidentemente il responso che da esso si attenderebbe. Ma la natura del giudizio non comporta, per ciò solo, la comparsa della “giurisdizione”; la quale si sostanzia non soltanto nella valutazione di una condotta storicamente verificatasi, ma altresì, nell’affermazione dell’ordinamento riguardo ad essa.

Affermazione che questo collegio non può dare in termini di “giurisdizione”, sia perché non è investito dei relativi poteri, e sia perché, sul piano penalistico, l’affermazione dell’ordinamento in ordine ad una certa condotta, comporta altresì il comando di sottoporre o non sottoporre il suo autore ad una sanzione nel che, anzi, si risolve propriamente l’oggetto del processo penale, secondo la più moderna dottrina processualistica.

Comando inibito nella specie, non soltanto per la già rilevata carenza del corrispondente potere, ma altresì per la mancanza del soggetto cui il comando andrebbe riferito, visto che negli ordinamenti civili non si usa sottoporre a procedimento persone prive di vita.

Ne deriva che quanto questo collegio potrà, in definitiva, esprimere sarà soltanto un giudizio di revisione critica attorno ad un episodio cruento occorso nella storia del Risorgimento italiano, tenendo conto delle acquisizioni e degli apporti documentali e di pensiero frattanto intervenuti. Giudizio che andrà necessariamente inquadrato nel momento storico in cui si è verificato, in guisa che i comportamenti dei protagonisti dovranno essere considerati nel contesto e nella dinamica delle vicende che si andavano sviluppando, utilizzando quella tecnica che la dottrina penalista definisce di “prognosi postuma”: giudizio, perciò, bensì giuridico, ma alla luce della legislazione dell’epoca, e nel valore che i fatti ebbero nella loro realtà storica.

Più delicata, invece, l’ipotesi di apprezzamenti morali, che negli accesi dibattiti delle giornate d’incontro, ma anche da parte di taluni storici, sono stati largamente espressi più o meno obbiettivamente. Per verità, il giudizio nel processo penale, così come nel diritto penale stesso, dovrebbe prescindere.

La tesi del diritto penale come sanzione del cosiddetto “minimo etico” non incontra più riconoscimenti nella prevalente dottrina moderna: e ciò non foss’altro perché - prescindendo da considerazioni filosofiche - ci sono sicuramente comportamenti che la società avverte come riprovevoli sul piano morale e tuttavia il diritto penale non punisce, mentre poi ce ne sono altri che il diritto penale reprime ma che la coscienza sociale non considera immorali.

D’altra parte pur scontando talune costanti etiche almeno per grandi epoche storiche, è di comune osservazione la relatività dell’apprezzamento morale nel corso dei tempi. Precipitare il neonato deforme dalla rupe Tarpeia non parve allora immorale a quello stesso popolo che oggi lo disapproverebbe senza esitazioni: e, del resto, basterebbe considerare quanto è accaduto al così detto “comune sentimento del pudore” nel breve spazio degli ultimi cinquant’anni.

Tutto ciò non esclude, tuttavia, che il collegio possa qua e là sottolineare, quando se ne ravvisi l’opportunità, anche l’incidenza di taluni comportamenti sul piano etico, specie quando essi si propongono come espressioni di costume, in relazione a taluni ambienti sociali o a categorie di cittadini.

Ciò detto sulla linea metodologica del giudizio che il collegio intende seguire, si passi alla ricostruzione dei fatti nel contesto delle vicende storiche in cui si svolsero.

2) Quando Nino Bixio, informato della grave situazione creatasi a Bronte, riceve da Garibaldi l'ordine di accorrervi, sommosse e disordini si stavano verificando qua e là per l'isola : particolarmente - anche se non con manifestazioni così preoccupanti - in ben venticinque comuni della Sicilia centro-orientale. Dalle stesse lettere di Bixio appare chiaramente che in Randazzo, Castiglione, Linguaglossa, Maletto, Adernò, tutti comuni non lontani da Bronte, disordini erano in atto e moti erano in crescendo: tanto che è costretto a dislocarvi reparti della sua I brigata.

Per comprendere appieno, però, lo stato d'animo e la concitazione di Bixio, occorre ricordare che egli, al comando della terza colonna, stava risalendo lungo il litorale jonico per raggiungere Messina, dove Garibaldi aveva già concentrato le altre due colonne, l'una comandata dal Medici e l'altra dal Cosenza, dopo avere con esse espugnata la fortezza di Milazzo (20 luglio). In realtà, Bixio si era attardato perché aveva avuto l'incarico di fare proseliti lungo la via, accogliendo volontari ed insorti delle varie località ma ora aveva fretta di arrivare a Messina dove Garibaldi stava preparando lo sbarco in Calabria, il cosiddetto "passaggio".

L'ordine di Garibaldi, che lo raggiunge nel primo pomeriggio del 4 agosto a Giardini, dove aveva posto gli alloggiamenti, era di interrompere l'avanzata per accorrere nella zona dei moti e sedarli: ed è un ordine che lo contraria, perché teme di non arrivare più in tempo per lo sbarco. Sarà questa, anzi, l'ossessione che dominerà tutto il comportamento, e più volte egli stesso lo ricorderà.

Tuttavia, per quanto, nella lettera alla moglie del 17 agosto 1860, egli definisce questo inaspettato incarico "missione maledetta", sembra evidente, invece, che, se Garibaldi decideva di privarsi dell'apporto di importanti reparti operativi e dello stesso Nino Bixio, giusto nel momento in cui stava predisponendo lo sbarco, vuol dire che attribuiva rilevante importanza bellica al ristabilimento dell'ordine alle spalle della spedizione.

Vero è che da taluno (Cimbali) è stato scritto che Garibaldi si sarebbe risolto a distogliere Bixio dall'avanzata perché sollecitato dal console inglese in Catania, che temeva pericoli, ad opera degli insorti di Bronte, per gli impiegati e la proprietà della Ducea di Nelson.

E' verosimile che la sollecitazione ci sia stata e che Garibaldi non volesse mostrarsi ingrato ed ingeneroso nei confronti di alleati che avevano favorito e tuttavia favorivano la spedizione. Ma ciò non esclude affatto che, pure accanto a siffatti sentimenti, la notizia di quei moti particolarmente efferati gli destasse intanto ben altre preoccupazioni.

In realtà, è impensabile che uno stratega come Garibaldi, reso esperto da imprese e insurrezioni di due Continenti, accingendosi a portare la guerra nel cuore del regno borbonico, nell'Italia peninsulare, si rassegnasse a lasciare nell'isola pericolosi focolai di guerra civile e di turbativa nell'ordine sociale. Col rischio che, se questi fossero estesi, non avrebbe più potuto confidare soltanto sulla guardia nazionale, ma avrebbe dovuto impiegarvi parte delle sue truppe, ormai troppo preziose per il prosieguo della campagna.

Bixio, perciò, obbedisce, con piena consapevolezza dell'importanza della missione, e profonde coscienziosamente ogni energia: tant'è vero che, partito da Pistorina alle 18 del 4 agosto con due battaglioni di bersaglieri, arrivava a Bronte all'alba del 6 con due aiutanti, su di una carrozza noleggiata a Randazzo per precedere la truppa; che giungerà, infatti, tra la sera ed il mattino successivo a marce forzate.

Il suo soggiorno nella zona dei moti è febbrile - com'egli stesso scriverà - per l'ansia e la preoccupazione di non arrivare in tempo al passaggio dello Stretto. Il suo nervosismo, quella certa mal contenuta rabbia, trovano origine prima in questi suoi contrastati sentimenti. Uomo d'arme quale era, votato all'unificazione dell'Italia, fatto certo dalla sua incondizionata fede di compiere

una missione ideale che sovrastava interessi e particolarismi locali, era incapace di comprendere il dramma di “questi nuovi comunisti che hanno il coraggio di scendere in piazza armata mano”. “Colpa di ogni tempo - soggiungerà - verso un governo nazionale, ma più grave oggi che i tempi sono solenni e in cui tutti gli sforzi dovrebbero essere quelli di aiutare il Governo e non crearli degli imbarazzi” (lettera 7 agosto da Randazzo al governatore di Catania).

Ma la sua rabbia non è diretta soltanto contro gli insorti. Egli se la prende anche con quelle autorità locali che, elette recentemente perché in apparenza favorevoli al Dittatore vittorioso, in realtà non sanno (o non vogliono?) mantenere l'ordine. Se, da una parte, egli non esita ad affermare che “sarà pur necessario dare qualche esempio capace di intimorire chi cerca sconvolgere l'ordine pubblico, spingendo a delitti orribili come in Bronte” (lettera citata al governatore di Catania) dall'altra, scrive al maggiore Dezza di mandare a Castiglione il 2° Battaglione “con istruzione che raccolga il Municipio e la Guardia nazionale e le faccia intendere che *vogliamo che il Governo funzioni* e non ci costringano a misure di rigore, altrimenti guai a loro”. Dove la minaccia è alle autorità.

Così come se la prende altresì con quelli “che in Sicilia si chiamano galantuomini e che noi chiamiamo miserabili vigliacchi perché non si difesero (visto che nel disarmo dei civili comparvero a Bronte ben 350 fucili)? Perché nemmeno lo tentarono? Tutti disertarono il loro posto gridando aiuto, e pochi ignoranti e tristi rimasero padroni del paese. Non è così - esclama - che si conducono gli uomini di onore!” (lettera 10 agosto da Bronte al governatore di Catania).

E conclude alla fine: “Signor Governatore, io dichiaro a lei che, dato l'esempio di Bronte (i cinque erano stati fucilati quello stesso mattino alle 8), io non punirò nessun altro che i capi delle Amministrazioni, i Delegati, i Comandanti, le Guardie nazionali che non sieno alloro posto”.

Ma conclude la sua lettera dell'8 agosto, al consiglio comunale di Cesarò, auspicando: “... e la pace farà ritorno fra noi, e noi ritorneremo i soldati della libertà che siamo venuti”. A quella guerra di liberazione, infatti, il suo pensiero tormentato corre frequente, come dimostra la lettera del 7 agosto da Bronte al maggiore Dezza con questo finale: “...ma, badate bene, se vi giunge sentore d'operazione a Messina verso il Continente, staccate immediatamente la marcia avvisandomi subito perché io vi raggiunga: e questo è l'importante!” Questo solo, infatti, è al sommo delle sue preoccupazioni.

3) E veniamo ai fatti di Bronte. Va detto subito che le responsabilità venivano da lontano. Come risulta dalla storia locale (Benedetto Radice), da 350 anni Bronte lottava per recuperare i diritti di cui il popolo era stato spogliato prima dalle donazioni di Papa Innocenzo VIII nel 1491 e poi da quella di Ferdinando I a Nelson nel 1799. Ospedale Grande di Palermo e “Ducea” di Nelson (così era chiamato il territorio donato al duca dal re Borbone) erano visti come usurpatori: e ancor più come tali furono considerati i cosiddetti “civili” o “galantuomini” che, dopo la coraggiosa partecipazione di Bronte alle rivoluzioni liberali del luglio 1821 e del gennaio 1848, approfittarono della restaurazione borbonica per ingrandire i loro domini, a spese dei beni demaniali.

Il popolo aveva anche tentato di riacquistare i propri diritti con mezzi pacifici e legali, ricorrendo alla magistratura soprattutto contro la “Ducea”, mediante l'assistenza proprio di quell'avv. Nicolò Lombardo che sarà poi protagonista della vicenda. Ma le lunghe e costose cause, nelle quali la Ducea aveva resistito difesa dall'avv. Nunzio Cesare, non avevano mai avuto esito favorevole ai rivendicanti. Sì che i villici, oppressi dalle gabelle, spogliati dei beni comuni, umiliati dalla giustizia, non nutrivano certo né simpatia né fiducia per i reggitori della cosa pubblica.

In questa situazione di conflittuale tensione si erano delineate in Bronte due opposte fazioni: quella dei conservatori, che in qualche modo si accentravano attorno alla “Ducea”, comprendente i maggiori proprietari terrieri nonché i notabili e professionisti più moderati, oltre alla maggior parte

del clero; e quella cosiddetta dei “comunisti” (espressione da intendersi in senso “civilistico”, vale a dire di coloro che rivolevano la comunione dei beni demaniali usurpati), cui appartenevano, oltre ai villici e ai proletari, anche elementi di spicco della borghesia illuminata, fra cui noti professionisti e qualche sacerdote più moderno. In sostanza, questi ultimi erano dei liberali, con qualche punta radicaleggiante.

Al momento dello sbarco di Garibaldi a Marsala, i primi - che detenevano il potere attraverso la *leadership* del municipio e il comando delle guardie - si mostrarono borbonici legittimisti, nel timore che mutamenti così radicali avrebbero potuto compromettere la loro egemonia. Gli altri, da sempre cospiratori e taluni, anzi, reduci dai combattimenti del '48 a Messina, abbracciarono subito la causa dei garibaldini, anche con la legittima speranza di vedere finalmente premiata la loro vocazione alla libertà con l'essere chiamati a governare il nuovo ordine.

Ma le cose non si svolsero secondo quelle aspettative. Certo, il paese si era imbandierato del tricolore d'Italia e il popolo era sfilato per le vie, con gli avvocati Lombardo e Cesare alla testa, dopo la vittoria di Calatafimi (15 maggio). I vecchi reggi tori erano ormai in pena: si erano tenuti in gran riserbo fino allora, nella secreta speranza che il “Filibustiere” fosse sconfitto.

Ma quando Garibaldi entrò in Palermo (27 maggio) e Catania insorse (31 maggio), ogni speranza fu spenta, e gli stessi borbonici fecero buon viso mostrandosi propensi al vincitore. Il 29 giugno il comitato liberale inviò a Garibaldi un indirizzo di adesione, e molti giovani brontesi corsero ad arruolarsi fra i garibaldini.

Frattanto il Dittatore, dal 17 maggio al 30 giugno, emanava, da Alcamo prima e da Palermo poi, una serie di decreti che disponevano circa la istituzione del nuovo governo, la formazione dei nuovi consigli comunali, la nomina dei governatori, nonché in materia di giustizia e di finanze, anche locali.

In particolare, interessa innanzi tutto, ai fini delle vicende in esame, il decreto 17 maggio 1860 con cui si dava mandato al governatore del distretto di ristabilire in ogni comune i consigli civici (e tutti i funzionari) così com'erano prima dell'occupazione borbonica: con espressa esclusione, comunque, dei fautori del presente regime “o di chi si oppone alla redenzione della Patria”. Il governatore stesso è chiamato a vigilare e a decidere sui motivi di incapacità.

Con successivo decreto del 19 maggio, Garibaldi aboliva la famosa tassa sul macinato ed ogni altra imposta voluta dal Borbone dopo il 15 maggio 1849, data della Restaurazione.

E, infine, il 2 giugno 1860 emanava le non meno famose norme per la divisione delle terre dei demani comunali, assegnandone fra l'altro una quota certa senza sorteggio ai combattenti per la libertà o ai loro eredi, se caduti: stabilendo altresì che, qualora i comuni non avessero demanio proprio, “vi sarà supplito con le terre appartenenti al demanio dello Stato o della Corona” (art. 3).

Questo complesso di norme, che testimoniava della linea politica che il Dittatore intendeva seguire, accrebbe a dismisura la popolarità della spedizione e aprì il cuore dei liberal-radicali e dei diseredati alla speranza dell'avvento finalmente di un'epoca di giustizia sociale e di democrazia.

L'avvocato Lombardo giudicò venuto il suo momento politico e la possibilità di attuare dal seggio municipale le riforme popolari che da tempo andava propugnando. Ma aveva fatto male i suoi conti. Egli non aveva considerato, infatti, che una parte del suo ambiente ruotava attorno alla Ducea: fra gli altri Rosario Leotta, perché ne era il segretario, Franco Thovez, perché ne era il governatore, lo stesso avv. Nunzio Cesare, che ne era il legale e, come tale, si era più volte trovato a resistere alle azioni del collega Lombardo. In realtà, durante gli ultimi dieci anni della Restaurazione, la Ducea

era stata comprensibilmente un centro cospirativo liberale, e spesso i patrioti si erano riuniti nella residenza ducale.

Ma posti a fronte del radicalismo del Lombardo e dei suoi amici, uomini e seguaci della Ducea preferirono tenerli lontano dal potere: e poiché erano solo gli abbienti a votare, agli effetti elettorali non aveva alcuna incidenza la gran massa di popolo che seguiva il Lombardo.

Avvenne così che, quando nella seconda quindicina di giugno vennero indette le elezioni, le ingenuie speranze del Lombardo rimasero fortemente deluse. Infatti, come più avanti vedremo, risultò alla fine eletto presidente del municipio Sebastiano De Luca anziché Nicolò Lombardo e, in luogo di Carmelo Minissale o del dott. Luigi Saitta, salì alla presidenza del consiglio il barone Vincenzo Meli, ritenuto inetto e conformista.

Si sperò, tuttavia, che i vincitori compensassero la minoranza sconfitta nominando almeno a giudice il Lombardo, in guisa da favorire un clima di pacificazione. Quelli, invece, vollero stravincere, e l'avvocato Cesare ebbe così il premio della sua fedeltà alla Ducea conseguendo la nomina a giudice.

4) Se i nuovi eletti, pur essendo sicuramente dei conservatori, come dimostrarono di essere, avessero posseduto un minimo di buon senso politico, avrebbero almeno obbedito ai decreti del Dittatore in tal modo dando a vedere di voler seguire una politica più aperta e moderna. Invece, non soltanto si guardarono bene dal procedere alla divisione delle terre, che pure era legge dello stato, ma non si dettero cura nemmeno di abolire l'odiosa tassa sul macinato che, già prima di Garibaldi, lo stesso re Borbone aveva da ultimo tolto di mezzo nell'estremo tentativo di accattivarsi il popolo. Allora tutto parve un tradimento alla rivoluzione. Invano Lombardo e i suoi si rivolsero al governatore e al comandante della guardia nazionale affinché intervenissero a ripristinare almeno la legalità.

Nessuno si mosse, e il malumore si diffuse nel paese e nelle campagne fra mastri e villici.

Le antiche ire contro le vessazioni, le rivendicazioni di sempre, rinverdirono. Si ebbero dimostrazioni al grido di "Abbasso il Municipio! Abbasso i Borboni! Viva Garibaldi! Viva Lombardo! Vogliamo la divisione delle terre!"

La notizia che Adernò, Biancavilla, Regalbuto ed altri comuni avevano già proceduto alla spartizione delle terre comunali fra i proletari esasperò gli animi. Si ritornò a cospirare, vi furono adunanze notturne dai Minissale e dal Lombardo, mentre le quattro compagnie di guardia nazionale che si erano costituite in paese rinfocolavano gli odi: di queste, infatti, tre erano di parte ducale, comandate rispettivamente dall'avv. Cesare, dall'avv. Leanza e da Franco Thovez, mentre la quarta, comandata dal Lombardo, era formata da contadini e da qualche civile o mastro. Frequenti erano le reciproche provocazioni fra quest'ultima compagnia e le altre.

Fu prevista per il 5 agosto una grande dimostrazione di popolo, che avrebbe dovuto portare alle dimissioni dell'amministrazione comunale: e nulla più di quanto previsto si sarebbe probabilmente verificato, se non fossero intervenuti fattori estranei di cui nessuno aveva potuto in precedenza tener conto.

Innanzitutto, la circostanza che cittadini brontesi, detenuti per delitti comuni nelle carceri di altre città, approfittando dei disordini erano evasi ed erano rientrati a Bronte, dove avevano colto subito l'occasione per infiltrarsi nelle manifestazioni e nelle trame, esacerbando l'animosità ed incitando ad atti vandalici e crudeli.

In secondo luogo, è noto che altri agitatori accorsero dai paesi vicini per collegare i disordini e dare loro carattere eversivo. Lo stesso Bixio, nella lettera 7 agosto che da Bronte dirige al comandante la

G. N. di Maletto, lamenta che “voci persistenti accusano Maletto di essere il focolare degli assassini che infestano la provincia”.

Furono sicuramente questi elementi che, uniti a taluni efferati scesi dalla montagna (leggi: carbonai), riuscirono a trasformare manifestazioni, che l'indole dei villici locali avrebbe probabilmente mantenuto in limiti accettabili, in un eccidio orrendo che non aveva più niente di umano.

Ottusità e insipienza politica delle autorità locali, imprevidenza e sottovalutazione da parte di quelle provinciali (già avvertite dei moti che dilagavano in quella zona), interferenze di veri e propri delinquenti, interessati esclusivamente a trar vendette personali e bottino - oltre che al gusto sadico della devastazione -, e infine ire secolari troppo a lungo represses per denegata giustizia, rappresentano il complesso di cause, variamente interferenti, che determinarono la selvaggia esplosione.

Il resto fece la psicosi della “folla in tumulto”: situazione che l'odierno legislatore penale considera fatalmente eccitante per l'animo dei partecipanti, al punto di valutarla come circostanza obiettiva di attenuazione della *quantitas delicti*

5) Ebbene le risultanze obiettive del processo dell'epoca e gli apporti storici degli studi successivi, escludono che l'avv. Lombardo, come del resto il Saitta e il Minissale, siano stati istigatori e determinatori dei gravi fatti occorsi, e tanto meno esecutori o materialmente partecipi di essi. Così come non esiste alcuna prova concreta di una effettiva partecipazione ai delitti di Spitaleri e Longhitano. Particolare è, invece, la posizione di Nunzio Ciraldo Fraiunco e di Nunzio Samperi Spiridione.

La sentenza dei giudici straordinari non ha tentato la menoma valutazione delle testimonianze, né ha in alcun modo considerato la personalità di chi deponeva e la parte politica in cui militava: il che, trattandosi di processo squisitamente politico, come denota l'imputazione di guerra civile, rappresenta l'aspetto più lacunoso della metodologia ermeneutica usata dalla commissione mista speciale di guerra.

Il vero è che alla parte politica che ruotava attorno alla Ducea, e comunque agli elementi locali più conservatori, non parve vero di cogliere l'occasione di caricare il tutto sulle spalle degli avversari e sbarazzarsene definitivamente. Molti degli accusatori avevano tanto da nascondere circa il loro passato di sostenitori della monarchia borbonica: sostegno che avevano protratto fino a quando era stato possibile senza danno: e tutti poi erano ben consapevoli di aver esasperato gli animi oppressi da antiche vessazioni, ostinandosi a negare anche ciò che i proclami del Dittatore apertamente concedevano.

Ma quando Bixio li interpellava (e non poteva non interpellarli essendo loro i legittimi detentori del potere) tutti si affrettavano a dare un'unica preordinata versione sulle cause dei gravi fatti: l'ambizione dei loro avversari, e l'oscuro conseguente disegno di defenestrarli colla violenza dalle posizioni di potere che le elezioni avevano loro attribuito, al solo scopo di mettersi al loro posto. Ora, che l'acquisizione del potere fosse tra i fini perseguiti dagli avversari politici, non solo non può essere escluso ma deve dirsi, anzi, che è una naturale necessità della lotta politica, come inderogabile premessa per l'attuazione di un programma politico.

Ma ciò che gli accusatori non dicono è il perché i loro avversari perseguissero il potere, e perché mai la stragrande maggioranza del popolo (anche se non era tutta di elettori) al potere li avrebbero voluti: tutti erano, però, ben consapevoli che per i radicali il potere era strumentale all'attuazione di riforme popolari che la rivoluzione garibaldina aveva promulgato a sollievo della grande indigenza

delle masse contadine. Ma proprio questo era lasciato in ombra giacché, essendo quanto i conservatori non volessero concedere ed essendo la causa prima ed effettiva dell'insurrezione, ponevano ogni cura a che non emergesse a fronte dei rappresentanti di coloro che la rivoluzione sociale portavano sulla punta delle loro baionette.

Tutto il dramma viene così ridotto all'ambizione personale di pochi eversori che avrebbero sobillato ed illuso le folle ignare per trame personalmente interesse: e come tale la situazione viene rappresentata a Bixio, ed agli stessi inquirenti che l'assumono acriticamente, ed anzi la fanno manifestamente propria orientando in tal senso l'intera istruttoria. A questo punto, i protagonisti e la stessa gravità dei fatti occorsi impallidiscono.

Dal presidente del municipio alle parti offese, salvo qualche fugace allusione a fatti di sangue o devastazioni, tutte le deposizioni sono incentrate, in forma stereotipa, sulla congiura dei capi e sull'apodittica affermazione che essi avrebbero voluto e diretto tutte le orribili violenze. Nessuno, però, è in grado di spiegare le ragioni di siffatte affermazioni, né di affermare di avere personalmente visto gli accusati alla testa degli insorti negli episodi di violenza. In realtà finiscono con l'ammettere che quelli fossero gli istigatori delle violenze soltanto perché nelle loro case si era tenuta in luglio qualche riunione di parte, o perché così diceva "la voce pubblica" (testi: Pace, Ciarapino, Isola, Quagliarello): che poi era quella stessa che essi accusatori avevano diffusa.

Quest'ultima giustificazione, anzi, si allarga al dibattito, perché anche due dei più velenosi testimoni (il sacerdote Giuseppe De Luca, f. 22 del processo -, e tale Francesco Paolo Benevegna - f. 28 del processo -) sono costretti a riconoscere che nulla, comunque, sapevano di loro scienza, avendo il tutto appreso, appunto, "dalla voce pubblica".

D'altra parte, era evidente che riunioni e contatti con taluno dei villici necessariamente c'erano stati, visto che effettivamente la parte liberal-radicalista stava organizzando per il 5 agosto una manifestazione popolare ostile ai reggitori che negavano l'attuazione delle riforme di legge. Ma nessuno aveva potuto affermare di scienza propria che in casa Lombardo si fossero decise violenze, che furono invece frutto dell'inserimento di elementi delinquenti estranei e di improvvisazioni.

Nemmeno, però, una sentenza, pur così prevenuta, osa considerare come preordinato tradimento l'episodio di Don Rosario Leotta, che il buon Lombardo va personalmente a salvare, abbracciandolo e baciandolo, e portandolo poi nel collegio religioso dove tutti ritenevano che gli indiziati sarebbero stati al sicuro da violenze: e ciò anche se la vedova riferisce il fatto drammaticamente, attribuendo a Lombardo le imprevedibili tragiche conseguenze che, nello sviluppo dei disordini, si verificarono anche nel collegio, ma non solo per Leotta.

Nessuno, però, riporta nel processo del pianto e della disperazione dell'avv. Lombardo quando apprende delle uccisioni, anche dei suoi cari amici, e dei rimbrotti che riceve dal fratello medico per queste debolezze, e per il fatto che si vuole rinchiodare in casa per estraniarsi da tanti misfatti che disapprova.

Né la sentenza ricorda che, nonostante tutti lo consigliassero a fuggire, attesa la piega che le cose stavano prendendo dopo l'arrivo di Bixio, egli persiste nel volersi presentare spontaneamente al generale che, senza consentirgli nessuna giustificazione, lo fa subito arrestare.

Tuttavia, accusatori ed inquirenti si erano resi conto già al secondo giorno di istruttoria (8 agosto) che le prove erano o indiziarie o evanescenti: ed ecco al termine dell'istruttoria si tenta il colpo di scena facendo comparire un teste spontaneo, un ragazzotto ventenne ma alfabeto che, come tale, (rara avis), avrebbe dovuto sapere il fatto suo e ben sostenere la sua parte.

Il giovanotto afferma, infatti, (finalmente) di aver visto con i suoi occhi “a capo di quella masnada” i fratelli Lombardo, ma precisa “nei primi momenti di quei trambusti”. Così limitata, la deposizione si svaluta perché, fosse anche vero, i primi momenti erano stati quelli della prevista manifestazione ostile, in cui tutto si era ridotto a qualche grido sedizioso. A fine luglio, anzi, proprio il Lombardo, sollecitato dal delegato di polizia, aveva parlato ai manifestanti che spontaneamente si erano affollati nella piazza, invitandoli alla calma e esortandoli a tornare a casa perché la riforma si sarebbe fatta pacificamente.

Non solo. Ma il subdolo teste finisce per rendere addirittura deposizione sostanzialmente favorevole quando, allo scopo di svalutare “le parole d’ordine e di pace” che Lombardo diceva pubblicamente alla folla, soggiunge che però, poi, “segretamente si avvicinava ai malfattori e parlava loro a bassa voce, facendo credere a questo pubblico che egli invitasse a quegli eccidi che di fatto si avverarono”.

Senonché, essendo incomprensibile come il teste abbia potuto comprendere parole pronunziate segretamente a bassa voce, e ancor più perché mai il Lombardo, uomo intelligente e colto, avrebbe tenuto, nello stesso contesto, comportamento così scioccamente contraddittorio, sono di rigore due deduzioni: 1° che quest’ultima affermazione non è frutto di oggettiva osservazione ma della gratuita malevolenza del teste; 2° che il teste stesso non può non riconoscere che il Lombardo si era, in realtà, adoperato a mettere pace.

Questi rilievi valgono altresì per le posizioni di Carmelo Minissale e Luigi Saitta. Ma, a proposito del Saitta, la sentenza ignora assolutamente una clamorosa risultanza del dibattimento che, se rettamente intesa e valorizzata, porta a rovina l’intero castello dell’accusa, così come assurdamente formulata nei confronti dei capi radicali.

Risulta dal verbale di dibattimento che, conclusa la deposizione confirmatoria di Sebastiano De Luca, presidente del municipio (uno dei conservatori più accaniti nell’accusa contro gl’imputati), il Saitta gli fa domandare se sia a sua conoscenza che egli rifiutò di accettare la carica di presidente del municipio cui era stato eletto. Il teste, con evidente imbarazzo, è costretto ad ammettere che il rifiuto effettivamente ci fu, tanto è vero che egli subentrò a seguito della rinuncia del Saitta: anche se poi miserevolmente soggiunge che si trattò evidentemente di una “finzione”, visto che, invece, quando il popolo lo acclamò presidente, (durante la sommossa) egli non rifiutò.

Ma la replica del Saitta è facile: come sarebbe stato possibile rifiutare ad una massa eccitata; che tanti eccessi aveva già commesso?

La sentenza, però, non rileva che l’emergere di un siffatto particolare, che anche gli studi successivi trascurano, fa crollare la tesi di fondo degli accusatori, secondo cui i radicali avevano scatenato quella sanguinosa rivolta soltanto perché, mossi da personale ambizione, volevano defenestrare gli eletti per mettersi alloro posto.

Il rifiuto del dott. Saitta ad assumere la carica di primo cittadino, cui era stato regolarmente eletto, dimostra che non si trattava di ambizioni personali, ma che i radicali conducevano una reale lotta politica intesa ad affermare i principi sociali che la conquista garibaldina sembrava voler diffondere. Saitta, infatti, rifiuta perché non intende rappresentare, alla testa del municipio, una maggioranza conservatrice che egli avversa.

Tutto ciò trascura la sentenza, mentre valorizza ad elemento d’accusa l’ingenua dichiarazione di Don Carmelo Minissale il quale, invitato a spiegare perché mai verrebbe ingiustamente accusato di fatti non commessi, afferma che forse gli aveva nuociuto l’amicizia del Lombardo.

La commissione di guerra interpreta tale dichiarazione come accusa, in quanto presuppone - a suo avviso - il riconoscimento delle responsabilità del Lombardo, mentre è evidente che il Minissale intendeva soltanto dire che era stato coinvolto nell'odio che gli avversari politici nutrivano contro il Lombardo (taluni studi sostengono che nel luglio avessero persino meditato di tendergli un agguato per ucciderlo, talché il Lombardo evitava di uscire di sera o lo faceva per un'uscita secondaria).

La stessa commissione, peraltro, sembra davvero condividere i non lodevoli sentimenti degli accusatori, se condanna il Lombardo persino per abusiva detenzione di armi, quando risultava per tabulas che egli era ormai arrestato nel momento in cui veniva reso pubblico il bando militare di disarmo: e che ciononostante aveva sua sponte, appena conosciuta la notizia, consegnata al segretario di Bixio la chiave di casa per consentire che prendessero le armi.

Quanto agli altri imputati, solo nei confronti di Nunzio Samperi Spiridione e di Nunzio Ciraldo Fraiunco era risultata una effettiva partecipazione alla sommossa. Ma per entrambi si trattava di grida sediziose, o di atteggiamenti bizzarri per il Ciraldo Fraiunco, da tutti definito "matto". Nessuno li aveva visti partecipare ai fatti di sangue o alle devastazioni o agli incendi.

Quanto a Nunzio Spitaleri Nunno, aveva spiegato che gli insorti lo avevano obbligato con la forza ad impugnare il fucile per restare di guardia alla cinta della città, ma che null'altro aveva fatto. Per non dire del Longhitano che avrebbe dovuto esclusivamente rispondere di detenzione abusiva di armi improprie dopo la pubblicazione del bando di disarmo.

D'altra parte, ancor più di quanto non disponga l'attuale ordinamento (che, ancorando sotto l'art. 110 cod. pen. tutte le responsabilità ad un improbabile egualitario principio condizionalistico, consente qualche differenziazione esclusivamente fra le maglie dell'art. 114 cod. pen., o fra quelle più generali di cui all'art. 133 cod. pen.), i vecchi ordinamenti preunitari, attraverso le numerose varianti del coautore, del correo, della complicità primaria o secondaria, necessaria e non, concedevano al giudice amplissima possibilità di adeguazione della pena al concreto contributo dato e alla qualità del dolo effettivamente inserito in una condotta plurisoggettiva eventuale.

Ma la commissione mista eccezionale di guerra dispregia queste sottigliezze scientifiche, e fa d'ogni erba un fascio accomunando tutti nella morte.

6) In realtà, sull'iniquo giudizio le erronee valutazioni della prova e la scarsa preparazione nel diritto sostantivo hanno influito molto meno di quanto non abbiano potuto le intollerabili violazioni processuali nelle quali la commissione è incorsa.

E' davvero grave che la sentenza abbia impudentemente scritto, fra l'altro, (e facciamo grazia dei rilievi sulla sintassi, con cui l'estensore non aveva evidentemente familiarità) "che l'accusato Lombardo, sebbene si diceva innocente, pure non seppe giustificare la propria innocenza, e si assillava solo a vaghe difese ...", quando non solo gli era stato impedito di introdurre una nutrita e circostanziata lista testimoniale che l'avrebbe completamente scagionato, ma gli si era persino rifiutata l'audizione dei testi indicati in dibattimenti su specifiche circostanze difensive, che la commissione avrebbe potuto assumere con i poteri discrezionali, indipendentemente dalla sorte della lista presentata negli atti preliminari.

La quale sorte, poi, è molto eloquente circa i metodi sbrigativi che si volevano adottare: basti considerare che il pubblico ministero fa notificare in carcere alle ore 12 il decreto di citazione a giudizio per le ore 14, *assegnando una sola ora di tempo* per la consultazione degli atti e la presentazione dei mezzi a difesa.

Ora, è probabile che il termine a difesa fosse fissato dall'avvocato fiscale perché, trattandosi di rito subitaneo, era egli stesso che ordinava la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, e non il

presidente della commissione. Ma assegnare due ore per comparire, e di queste un'ora soltanto per presentare la lista testimoniale, integra una manifesta iugolazione intesa a vanificare ogni materiale possibilità di difesa.

Durante quell'ora, infatti, i detenuti dovevano far avvertire il difensore, affinché accedesse alla cancelleria della commissione per prendere visione e appunti degli atti: dopodiché il difensore stesso sarebbe dovuto accedere sia al collegio religioso, dov'era recluso il Lombardo, sia al carcere dove trovavansi gli altri, per conferire con i detenuti e, d'intesa con loro, predisporre le liste e posizioni testimoniali, per poi correre a depositarle in cancelleria. Incombenze impossibili a realizzarsi entro sessanta minuti: tanto più che si trattava di ben cinque imputati.

Fra l'altro non si comprende per quale strano principio processuale si domandi a Lombardo di nominare il difensore per se stesso e per tutti gli altri: tanto più che poteva manifestarsi qualche incompatibilità, che in realtà la commissione ritiene realizzata (sia pure erroneamente) quando assume come accusatoria per Lombardo la dichiarazione del Minissale. Almeno a quel punto, si sarebbe dovuto allora provvedere a nominare al Minissale un difensore d'ufficio.

E, per concludere in tema di prove, che dire di quell'unica concessione che, nonostante il dissenso dell'avvocato fiscale, si fa al Lombardo consentendogli di produrre due lettere ufficiali: l'una del comandante la G. N. di Catania, datata 11 luglio, l'altra del governatore di quel distretto datata 2 agosto? Non si capisce perché mai sieno state ammesse, visto che poi la sentenza non dedica loro una sola parola: eppure da esse traspariva la preoccupazione del Lombardo per la tensione che l'atteggiamento dei detentori del potere provocava in paese e nelle campagne, e la richiesta d'intervento alle autorità distrettuali. Strano comportamento davvero per chi stava - secondo l'accusa - ordendo nell'ombra un'insurrezione eversiva!

E, infine, l'aspetto più esecrando della sentenza: la condanna a morte con relativa fucilazione del totalmente infermo di mente, come avveniva nel Medio evo: ma almeno le genti di quell'epoca avevano a loro giustificazione l'opinione che l'insanità mentale significasse anima posseduta dal demonio, in guisa che la morte rientrava fra i mezzi di esorcizzazione.

Sta di fatto che da tutte le risultanze emergeva che si trattava di un povero demente, perché l'intera cittadinanza come tale indicava Nunzio Ciraldo Fraiunco. Se pure fosse residuo qualche dubbio, sarebbe stato sufficiente convocare al dibattimento un qualsiasi medico generico locale per avere il conforto dell'esperto.

Infine, e sempre sul piano processuale, c'è anche da rilevare che - salvo che gli atti in processo di questo collegio sieno riportati sommariamente - non risulta che agli imputati siano mai stati contestati dei veri e propri capi d'imputazione.

Sia nella cosiddetta "informazione giuridica" redatta dalla commissione, e notificata agli imputati il 9 agosto (che è poi la prima formale contestazione dell'accusa), sia nel decreto di citazione a giudizio, non c'è alcuna contestazione dei fatti, ma soltanto quella della fattispecie legale. L'imputato, però, non può difendersi dalla norma giuridica, ma bensì dalla precisa contestazione di fatti che si assumono da lui commessi e che si pretendono elevati ad oggetto della qualificazione giuridico-penale delle fattispecie citate.

Anche sotto questo aspetto, pertanto, la commissione ha violato i più elementari diritti della difesa. Ma la commissione non indugiava su simili bazzecole perché - per dirla con il Poeta - "in tutt'altre faccende affaccendata - a questa roba è morta e sotterrata".

Sentenza, dunque, fundamentalmente viziata sul piano processuale e gravemente erronea sul piano valutativo: in conclusione, assolutamente ingiusta.

Da quanto esposto appare manifesto che, scontate le altre di cui si è detto più sopra, la prima responsabilità del sacrificio dei cinque imputati, e particolarmente del Lombardo, va attribuita alla commissione di guerra. Per quanto, infatti, fosse pressata dall'impazienza di Bixio, la commissione, tuttavia, per accertare i danni riportati dalle case devastate od incendiate, ha trovato il tempo di accedere con i periti l'8 Agosto 1860 in ben trentacinque abitazioni come risulta dai verbali redatti per l'occasione.

L'incombenza ha comportato sicuramente l'impiego di alcune preziose ore di quel giorno, che ben potevano invece essere utilizzate per concedere un tempo appena più ragionevole alla preparazione delle difese, o - meglio ancora - per assumere *ex officio* i testi a difesa indicati nel dibattimento.

Fra l'altro, i giudici avevano agli atti tutte le dettagliate denunce presentate dalle parti offese, con l'elenco minuzioso di tutti i danni subiti: sarebbe stato, perciò, più che sufficiente dare incarico ai periti d'ufficio di recarsi sul posto e verificarne la veridicità per esprimere delle valutazioni.

Si noti poi che questi dati servivano in definitiva soltanto ad accertare sommariamente l'entità del danno ai soli fini della commisurazione della pena, dato che non c'era, e non poteva esserci, davanti a giudici straordinari, costituzione di parte civile.

Basterebbe un siffatto comportamento per squalificare da solo un giudizio che - come si è visto - ben altre e numerose ragioni rendono, del resto, inattendibile.

D'altra parte, se pure la commissione avesse prolungato il dibattimento di 24 ore e se, al termine, non avesse pronunciato condanna di morte ma invece qualche assoluzione sia pure dubitativa, o qualche ulteriore "non constare abbastanza", quale danno poteva venirle?

Più di qualche imprecazione da parte di Bixio (che, del resto, non ha comunque risparmiato ai commissari gli epiteti di "poltroni" e di "dormienti") null'altro poteva accadere, giacché sul piano formale il verdetto doveva essere rispettato.

Certo, gli ufficiali della commissione mista (non, però, i giudici laici) potevano temere per la loro carriera: ma, se così è stato, deve dirsi allora che un siffatto timore è prevalso sulla loro coscienza di uomini-giudici, e che la possibile acquisizione di un vantaggio di carriera valeva per loro più della stessa vita umana.

Nemmeno la dura necessità di reprimere moti, che, nel perdurare della guerra, avrebbero potuto compromettere le operazioni belliche della spedizione, poteva giustificare sentenze esemplari fino all'ingiusto sacrificio della vita degli innocenti.

Al più, ammesso che i giudici si fossero convinti di qualche responsabilità, non si sarebbero potute ignorare quelle non meno gravi di chi - con imperdonabile miopia politica - aveva esasperato gli animi delle popolazioni determinando le condizioni esplosive dell'insurrezione, né quelle di chi, pur preavvertito, non aveva tempestivamente provveduto, né infine quelle di coloro che, come la G. N. provinciale, accorsi per mantenere l'ordine, fecero causa comune con gli insorti: il che denotava quale fosse, in definitiva, lo stato d'animo dei popolani dell'isola, tutto proteso a cogliere il messaggio sociale del Dittatore.

Tutto questo, unito alla fatalità della folla tumultante che, esaltando gli animi, impedisce il funzionamento della razionalità e delle pulsioni criminorepelli, ben avrebbe comunque potuto giustificare almeno concessioni di attenuanti tali da risparmiare la vita ai malcapitati, se non - come si è detto - quel "non consta" utilizzato per Saitta e Minissale, che avrebbe poscia consentito un più serio giudizio.

Tutto questo, però, proprio perché chiude in capo alla commissione di guerra la sentenza di tutte le interferenti responsabilità storiche nel susseguirsi di così tragici avvenimenti, sembra comportare - a

giudizio del collegio - la conseguente liberazione da analoghe sostenute responsabilità in capo al generale Nino Bixio.

7) Ma di ciò questo collegio deve darsi carico prendendo in esame le fonti di responsabilità da più parti indicate.

I - Era nei poteri di Bixio “costituire” - come si è sostenuto - una commissione eccezionale di guerra per il giudizio cosiddetto “subitaneo” sui fatti di Bronte?

Per rispondere a siffatto quesito, che adombra un possibile arbitrio da parte del generale, va ricordato che Garibaldi, già con decreto 17 maggio 1860, dato da Passo di Renna, aveva sottratto i cittadini dell'isola alla giustizia ordinaria per tutta la durata della guerra, attribuendo la competenza al consiglio di guerra e stabilendo che avrebbero risposto delle “pene prescritte dallo Statuto militare e dalle leggi in vigore fino al 15 maggio 1849”, vale a dire prima della Restaurazione.

Successivamente, con decreto 28 maggio 1860, dato da Palermo, il Dittatore stabiliva che i reati di omicidio, furto, e saccheggio di qualunque natura, sarebbero stati puniti con la pena di morte, e giudicati sempre dal consiglio di guerra.

Infine con decreto 30 giugno 1860, pure dato da Palermo, Garibaldi stabiliva che “ogni individuo che, dalla pubblicazione della presente legge, perseguiti, o ecciti con parole o scritti il popolo a perseguire un cittadino qualunque, sotto pretesto che costui abbia parteggiato, o dato opera colpevole, in servizio del cessato Governo... sarà per ciò solo punito come reo di omicidio mancato. Sarà punito di morte ove, in conseguenza del fatto suo, il perseguitato sarà ucciso, o gravemente percosso o ferito”.

E all'art. 3 dello stesso decreto prescriveva che “*la competenza di tali reati essendo delle Commissioni speciali, queste procedure saranno in simili casi con rito subitaneo*”.

Del resto, anche le leggi penali in vigore nell'isola prima della Restaurazione, prevedevano per i reati indicati dai decreti la pena di morte, sia pure con una tecnica di normazione più raffinata e con qualche maggiore rispetto del principio di determinatezza. Ci riferiamo in particolare agli art.li 129 - 130 - 131 - 351 e 355 del codice penale siciliano.

Ma ciò che qui importa soprattutto mettere in luce è che le commissioni speciali di guerra erano previste dal decreto del Dittatore, talché deve ritenersi che, in via ordinaria, dai consigli di guerra che potevano essere istituiti in ogni distretto, e dalle commissioni miste speciali che occorre nei luoghi dei disordini per procedere con rito subitaneo.

Ed, infatti, come risulta dalla lettera che Bixio manda a Garibaldi da Randazzo il 7 agosto 1860 per dargli relazione dell'esecuzione del suo ordine (B. Radice, p. 481; E. Morelli, *Epistolario di Bixio*, Roma, 1939, p. 376), egli, arrivato a Bronte e “intesa appena l'indole del moto ed i massacri ed incendi commessi...”, chiamò da Aderò la commissione speciale di guerra per istruire il processo. Infatti, è conservata anche la lettera che il 6 agosto scrive da Bronte al presidente affinché ivi si rechi con la commissione speciale.

Non Bixio, dunque, aveva istituito per Bronte l'organo giudicante. Esso, era, invece, preconstituito e già funzionava in Aderò, da dove Bixio lo chiamava per le esigenze di giustizia, così come previsto dall'art. 3 del decreto dittatoriale 30 giugno 1860. E la riprova si ha nelle lettere che il giorno successivo (8 agosto 1860) Bixio scrive da Bronte al governatore di Catania, al quale chiede altre tre commissioni per le insurrezioni che frattanto dilagavano nelle zone finitime (Randazzo, Cesarò, Centorbi, Regalbuto etc...): e chiede proprio al governatore di volerle formare, pregandolo di darne notizia al Dittatore.

II - Si fa carico a Bixio di avere in realtà voluto il massacro, accusandolo di avere anticipatamente proclamato il giudizio della commissione. A riprova si indica:

- a) la lettera 7 agosto 1860 da Bronte al maggiore Dezza, dove afferma che gli insorti sono fuggiti, ma che egli ha messo le “unghie addosso a uno dei capi”.
- b) la lettera 8 agosto da Bronte allo stesso destinatario, nella quale, comunicando che, a seguito di nuovi tumulti in Regalbuto, vi accorre in carrozza, assicura però che egli all’indomani, non appena il Dezza stesso sarà rientrato in Randazzo, rientrerà a Bronte “per la fucilazione”.
- c) la lettera che, nello stesso giorno 8, scrive al consiglio municipale di Cesarò, sempre da Bronte, nella quale annunzia che “La Commissione di guerra sta istruendo sommariamente i processi: i capi saranno fucilati e i complici loro tradotti a Messina dinanzi al Consiglio di guerra”.

Ma non sembra che siffatte espressioni rappresentino reali anticipazioni del giudizio, in guisa da poterne indurre - come si adombra - che la commissione avesse in realtà eseguito i suoi ordini.

Che il Bixio ritenesse effettivamente l’avv. Lombardo uno dei capi, sembra rispondere al vero, soprattutto per il modo sgarbato e rigoroso con cui lo ha trattato quando si è spontaneamente a lui presentato. Ma è anche pacifico ormai che siffatta opinione dipendeva dalla relazione che dei fatti aveva ricevuto dai reggitori della cosa pubblica da lui convocati nell’immediatezza del suo arrivo a Bronte, come già si è ricordato agli inizi del paragrafo 5.

L’affermazione di Bixio, pertanto, è l’espressione di un’opinione personale indotta dalla classe dirigente del comune, che la sentenza ben avrebbe potuto correggere mediante adeguata motivazione, se avesse rettamente interpretato le prove d’accusa e non avesse rifiutato quelle a difesa: magari ricorrendo per tutti all’espedito dello stralcio.

Né è lecito arguire che egli avesse sollecitato la pena di morte dal fatto che in altre lettere alludeva alla “fucilazione dei capi”. Una volta fattasi l’opinione di cui si è detto, perché aveva creduto alla subdola narrazione del presidente del municipio Sebastiano De Luca (vedi lettera 7 agosto da Randazzo al governatore di Catania), conoscendo le pene comminate sia dalle leggi penali comuni che dai decreti del Dittatore, si trattava in verità di una facile profezia, si vera fuissent exposita.

Ma la commissione che il processo aveva istruito, che le risultanze aveva acquisite, e che tutto avrebbe potuto chiarire assumendo le prove a difesa, aveva i poteri per smentire sommarie opinioni e affrettate profezie: e non lo ha fatto.

D’altra parte va sottolineata una notevole indifferenza del Bixio per il contenuto dell’attività della commissione. Ciò che a lui importava era che si facesse presto, perché temeva che giungesse “sentore di operazione a Messina verso il Continente” e che egli, invischiato in attività di polizia che non amava, rischiasse di restare escluso dal “passaggio”.

Questa è in realtà la sua unica preoccupazione: e quando l’8 agosto scrive da Randazzo al maggiore Boldrini che è a Bronte, lo prega di chiamare il presidente per sollecitarlo ad affrettarsi. Ma non c’è un solo punto di un pur vasto epistolario, non esiste alcuna testimonianza fra i tanti testi storici, da cui risulti che Bixio abbia mai fatto pressione sulla commissione per orientarne il giudizio.

Del resto, proprio nei momenti decisivi del processo, Bixio è assente da Bronte. Va a Randazzo il giorno 7 e vi resta fino al mezzogiorno del giorno 8 (lettera a Boldrini da Randazzo dell’8 agosto), quando rientrerà a Bronte ma per poche ore. Infatti, l’8 stesso scrive al maggiore Dezza che egli si sta portando in carrozza a Regalbuto da dove si ripromette di rientrare a Bronte l’indomani, giorno 9 agosto, quando Dezza sarà ritornato a Randazzo col battaglione. In sostanza, dunque, durante tutta

la durata del processo, egli resterà a Bronte soltanto poche ore del giorno 8 agosto, e vi rientrerà definitivamente soltanto l'ultimo giorno, quando il processo è ormai al termine.

Non sembra, questo, comportamento di chi è interessato a influire sullo svolgimento del giudizio, e sulle sue conclusioni che dello svolgimento sono la consequenziale illazione.

III - Si è tratto anche argomento dal triste episodio del garzone che si presentò a portare due uova al povero Lombardo, e fu invece respinto dal Bixio con le parole: “altro che uova, domani avrà due palle in fronte!”. Segno evidente si dice - e questa volta senza possibilità di equivoci - che egli già conosceva l'esito di un giudizio da lui ispirato. Ma l'equivoco c'è, invece, e riguarda la collocazione temporale dell'episodio. Basta uno sguardo a quanto scrive Benedetto Radice (*Nino Bixio a Bronte*⁴, Sciascia editore, p. 118 e 120) per rendersi conto che l'episodio si verifica dopo che la condanna era stata pronunciata (ore 20) e dopo che l'esecuzione era stata differita dalle ore 22 del 9 agosto alle ore 8 del 10 successivo.

Questa commissione, tuttavia, non può non rilevare che, se il comportamento di Nino Bixio non ha messo in luce elementi di corresponsabilità giuridica nella fucilazione di quegli sventurati cittadini di Bronte, la sua condotta di comandante, però, non può andare immune da censure di imprudenza e di eccessiva durezza.

Imprudente fu senza dubbio l'aver accolto senza alcun vaglio critico, come assoluta verità, la versione dei fatti che i reggitori del comune fraudolentemente gli presentavano. Se avesse considerato - come prudenza suggeriva - che si trattava pur sempre degli stessi che avevano dominato per tanti anni in nome di Casa borbone, quanto meno non avrebbe rifiutato di ascoltare anche la versione di quella controparte che abilmente veniva messa dagli avversari in istato di accusa per screditarne in partenza l'attendibilità.

Non tenne alcun conto che l'avv. Lombardo si presentava a lui spontaneamente quando avrebbe avuto ampia possibilità di eclissarsi, come gli era stato suggerito; né considerò che un siffatto comportamento non solo poteva essere segno di serena coscienza ma soprattutto era testimonianza della fiducia che il popolo riponeva nelle forze della Liberazione.

Eccessiva poi, e senza giustificazione, la durezza usata nell'allontanare sgarbatamente il ragazzo che voleva recapitare qualche uovo all'ormai condannato Lombardo, proprio quando da sempre il costume delle genti civili consente qualche indulgenza a chi sta per subire la pena estrema che lo priverà della vita.

E, infine, addirittura crudele l'infierire sul povero demente che, dopo aver conclamato, per tutto il percorso che lo portava al supplizio, che la Madonna lo avrebbe salvato, gridava al miracolo e alla grazia quando la scarica dei fucili lo lasciò effettivamente e inspiegabilmente illeso mentre gli altri cadevano. Il cosiddetto “colpo di grazia” viene inferto per risparmiare una dolorosa agonia al condannato ferito gravemente; ma, nei rari casi di incolumità, qualche pietosa tradizione sostiene, se non la grazia, quanto meno la commutazione della pena, per non sottoporre il condannato, che si era assoggettato all'esecuzione, ad una reiterazione di essa che la legge non prevede: e ciò per tacere delle interpretazioni che attribuiscono a quel segno, così eccezionale, valore solo per questo, valore di ammonimento divino.

Sotto questo profilo, ma solo per questo, la condotta del generale dev'essere disapprovata.

⁴ Il volume *Nino Bixio a Bronte*, la monografia di [Benedetto Radice](#) (tratta dal II° volume delle *Memorie storiche di Bronte*) è stato pubblicato dalla nostra Associazione in formato Pdf ed [è liberamente scaricabile](#) dal nostro sito web (100 pag., 803 Kb).

8) Alla competenza della commissione eccezionale e alla regolarità del suo rito subitaneo, sono state mosse anche altre obiezioni: rilievi che, se fondati, si riverbererebbero sulla responsabilità di Nino Bixio, cui sicuramente si deve l'investimento delle commissioni in ordine al giudizio sui fatti di Bronte. Si è sostenuto, infatti, nel presente dibattito, da parte dei rappresentanti dell'accusa che, essendo la competenza delle commissioni miste limitata "allo stato di guerra", Bixio non avrebbe potuto chiamare a Bronte la commissione mista perché non ricorreva la detta condizione. Secondo il detto ufficio, infatti, "stato di guerra" si avrebbe soltanto quando gli occupati "si scagliano contro gli occupanti": il che non era nella specie, dove anzi il popolo intendeva difendere i principi sociali propugnati dagli occupanti.

Ma il rilievo è inesatto.

La situazione che l'accusa descrive come quella corrispondente allo "stato di guerra" è in realtà una situazione di "resistenza". Stato di guerra, invece, è una particolare situazione giuridica oggettiva, che, sul piano interno, riguarda esclusivamente il diritto costituzionale, e che regola, in via straordinaria e temporanea, la sospensione di principi e garanzie costituzionali in vista di una guerra imminente od in relazione ad una guerra in corso.

Senonché la situazione giuridica che legittimava allora lo spostamento della giurisdizione penale ad organi straordinari non aveva nulla a che vedere nemmeno con lo "stato di guerra". Il Dittatore, infatti, rispetto al Regno delle due Sicilie che mirava ad occupare con la sua spedizione, non era un organo interno dello stato che occupava, né ancora - a stretto rigore di termini - lo era dello stato piemontese, che sarebbe subentrato soltanto dopo le deliberazioni plebiscitarie o parlamentari (la Sicilia rivendicava il suo Parlamento).

In realtà la formula "Italia e Vittorio Emanuele" che precedeva i decreti di Garibaldi voleva soltanto indicare che egli affermava di ricevere i poteri da quel sovrano, e che procedeva all'occupazione in vista dell'unificazione dell'Italia. Sta di fatto, comunque, che i suoi erano i decreti di un comandante di un esercito occupante.

Come tale, perciò, Garibaldi non poteva darsi carico della situazione giuridica "stato di guerra", che semmai riguardava lo Stato delle due Sicilie, ma soltanto della "guerra" *tout court*, in senso internazionalistico, poiché egli operava in un territorio di stato diverso da quello legittimamente tenuto dal monarca da cui egli idealmente intendeva derivare i poteri.

E, difatti, il decreto 17 maggio 1860 non parla di "stato di guerra". L'art. 1 si apre con la ben diversa espressione: "*Durante la guerra, il giudizio dei reati etc...*". E nessuno può mettere in dubbio che, nell'agosto 1860, la guerra con lo Stato delle due Sicilie da parte del Dittatore, comandante dell'esercito di occupazione, ancora perdurasse.

Si è ancora soggiunto che Garibaldi sbagliava a richiamare il regno: né potevasi - si sostiene - intestare la sentenza a Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, perché questi tale ancora non era.

Ma nemmeno un siffatto rilievo ha consistenza.

Garibaldi, infatti, non si è mai riferito a leggi borboniche, ma bensì a quelle "in vigore fino al 15 maggio 1849": vale a dire alla legislazione di quel regno che, sorto dalla rivoluzione del gennaio 1848, eleggeva il 15 marzo quel Parlamento che, il 25 successivo, dichiarava decaduta la dinastia borbonica e conferiva la reggenza del regno al capo del governo provvisorio, Ruggero Settimo. Un regno, dunque, indipendente che, nelle speranze dei patrioti siciliani, si sarebbe dovuto unire alla Federazione italiana e che, fallita l'esperienza federalistica nel resto d'Italia, con l'aprile pontificio, il maggio napoletano e la sconfitta piemontese a Custoza nel 1849, fu dissolto dal ritorno cruento di Ferdinando I di Borbone, appunto il 15 maggio 1849.

D'altra parte, s'è già detto che agl'imputati di Bronte sarebbe bastato fossero contestate le fattispecie contenute nei decreti dittatoriali, che la sentenza, infatti, richiama, e cui ben poco potevano aggiungere le leggi penali del regno indipendente di Sicilia.

Quanto all'intestazione della sentenza, è esatto che nell'agosto 1860 Vittorio Emanuele II non era ancora Re d'Italia, giacché lo divenne con legge 17 marzo 1861 n. 4671, ma si dimentica che quella intestazione è comandata dal già citato decreto 17 maggio 1860 n. 84, dato dal Dittatore da Alcamo. L'art. 8 di tale decreto recita, infatti, testualmente "Le sentenze, le decisioni e gli atti pubblici saranno intestati: In nome di Vittorio Emanuele Re d'Italia".

Conclusioni

Richiamando riassuntivamente concetti già delineati nelle pagine precedenti, ritiene questa commissione che occorre tenere distinto il profilo temperamentale di Nino Bixio, e le opinioni che egli si era formate intorno ai movimenti insurrezionali (che serpeggiavano soprattutto attorno alle pendici dell'Etna), dal discorso sulle responsabilità personali, di carattere giuridico o politico, che su di lui possono storicamente gravare in relazione alla condanna e alla fucilazione dei cinque cittadini di Bronte.

E' certo - da quanto traspare dal suo epistolario e da quanto ne riferiscono i contemporanei - che egli fu ingannato sulla natura dei moti di Bronte e sulla parte che vi ebbero i tre notabili coinvolti nel processo. A lui si fece credere che avidità di potere avesse mosso i *leader* e odio di classe avesse spinto i popolani alle gravi violenze, e glielo fecero credere proprio coloro che egli riteneva i rappresentanti del nuovo ordine, espressi dalle libere elezioni.

Ciò che particolarmente gli disse il presidente del consiglio municipale risulta dalla lettera che Bixio scrisse il 7 agosto al governatore di Catania da Randazzo: Lombardo gli era stato presentato non solo come fomentatore dei disordini e degli eccidi, ma persino come ladro, mandante dei furti e delle razzie compiuti nelle case affinché gli autori materiali "deponessero la roba rubata presso di lui che li avrebbe rimeritati, una volta innalzato a grande dignità". Ma quando si recarono a ritirare le armi a casa Lombardo, servendosi della chiave che egli stesso aveva consegnato, non risulta che fosse stato rinvenuto un solo spillo di proprietà altrui.

Del resto, ciò che egli pensava dei moti, non soltanto di Bronte, risulta dal proclama agli abitanti dei comuni di Francavilla, Linguaglossa, Randazzo, Maletto, Bronte, Cesarò, Centorbi e Regalbuto. Da esso appare evidente che gli astuti detentori del potere (molti dei quali erano quelli di sempre) gli avevano fatto credere che dietro a tutto vi fosse la "mano satanica" della "Corte di Napoli" per mostrare all'Europa quali fossero i frutti della tanto vantata libertà della Sicilia. Solo più tardi si renderà conto che i popolani aspiravano a quella divisione delle terre che Garibaldi aveva ordinata, e che la Corte di Napoli non c'entrava per nulla, almeno in Sicilia e in quel momento.

In tale erronea opinione, le sue preoccupazioni e le sue ire trovano spiegazione: ed è fatale che la sua reazione si manifesti con l'impeto proprio del suo focoso temperamento. Chiede punizioni esemplari, tali da intimorire i tristi. Minaccia le autorità che vilmente abbandonano i loro posti e non sanno tenere l'ordine.

Corre da un paese all'altro, sposta truppe dappertutto, seda disordini, manda proclami, e su tutto domina la sua preoccupazione suprema di non riuscire in tempo ad assicurare tranquillità alle spalle della spedizione che deve attraversare lo Stretto per portare la guerra sul continente: e soprattutto che da quel balzo egli possa restare escluso per colpa di quei villici che imperversano con i loro moti.

Però, in definitiva, di tutto si dà carico aggirandosi per la zona, tranne che dell'operato di quelle commissioni che non da lui ma dall'editto del Dittatore traevano il loro potere.

Credendo all'infamia degli'imputati, è ben probabile che egli avesse auspicato in cuor suo una soluzione esemplare del processo, ma ciò evidentemente, se non giustifica la durezza usata nei confronti del povero demente, non basta, però, per coinvolgerlo nella responsabilità di una sentenza che dev'essere ascritta esclusivamente ai giudici che la hanno deliberata.

Del resto, alla fine, anche il suo duro cuore di soldato impegnato in un'impresa epica sembra avere avuto cedimento, se taluno gli vide gli occhi inumidirsi di lacrime: se, scrivendo alla moglie, malediceva la missione che, fuori dalle sue attitudini e dalle sue vocazioni, gli era stata affidata: se, nel crepuscolo dei suoi giorni, consapevole finalmente dell'autentica realtà del dramma di quella povera gente, ripensava con rammarico a quelle brucianti giornate.

D'altra parte, la storia insegna che è vano sperare autentica giustizia dai giudizi sommari di improvvisati tribunali nelle zone di guerra: perché è la guerra stessa che - tranne quella esclusivamente difensiva - è strumento di violenza e, come tale, profondamente ingiusta: sì che non è da attendersi che le sue manifestazioni abbiano della giustizia molto più della formale apparenza.

Ad oltre ottant'anni di distanza dai fatti di Bronte si è visto quali espressioni di barbara crudeltà abbia riservato all'umanità il Secondo conflitto mondiale nella civilissima Europa: dove quasi sempre il cinismo è stato tale da prescindere anche da un simulacro di giurisdizione, mentre si è infierito direttamente su popolazioni inermi ed innocenti, per puro spirito di rappresaglia e di vendetta, fino al genocidio.

Il vero è che, anche se pur sempre encomiabile, è inutile tentativo dare opera a ingentilire la guerra che, per sua natura, gentile non può essere, essendo mezzo di sterminio. La guerra va soltanto ripudiata: come propone ai popoli del mondo l'art. 11 della Costituzione della Repubblica italiana.

Tutto ciò premesso e per tutte le ragioni anzidette.

Ritiene la commissione che

1°) La responsabilità per gli eccidi, le violenze, le devastazioni e gli incendi occorsi in Bronte dal 2 al 5 agosto 1860 è complessa, e si articola in più componenti che, in varia misura, concorsero a determinare la selvaggia esplosione.

Vi contribuirono, innanzitutto, la sordità politica e l'egoismo delle classi dirigenti, che si ostinarono a negare, ad una popolazione indigente vessata da antiche ingiustizie, le riforme minime disposte dagli editti di Garibaldi.

Vi si aggiunsero l'ira, a lungo repressa, e la disperazione dei villici, esaltate dall'interferenza di autentici delinquenti, evasi dalle carceri od accorsi dai torbidi circonvicini e dal tumultuare della folla.

Vi concorse, infine, l'indifferenza o la sottovalutazione delle Autorità provinciali, che lo stesso Lombardo aveva tempestivamente informate della pericolosa tensione.

2°) La sentenza 9 agosto 1860 della Commissione mista di Guerra, che condannò a morte l'avv. Lombardo e gli altri quattro cittadini di Bronte (eseguita mediante fucilazione il 10 successivo), è manifestamente ingiusta. A tale risultato la detta Commissione è pervenuta sul piano del merito, mediante unilaterale e capziosa valutazione della prova e, sul piano processuale, a seguito di numerose e gravi violazioni che hanno ignorato o vulnerato fondamentali diritti della difesa, quali:

- a) La nomina di un unico difensore per tutti gl'imputati, espressa da uno solo di essi, e mantenuta dalla Commissione anche quando ebbe a rilevare incompatibilità fra due imputati.
 - b) La mancata contestazione del fatto.
 - c) La concessione di un termine assolutamente irrisorio per la predisposizione delle difese (1 ora).
 - d) Il rifiuto negli atti preliminari, reiterato al dibattimento, di assumere il testimoniale indicato dalla difesa.
 - e) L'aver giudicato e fatto fucilare un imputato, indicato notoriamente come grave minorato psichico, senza alcun accertamento sulla capacità di intendere e di volere.
- 3°) La responsabilità della storica grave ingiustizia ricade esclusivamente sui giudici straordinari che hanno deliberato la sentenza. Non esiste alcun dato, nemmeno indiziario, da cui desumere che Nino Bixio abbia esercitato pressioni sulla Commissione, Organo giudicante che non è stato costituito da Bixio, perché preconstituito dai Governatori provinciali sulla base di decreto dittatoriale, e che diresse gran parte dell'istruttoria e del dibattimento, mentre Bixio era assente da Bronte.
- 4°) L'ostilità di Bixio nei confronti degli imputati, e talune sue intemperanze verbali, debbono essere ascritte alla dolosa informativa delle autorità comunali rovesciate dalla sommossa, oltre che all'intolleranza caratteriologica e temperamentale della sua personalità, esaltata dalle preoccupazioni per l'ordine pubblico alle spalle della spedizione garibaldina e dal timore che l'incarico in atto lo privasse della partecipazione all'imminente sbarco sul continente.
- Questa Commissione, tuttavia, pur esclusa la corresponsabilità di Nino Bixio nella fucilazione dei Cittadini di Bronte, non può non censurare per grave imprudenza, in relazione alle vicende in esame, il suo comportamento di Generale delle truppe di occupazione, e di eccessiva od ingiustificata durezza la sua condotta nei riguardi dei condannati.
- 5°) Se poi i giudici della Commissione, pur senza avere ricevuto pressioni, si fossero tuttavia sentiti condizionati dall'atteggiamento di Bixio, oppure se, condividendone le preoccupazioni per l'ordine pubblico, avessero inteso dare alle popolazioni un esempio di rigore che valesse come deterrente, sono situazioni psicologiche che, purtroppo, trovano riscontro nel corso degli eventi bellici, ma non giustificazione nella coscienza etica dell'umanità.

Dato a Roma il 24 novembre 1986.

(sen. avv. Giuseppe Alessi - *Presidente - Relatore*)
(prof. Antonio La Pergola - *Componente della commissione*)
(prof. Ettore Gallo - *Componente - Estensore*)
(Prof. Vittorio Frosini - *Componente della commissione*)
(dott. Martino Nicosia - *Componente della commissione*).

Gli articoli dei giornali

“Che fascista quel Bixio...”

Daniela Pasti (*La Repubblica* — 20 ottobre 1985)

“Signori della corte, io non chiedo la testa di Nino Bixio, o che sia cancellato dal libro della storia. Ma sono qui per difendere Bronte, e Bronte, signori della corte, non ha avuto giustizia dalla storia!”.

L'illustre avvocato, madido di sudore, chiude la sua arringa accolto da una sala in tripudio. Applaudono gli abitanti di Bronte accalcati nella grande sala del “Real Collegio Capizzi” dove il processo si svolge, applaude la folla che ha seguito il dibattito nella sala del Consiglio comunale attraverso una televisione a circuito chiuso, applaudono gli studenti che con lo stesso sistema hanno assistito al dibattito dalle loro aule.

Per tre giorni Nino Bixio è stato sul palco degli imputati, protagonista di un processo che con puntigliosità e partecipazione ha riesaminato la sua condotta durante i giorni dell'agosto del 1860.

Gli avvenimenti sono noti, resi anzi famosi da [un film che Florestano Vancini girò anni fa](#), “Cronaca di un massacro” basato a sua volta ad una ricostruzione fatta all'inizio del secolo dallo storico [Benedetto Radice](#). Allora il libretto, intitolato “[Nino Bixio a Bronte](#)”⁵ suscitò scandalo, ma anche in seguito per molti anni il mito garibaldino e risorgimentale è stato tale che sui fatti di Bronte si è preferito sorvolare. La storiografia moderna ha fatto giustizia di questi tabù, ma come sia difficile “parlar male di Garibaldi” si è visto anche in questa occasione dalle reazioni indignate o distinte di alcuni storici presenti a Bronte.

Il processo, organizzato dal Comune anche con intenti pubblicitari, è stato preceduto da una tavola rotonda in cui sono stati rievocati i fatti.

La rivolta a Bronte scoppia alla fine di luglio: in paese i contadini erano esasperati dalla mancata divisione delle terre demaniali, divisione prevista da un editto degli stessi Borboni e poi riaffermata da un proclama di Garibaldi. Nello stesso tempo l'eccitazione era straordinaria per lo sbarco di Garibaldi nell'isola e per i suoi proclami che incitavano i siciliani alla rivolta contro i Borboni.

Nell'arrivo del “dittatore” (così Garibaldi si faceva chiamare) i contadini vedevano confusamente una liberazione dalla loro miseria, ma a sobillarli, a Bronte, sarà anche il partito dei liberali (allora venivano anzi chiamati “i comunisti”) capeggiato dall'avvocato Nicolò Lombardo.

⁵ Il volume *Nino Bixio a Bronte*, la monografia di [Benedetto Radice](#) (tratta dal II° volume delle *Memorie storiche di Bronte*) è stato pubblicato dalla nostra Associazione in formato Pdf ed [è liberamente scaricabile](#) dal nostro sito web (100 pag., 803 Kb).

Per cinque giorni il paese fu messo a ferro e a fuoco. Contro gli amministratori, favorevoli ai Borboni, ma anche contro vittime innocenti furono commesse atrocità incredibili. Raccontano le cronache di un ragazzo arrostito vivo, e peggio: “Vi è pure chi afferma che tal Bonina da Castiglione, detto Caino, apertogli il fianco, gli strappò il fegato e lo mangiò; ma altri lo nega”.

La sommossa, sfuggita di mano ai capi politici che invano cercano di sedarla, viene investita da una “furia omicida”.

Quando Bixio arrivò però la situazione si era alquanto calmata. Il generale di Garibaldi giunge come una furia (“alla vista del paese arso e saccheggiato, al racconto dei fatti atroci... ringhiò, urlò come una fiera”), dichiara Bronte “colpevole di lesa umanità”, fa mettere in prigione l’avvocato Lombardo che gli si era presentato spontaneamente e altri sei che gli vengono indicati come i principali artefici della rivolta, istituisce un tribunale di guerra che in poche ore, e senza aver dato tempo alla difesa di organizzare le discolpe, emette cinque sentenze a morte, tra le quali quella dell’avvocato Lombardo, che vengono eseguite la mattina successiva.

Su questi fatti sono state fornite interpretazioni diverse. Da sinistra, la spiegazione in chiave politica, data a Bronte dal preside della facoltà di Lettere di Catania Giarrizzo e da Massimo Ganci storico comunista, è che Garibaldi, avendo scelto di “normalizzare” l’isola secondo il disegno sabauda, approfittò di Bronte per stroncare la sinistra che nutriva l’ambizione di egemonizzare l’isola. La condanna contro Lombardo fu quindi una condanna esemplare per quegli stessi garibaldini siciliani che perseguivano l’ideale di una vera rivoluzione sociale.

Nella decisione della repressione entrarono però certamente anche gli inglesi. Lettere e dispacci testimoniano che Garibaldi era stato sollecitato a intervenire dal loro console a Catania, dato che a Bronte esisteva [la Ducea di Nelson](#): 25 mila ettari [regalati a Nelson da Ferdinando di Borbone](#), di cui si temeva che gli insorti si sarebbero appropriati. Tutti questi motivi spiegherebbero perchè Garibaldi affidò l’incarico proprio a Bixio, un uomo noto per l’impetuosità del suo carattere.

Nel processo l’accusa sostenuta dagli avvocati Aleo di Catania e Radice di Milano ha cercato di dimostrare che Bixio giunse a Bronte già con la sentenza in tasca.

Il generale di Garibaldi è stato trattato senza troppi complimenti: un teste, lo storico Bettini, lo ha definito “fascista”; è stato ricordato il giudizio che di lui dava Cesare Lombroso: “Feroce, rissante e vagabondo”, sono state rievocate le parti più sinistre del processo del 1860. Fra gli altri venne giustiziato anche il matto del paese, il quale supplicò pietosamente e inutilmente Bixio di concedergli la grazia. E’ stato tirato fuori anche il “giallo della lettera”: in una missiva scritta l’8 agosto, ancora prima della sentenza, Bixio avrebbe infatti già comunicato i nomi dei condannati a morte.

La difesa (avvocati Cesare Zaccone e Guido Ziccone) ha sostenuto la tesi dell’emergenza: Bixio si trovava in una situazione straordinaria, altri paesi si stavano sollevando, bisognava ristabilire l’ordine con rapidità, cosa che fece, evitando altri spargimenti di sangue. In realtà le due interpretazioni non si escludono a vicenda.

La giuria presieduta dal senatore Alessi e formata da magistrati della Corte costituzionale, della Cassazione e del Consiglio superiore della magistratura, emetterà un documento tra una quindicina di giorni, riassumendo il dibattito.

Però i brontesi, delusi dalla mancata sentenza che ha suscitato anche qualche polemica, si sono presi lo stesso una rivincita su Bixio e sul Risorgimento. Rigido e severo uno studente del liceo scientifico ha infatti letto al microfono la condanna di Bixio sancita dagli studenti dei licei locali e ha auspicato, tra gli applausi “una revisione storica del Risorgimento e dell’impresa dei Mille”.

Nel pomeriggio poi è stato [inaugurato un monumento](#) alle vittime di Bronte.
[Daniela Pasti, *La Repubblica* — 20 ottobre 1985, pagina 15 / sezione: Cronaca]

Processo a Bixio: eroe o violento?

n. a. (*La Stampa*, 20 Ottobre 1985)

Giuristi e storici giudicano il generale di Garibaldi per i fatti di Bronte

Catania — Agosto 1860. Garibaldi è da tre mesi in Sicilia. A Bronte, villaggio di pastori e contadini, arrampicato sul fianco occidentale dell'Etna, la gente celebra a proprio modo la liberazione dal dominio borbonico: rivoltandosi contro i ricchi proprietari terrieri della zona.

Al grido di «*Viva l'Italia, morte ai sorci*», si saccheggia, si uccide, si chiede la divisione delle terre. Tumulti non graditi dall'«Eroe del Due Mondi» il quale invia a Bronte Nino Bixio per ristabilire l'ordine. Il luogotenente non si fa pregare due volte: dopo un processo per lo meno frettoloso, fa fucilare cinque presunti capipopolo: uno è l'avv. Nicolò Lombardo, fervente garibaldino.

Fu un episodio di ferocia gratuita o un gesto ispirato dall'esigenza di evitare che la Sicilia liberata diventasse una polveriera?

A 125 anni da quell'oscuro episodio, il Comune di Bronte, con in testa il sindaco Pino Firrarello, ha tentato di dare una risposta organizzando un processo in piena regola a Nino Bixio con accusa, difesa e tribunale. E' mancata solo una sentenza netta e definitiva. Se ne riparlerà entro la prima quindicina di novembre, quando il tribunale (ne fanno parte il sen. Giuseppe Alessi, ex presidente della Regione siciliana, i costituzionalisti Antonio La Pergola ed Ettore Gallo, il componente del Consiglio superiore della magistratura Vittorio Frosini, e il magistrato Martino Niosi) renderà noto un documento conclusivo, «*dopo un pacato riesame della documentazione a disposizione*». E di materiale da esaminare ce ne sarà parecchio.

Qualificate le presenze: dagli storici Giarrizzo, Ganci, Morelli, Candido e Bottini (autore di un libro dal titolo «*Rapporto sui fatti di Bronte del 1860*») al giuristi Aleo, Ziccone, Radice, Zaccone, a politici come il socialista Andò e il vicepresidente della Camera, Azzaro. [n. a.]

La Stampa, 20 Ottobre 1985 - numero 232 - Pagina 7

Bixio innocente nel caso-Bronte

Stampa Sera, Lunedì 23 Marzo 1987

Giuristi e politici cancellano l'accusa di aver fatto fucilare degli inermi

Bronte - Nino Bixio è innocente, non fu uno sterminatore di inermi: «Sotto il profilo giuridico, l'aiutante di Garibaldi non può essere ritenuto responsabile della condanna a morte e della fucilazione degli abitanti di Bronte per i fatti del 9 agosto 1860».

E' questo il dispositivo della «sentenza» emessa da una corte di giustizia presieduta dal senatore Giuseppe Alessi — giurista e presidente dell'Isti-tuto per l'«Enciclopedia Treccani» — e composta

dal presidente della Corte Costituzionale Antonio La Pergola, dal giudice della Consulta Ettore Callo, dal componente il Consiglio Superiore della Magistratura Vittorio Frosini, e dal presidente della corte d'appello di Catania Martino Nicosia.

Di quella fucilazione il «verdetto» fa interamente carico al collegio giudicante di allora, chiamato a pronunciarsi sui disordini di Bronte, e al processo che si concluse con le condanne a morte di 5 abitanti di Bronte.

«Quel tribunale — ha detto Alessi — non seppe rendere giustizia a contadini che si ribellarono chiedendo le terre loro promesse prima da un editto borbonico, poi da un decreto di Garibaldi».

Pur se assolta la figura di Bixio non rimane, tuttavia, esente da ombre: quella sentenza di condanna a morte tanto ingiusta — ha sottolineato ancora il senatore Alessi — fu raccolta prontamente da Bixio che aveva bisogno di dare un esempio per assicurare tranquillità alle retroguardie della spedizione ormai in marcia verso la Calabria.

Cade, però, un'accusa infamante che pesava sull'intera epopea garibaldina, soprattutto dopo la ricostruzione cinematografica dell'episodio [realizzata da Florestano Vancini](#) negli Anni Settanta.

Alla pronuncia del «verdetto» erano presenti, con il vicepresidente della Camera, onorevole Giuseppe Azzaro, anche numerosi magistrati, esponenti politici, cittadini di Bronte e di altre cittadine dell'Etnea, dove la memoria di quei «fatti» è divenuta patrimonio storico.

[Stampa Sera - numero 79 di Lunedì 23 Marzo 1987]



Imputato Nino Bixio, assolto

Attilio Bolzoni (*La Repubblica*, 24 marzo 1987)

Il più deluso, naturalmente, è il rappresentante della Pubblica Accusa: un compromesso storico, una soluzione all'italiana... I commenti amari e le battute acide dei colpevolisti e delle parti civili si incrociano alla fine di un processo-spettacolo iniziato un anno e mezzo fa. L'imputato, famosissimo, era allora indicato come il carnefice di Bronte: Nino Bixio.

Il generale garibaldino, 127 anni dopo la morte di cinque brontesi che pagarono con la fucilazione il loro sogno di libertà, adesso è stato assolto. La Corte ha deciso così: sotto il profilo giuridico, l'aiutante di Garibaldi non può essere ritenuto responsabile per i fatti del 9 agosto 1860...

Per Nino Bixio solo una censura, una tiratina di orecchie dei giudici quasi un secolo e mezzo dopo per l'intolleranza caratteriologica e temperamentale della sua persona, una critica e nemmeno tanto feroce per il generale delle truppe di occupazione per eccessiva ed ingiustificata durezza nei riguardi dei condannati.

Questo il verdetto dei componenti della Corte, un giudizio articolato in 32 cartelle che ricostruiscono il massacro di Bronte non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche storico-politico.

Un documento firmato dal presidente della Commissione, il senatore Giuseppe Alessi, dal presidente della Corte Costituzionale Antonino La Pergola, dal giudice della stessa corte Ettore

Gallo, dall'ordinario di filosofia del diritto e componente del consiglio della magistratura Vittorio Frosini e dal presidente della Corte di Appello di Catania Martino Nicosia.

E' stato proprio il senatore Alessi, primo presidente della Regione siciliana, a illustrare le conclusioni della Corte e a spiegare come e perché Nino Bixio non può essere condannato per l'eccidio di Bronte. Il presidente ha precisato subito che non è stata emessa una vera e propria sentenza: L'assoluzione o la condanna si addice ad un vero processo, non alla complessità di un fatto storico. Il processo al processo di Bronte, una delle pagine più drammatiche e oscure della storia italiana, è stato ricostruito da esami testimoniali ricavati dagli atti ufficiali. Una verifica storica che ha anche individuato i veri colpevoli della strage: la responsabilità della grave ingiustizia ricade esclusivamente sui giudici straordinari che hanno deliberato la sentenza. E scrivono ancora i giudici nelle loro conclusioni: non esiste alcun dato, nemmeno indiziario, da cui desumere che Nino Bixio abbia esercitato pressioni sulla Commissione.

Organo giudicante che non è stato costituito da Bixio, perché preconstituito dai governatori provinciali sulla base di un decreto dittatoriale, e che diresse gran parte dell'istruttoria e del dibattimento mentre Bixio era assente da Bronte.

Il carnefice non fu il generale garibaldino e i massacri di quella lunga estate del 1860 maturarono sullo sfondo di una lotta tra rivoluzionari e conservatori.

La popolazione di Bronte, nell'agosto di 127 anni fa, avuta notizia delle vittorie dei garibaldini sui Borboni, si rivoltò contro i notabili del paese uccidendone nove. E fu Giuseppe Garibaldi ad inviare subito il suo generale a Bronte con il compito di reprimere la sommossa. La sentenza della Commissione mista di Guerra arrivò la mattina del 9 agosto 1860: condanna a morte per l'avvocato di fede garibaldina Lombardo e altri quattro brontesi, tra cui lo scemo del paese.

Quale fu la posizione di Nino Bixio? Il generale fu ingannato dalle autorità comunali, vittima probabilmente di depistaggi e false informazioni. Un generale nervoso, turbato dalle notizie che in quei giorni arrivavano a Bronte.

La Corte composta da storici e giuristi descrive così la sua situazione psicologica: La sua mente era esaltata dalle preoccupazioni per l'ordine pubblico alle spalle della spedizione garibaldina, e dal timore che l'incarico in atto lo privasse della partecipazione all'imminente sbarco nel continente. Un Nino Bixio tormentato ma non sanguinario, esasperato ma non assassino: le accuse infamanti sono cadute.

Chi non riesce però a giustificare il generale garibaldino è l'avvocato Aleo, che nel dibattimento ha sostenuto la Pubblica Accusa. Dice: I tribunali speciali sono sempre asserviti al potere, quindi Nino Bixio aveva una responsabilità ancora più grande.

Un altro avvocato, Renato Radice, figlio di Benedetto, lo storico brontese che scrisse una minuziosa ricostruzione sui massacri del 1860, esprime con amarezza le sue perplessità: E' innegabile che Nino Bixio influì sulla Corte.

[Attilio Bolzoni, La Repubblica, 24 marzo 1985, pagina 22, sezione Cronaca]

.....